LO SPIRITO
DELLE
LEGGI MILITARI
APPLICABILI
AL REGNO DELLE DUE SICILIE

DELL'

ORDINATORE LUIGI MORALES.

„ *Les images du désordre m'ont fait naître des idées d'ordre.*
Berardin de Saint-Pierre.





NAPOLI 1828

Dalla Stamperia del Genio Tipografico
Strada Trinità Maggiore n. 12.

INTRODUZIONE.

Tutt' i Governi, dopo i sconvolgimenti politici, si affrettano di riordinare le loro leggi, e pria delle altre quelle dell' Armata, perchè non altrimenti che coll' Armata, o sia coi mezzi materiali della forza si possono evitare e distruggere le nuove turbolenze, le nuove reazioni materiali. Ma diciamolo pure. L' epoca immediata a questi gravi disordini partecipa sempre delle circostanze dei tempi, nè è precisamente quella, nella quale si può compilare un Corpo di leggi completo, e perfetto. In questo intervallo le grandi passioni sono tuttavia in presenza: e le tracce del disordine sono ancor troppo profonde, per potersi cancellare agevolmente, e tutte ad un tratto.

Vi è dippiù. Allorchè un Codice abbraccia ne' suoi testi delle materie disparate, come le Militari, che riguardano un immenso numero di *persone* e di *cose*, in contatto perenne col resto delle persone e delle cose dello Stato, il massimo degli errori è il promulgarne le parti a spezzoni, e ad epoche lontane, senza i lumi dell'esperienza, e senza l'armonia di un sistema completo, e bene immaginato.

Sono queste le circostanze, che a' tempi nostri hanno coinciso collo riordinamento delle leg-

gi della maggior parte de' Popoli. Sono omai 36 anni, che l'elettricismo delle novità, non lo dissimuliamo, va serpeggiando, ove più ove meno, presso tutt'i Governi della Terra. Le loro leggi ne sono state sconvolte ed essenzialmente le Militari. Questi son fatti positivi, e non asserzioni gratuite. Per convincercene basta aprire la storia del Mondo moderno dal 1789 in poi: son là le sue pagine sanguinose, che ce lo attestano. Felici gli uomini, se queste catastrofi sociali più non si rinnovassero!!

Noi però possiamo reputare il Regno di Francesco I, come l'Aurora brillante di un giorno calmo e sereno. Questo eccellente Monarca, questo Padre amoroso de'suoi Popoli, fra le provvide cure dirette alla felicità de'medesimi, ci ha dato una pruova ben luminosa di sua affezione: Egli ha affidato il comando Generale dell'Armata al suo Primogenito, S. A. R. Duca di Calabria, il quale benchè di età giovanile, ma assistito da provetti Generali, adempie a questa augusta missione colla maturità del senno, e col beneficio di una solida istruzione. Quindi possiamo dire con asseveranza, ch'è giunto il tempo opportuno da perfezionare la nostra legislazione Militare: e sarebbe una vera calamità, se ci lasciassimo fuggire questa favorevole occasione: Quindi i nostri sforzi comuni debbono portarsi verso questa illustre, e sicura guida, appunto come il navigante si dirige alla stella polare, per rimettersi nel suo cammino.

È perciò ch'io penetrato da tal sublime sentimento ho chiamato ad esame tutte le materie, ch'

entrano nel dominio delle leggi Militari, e dopo averne analizzato non solo l' oggetto, l' importanza, e l'estensione, ma bensì i diversi punti di contatto, che hanno fra loro, e colle leggi Civili del Regno, ho coordinato le mie idee in modo da dedurre da' loro principj generali quelle massime, e quelle dottrine, che debbonsi prendere di mira particolare nella compilazione di un Codice di leggi Militari pel nostro Paese. Ecco quindi le basi del mio lavoro, e la ragione del titolo che gli ho dato.

Quest'Opera, che nel fondo non è che un progetto, tratta esclusivamente delle cose militari, e costituisce in qualche maniera la logica delle leggi dell'Armata. Essa spiana la strada a coloro, che saranno destinati ad un'impresa di tanta importanza, qual'è la formazione di un Corpo completo di leggi Militari patrie. Voglio quindi sperare, che sarà utile a qualche cosa.

Deggio inoltre avvertire, che talvolta io entro in materie diverse dalle militari, a solo oggetto di additare li rapporti, che queste conservano cogli altri rami governativi: io per altro lo fo di volo, e ben lontano dalla idea di *dogmatizzare*, e discendere nell' arena delle controversie.

Io conchiudo. Un progetto qualunque è utile, quando si forma non per le opinioni, e per le persone, ma per le cose, e per gl' interessi del proprio paese. Le opinioni, e le persone passano: le cose, ed il paese restano.

PARTE I.

DELLE LEGGI MILITARI IN GENERALE.

CAPITOLO I.

Necessità delle leggi Militari.

Esistono per lo spirito umano delle conoscenze, e de' sistemi, che non si possono nè scoprire, nè applicare, se non se collo scorrere de' Secoli, ed a gradi impercettibili. Tali sono le invenzioni dell' aratro, della stampa, della bussola, de' telescopii ec. ec., e tale è appunto la creazione dell' Armata permanente.

Ne' nostri giorni più non si contesta l' imperioso dominio, ch' esercita sul sistema politico del Mondo la permanenza delle Truppe regolari. È fuor di dubbio, che questa creazione colossale presta efficacemente la sua opera per la esecuzione delle leggi, protegge la vita, e la proprietà degl' Individui, custodisce infine, e difende dalle aggressioni esterne i Popoli, ed i Troni.

Ma se questo grand' elemento di potere, e di forza è uno stromento efficacissimo di difesa, quando è ben diretto ed applicato, lo è poi di esterminio, e di distruzione pel Governo istesso, che lo impiega, laddove è malamente formato, ed a-

ri pei delitti interni, o per parlare con maggiore aggiustatezza *per le contravvenzioni alle leggi della Milizia*. Quindi è incontrastabile, che i Militari debbano formare, come lo formano col fatto, una corporazione distinta e separata nella Società. Quindi il bisogno di sottoporre costoro, per ciò che importa lo stato militare, ad una legislazione tutta separata, e tutta propria del loro instituto.

Ma le persone chiamate agli eserciti non possono, e non debbono deporre le qualità di uomini, e di sudditi: e se temporaneamente vanno soggetti ad obbligazioni più gravi, e più estese, è soltanto perchè acquistano maggiori dritti, e maggiori compensi. Dunque le leggi militari, se da un lato non debbono occuparsi, che dei doveri, e de' dritti della Milizia, non tolgono poi a' Militari i doveri ed i dritti sociali nei casi, che non riguardano il loro stato.

Riassumiamo le nostre idee.

1. Nel mondo civilizzato, e nell'attuale sua posizione politica, non si dà stabilità di governo, senza la permanenza delle armate; ed un' armata non può essere permanentemente buona, ed utile senza leggi permanentemente buone ed utili.

2. Le armate costituiscono negli Stati una grande ed isolata corporazione. Dunque le loro leggi debbono essere speciali, e separate dalle altre.

3. I Militari nell' esercizio delle loro funzioni formano un corpo distinto, e separato nella società, ma non perdono la qualità di sudditi ne' loro rapporti civili. Dunque le leggi della Milizia debbono riguardare le cose, e le persone milita-

ri pel tempo, e luogo che agiscono; ma non debbono impedire l'azione delle altre leggi in quei casi, che non si rapportano allo stato Militare.

CAPITOLO II.

Differenza fra le leggi del ramo di Guerra, e quelle del ramo di Marina.

Lo scopo principale di un' Armata è la conservazione dell'ordine pubblico, e della tranquillità interna, ed esterna in Terra ed in Mare pe' stati marittimi. Ecco perciò le due primarie e naturali classificazioni di un'armata, cioè di *armata di Terra*, e di *armata di Mare* (1).

---

(1) *I Dizionari italiani, più per un cieco rispetto alle antiche definizioni, che per la logica de' vocaboli, mettono una differenza tra le voci* Esercito, *ed* Armata, *dinotando col primo la riunione delle truppe di Terra, e colla seconda quella delle truppe di Mare. Noi scortati da' grandi Filosofi delle lingue* Condillac, Cesarotti, *e* Blair, *adatteremo indistintamente le parole* Armata, *o* Esercito, *per esprimere, secondo l'uso universalmente ricevuto, l'unione delle Truppe in generale, aggiungendo gli epiteti di* Terra *per quella di Terra, e di* Mare *per quella di Mare.*

Questa spiegazione tanto pei suddetti vocaboli tecnici, quanto per tutti gli altri, che s' incontrano nel corso della presente Opera, è diretta a risparmiare a qualche orecchio dilicato il fastidio della erudizione su quelle cose, che ancor noi sappiamo.

Ordinariamente nel tempo di pace, per diminuire i dazii; e per rendere meno oneroso il peso della reclutazione, le Armate e di Terra, e di Mare si organizzano della forza assolutamente necessaria pei bisogni dell' interno, ma in modo che possano subito aumentarsi le loro parti nel tempo di guerra. Inoltre i Militari di ogni grado, o specie, dopo un lungo servire non sono più adatti per combattere e sostenere le fatiche di un servizio attivo; ma però essendo di valida salute possono utilizzarsi pe' servizii sedentanei, e meno faticosi: di costoro si formano de' corpi separati, che si chiamano *sedentanei*, per distinguersi dagli *attivi*. Ed in fine, per supplire a' bisogni interiori del Regno, quando non bastino nè le Truppe attive, nè le sedentanee, si stabiliscono le *Truppe civiche*, le *Guardie di sicurezza*, le *Milizie Provinciali*, le *Ascrizioni marittime* ec. ec., alle quali non s' impone l'obbligo di prestare alcun servizio, se non che ne' casi straordinarii, ed urgenti: ed allorquando lo prestano, si considerano come una *Riserva* dell' Armata. Quindi le Truppe si distinguono in *attive*, *sedentanee*, e *riserve*.

Ma tanto per le Truppe attive, quanto per le sedentanee, e per le riserve attivate ne' bisogni pressanti, abbisognano degli agenti che ne proccurino, e sorveglino l' amministrazione, e questi agenti debbono formare un corpo separato, ed indipendente dagli altri, per operare con speditezza, ed utile. Di là deriva la formazione di un Corpo amministrativo Militare, detto *Commessariato di Guerra*.

Più si debbono determinare i mezzi facili, e le regole certe per alloggiare, nutrire, vestire, ed armare le Truppe di ogni specie, non che per curarle nelle loro malattie, assisterle ne' transiti ec. ec. Quindi la necessità delle Intendenze, e de' pagatori militari co' loro officii, de' diversi artefici cogli Arsenali, de' medici, e chirurgi cogli Ospedali ec. ec. Distingueremo tutte queste particolari corporazioni col nome di *Dipendenze Militari*.

Premesse tali idee, e per la maggiore intelligenza delle cose che sieguono, noi chiameremo:

Armata di Terra — l' unione materiale e numerica delle Truppe di terra, distinte in *attive*, *sedentanee*, e *riserve*.

Armata di Mare — l' unione materiale e numerica delle Truppe di mare, e delle Navi da guerra, classificando le Truppe in *attive*, *sedentanee*, e *riserve*, e le *Navi* in *servizio*, cioè quelle allestite ed armate in corso, e le *Navi* in *disarmo*, o siano quelle che si tengono ne' cantieri, e ne' porti senza equipaggio, senza velame, e senza armamento, pronte però a mettersi in servizio ad ogni bisogno.

Commessariato di Guerra — il Corpo amministrativo dell' Armata di terra.

Commessariato di Marina — il Corpo amministrativo dell' Armata di mare.

Dipendenze della Guerra — quelle corporazioni che se non combattono colle armi, sono però indispensabili per lo *mantenimento*, e per l' *azione* delle Truppe di terra.

Dipendenze della Marina — Idem, Idem delle Truppe di mare.

Ramo di Guerra — l'insieme delle persone, e delle cose, che riguardano le Truppe attive, le sedentanee, le riserve, il Commessariato di guerra, e le dipendenze dell'Armata di terra.

Ramo di Marina — Idem, Idem dell'Armata di mare, e delle Navi da guerra.

Essendo dunque il *ramo di guerra* separato, e distinto dal *ramo di marina*, ne deriva che le leggi Militari debbano essere distinte, ed appropriate a ciascuno di questi due rami in ragione dello scopo, per cui le diverse armate rispettivamente si formano, e s'impiegano. Noi perciò nella seconda parte che siegue tratteremo delle leggi del ramo di Guerra, e nella terza di quelle di Marina.

PARTE II.

DELLE LEGGI DEL RAMO DI GUERRA.

Nozioni preliminari.

Le materie, sulle quali debbono statuire le leggi del Ramo di Guerra, si classificano per la loro natura in due specie ben distinte, cioè in quella del *Comando*, e nell' altra dell' *Amministrazione*.

Le materie del *Comando* sono

1. L' esame, e la ricezione delle Reclute,
2. L' organizzazione delle Truppe,
3. I loro movimenti,
4. Gli esercizii di Religione,
5. L' instruzione teoretica, e pratica,
6. Il servizio in guarnigione, ed in campagna,
7. La disciplina,
8. La polizia interna in tempo di pace, ed in quello di guerra,
9. La Giustizia Militare co' suoi Tribunali,
10. I Collegii, e le scuole Militari,
11. Le ricompense straordinarie,
12. I piani, e le operazioni Militari,
13. La determinazione delle linee di difesa,
14. I progetti delle nuove Fortezze,
15. E la conservazione, e'l miglioramento di quelle ch' esistono.

Le materie dell' *Amministrazione Militare*, riguardano i seguenti oggetti,

1. Le somministrazioni in denaro,

2. Le sussistenze, cioè il pane, i viveri, ed i foraggi,

3. Gli approvisionamenti di Riserva,

4. L'armamento delle Truppe e delle Fortezze, in quanto alle spese,

5. Il vestiario delle Truppe,

6. Il loro cuojame,

7. La bardatura degli animali,

8. Gli equipaggi Militari,

9. La rimonta degli animali bisognevoli, e la vendita di quelli inutilizzati,

10. Le spese per la costruzione, mantenimento, e riparazione degli edifici Militari, e delle fortezze,

11. Le spese pe' giuochi di Armi, e per le macchine da guerra,

12. L'acquisto delle munizioni da guerra,

13. La distribuzione degli alloggi,

14. Il casermaggio, cioè i letti, gli utensili, ed i combustibili pe' Forti, e pe' Corpi di guardia,

15. I convogli, ed i trasporti,

16. Gli Ospedali Militari,

17. Le prigioni Militari,

18. La celebrazione di tutt' i contratti di compre e vendite,

19. Le diverse Contabilità in denaro, ed in materia,

20. Il Controllo amministrativo degli uomini, e delle cose Militari,

21. Ed in fine la polizia amministrativa di tutti gli stabilimenti Militari, e di tutt' i corpi, esercitata, come pubblico Ministero per l'interesse della legge.

Classificate così le materie del Ramo di Guerra, passiamo a definire le parti principali, in cui vanno a dividersi le leggi del *Comando*, e quelle dell' *Amministrazione* di detto Ramo.

Nella formazione di un' Armata il primo oggetto, che si presenta, è la sua *forza* rapportata ai bisogni del Regno. La forza dell' Armata consiste nel numero degli uomini, che la compongono. A questo bisogno numerico provvede la *Reclutazione*.

Un' Armata col suo Commissariato, e colle sue dipendenze non può essere impiegata per intero nello stesso locale, e coi stessi mezzi. Quindi si debbono determinare le specie, e le forme delle sue principali porzioni, affinchè possano ognuna, e separate, e riunite adoperarsi con successo per l'uso al quale si destinano. Questi principii danno origine al *sistema organico*.

Ma per muovere, ed impiegare dei numerosi Corpi armati bisogna trovare i mezzi da rendere gli uomini abitualmente pieghevoli, ed obbedienti alle leggi Militari: e questi mezzi si debbono attivare, e conservare colla maggior efficacia che sia possibile. Per stabilire quindi, e mantenere l'obbedienza si crea la *gerarchia*, e per attivare, e conservar questa si adoperano gli *ascensi*.

Inoltre degli uomini arrollati per combattere hanno bisogno del vestiario, del cuojame, e dell' armamento. Gli animali ancora addetti all' Armata debbono fornirsi della Bardatura corrispondente. A tutti questi bisogni accorrono le leggi della *Tenuta*.

I Militari essendo destinati essenzialmente a far eseguire le leggi di ogni specie, ed a proteggere la vita, e le proprietà de' sudditi, debbono sottoporsi a que' metodi semplici, pratici, e determinati, che li rendono istruiti, e suscettibili dell'azione, che ciascuno di essi dev' esercitare pei doveri del proprio grado. Di là nasce il bisogno della *Istruzione*,

I diversi Corpi che compongono l' Armata, per potersi impiegare senza disordine o separatamente, o di concerto debbono avere delle norme costanti, ed appropriate all' oggetto, per cui ciascun Corpo è istituito. Questi stessi Corpi debbono avere dei principii esatti, ed inconcussi in quanto al modo di condursi, ed al tempo, e luogo di agire: altrimenti tutto sarebbe arbitrario, e capriccioso, e nelle Armate l' arbitrio produce l' anarchia. Con queste massime si stabilisce il Regolamento del *Servizio* pel tempo di pace, e per quello di guerra.

Più delle grandi masse di uomini armati, e riuniti in vasti locali, debbono assoggettarsi a discipline particolari e severe, onde fra esse si conservi l'armonia, ed il buon' ordine interno. Quindi il bisogno delle leggi di *Polizia interna*.

Malgrado ciò le Truppe possono commettere de' reati che offendano o le leggi Militari, o le Civili. Nel primo caso agisce la *Giustizia Militare*, e nel secondo l' *Ordinaria*. La giustizia Militare però distingue i falli di poca importanza che si possono espiare con leggieri e momentanei castighi da' delitti che esigono una punizione severa, ed

esemplare. Perciò si stabiliscono le leggi di *Disciplina Militare*, separatamente da quelle della *Giustizia Militare*.

Se però il Legislatore deve accuratamente proporzionare le pene per tutti i casi di trasgressione delle leggi Militari, è poi nell' obbligo di promuovere le azioni virtuose, e di premiare i servizj straordinarii: ecco perciò l'oggetto delle *ricompense Militari*.

Essendo le persone dipendenti dal Ramo di Guerra destinate a travagli penosi, ed a funzioni eminenti, bisogna circondarle di dignità e di considerazioni, acciò la loro azione sia messa in esercizio senza ostacoli, e con buona riuscita. Così si determinano gli *onori Militarj*.

Qualche Militare od Impiegato del ramo di Guerra si vuole ammogliare: ma come non tutt' i gradi possono sopportare il peso della moglie, e dei figli, così è necessario fare delle leggi di eccezione pei *matrimonj Militari*.

Ed infine non essendo nè giusto, nè caritativo, che dei soggetti benemeriti dopo aver consumato la loro vita in servizio dello Stato, abbandonino, quando trapassano, la loro prole alla miseria, ed alla disperazione, si forma perciò l' *Orfanotrofio Militare*.

Conchiudiamo.

1. La bontà delle leggi del ramo di Guerra consiste nell' assoluta, e distinta separazione delle materie del Comando da quelle dell' Amministrazione.

2. Le leggi però del Comando debbono esse-

re coordinate con quelle dell' Amministrazione in modo che tutte concorrano all' esatto e spedito andamento delle cose Militari.

3. Le parti principali di un Corpo completo di leggi pel ramo di Guerra abbracciano i seguenti oggetti.

La *Reclutazione*, che provvede l'Armata della Forza numerica.

L' Organico, che determina la specie, e le forme delle parti essenziali dell' Armata, del suo Commessariato, e delle sue Dipendenze.

La Gerarchia, che promuove, e mantiene l' obbedienza.

Gli Ascensi, che alimentano la Gerarchia.

La Tenuta, che riguarda il Vestiario coi distintivi dei Gradi, il Cuojame, l' Armamento, e la Bardatura.

L' Istruzione, che rende i Militari di ogni grado suscettibili dell' azione che debbono esercitare.

Il Servizio, col quale si prescrivono le regole da impiegare le truppe e in pace, ed in guerra.

La Polizia interna Militare, per conservare l' armonia, ed il buon ordine interno delle truppe e per denunziare i falli leggieri, e i reati da punirsi.

La Disciplina; che punisce le mancanze di poco momento.

La Giustizia Militare, per castigare i delitti.

Le Ricompense, per eccitare, e premiare le azioni virtuose, ed i servizj straordinarii.

Gli Onori Militari, per le marche di distinzione, e di rispetto dovute dagl'Inferiori a'Superiori.

I Matrimonj Militari, per le condizioni, che rendano i Militari, e gl'Impiegati suscettibili di ammogliarsi.

L'Orfanotrofio Militare, per la sussistenza degli orfani poveri, e di minore età de' Militari, ed Impiegati benemeriti.

E l'*Amministrazione*, per soddisfare a' bisogni materiali delle truppe o in stazioni, o in marcia, tanto nelle guarnigioni, che negli accampamenti.

CAPITOLO I.

Reclutazione delle Truppe attive di Terra.

Da quanto finora si è detto, si è potuto osservare:

1. Che le truppe sedentanee emanano dalle truppe attive.

2. Che le riserve si debbono riunire con gente scelta, ed appropriata all' oggetto.

3. E che il corpo amministrativo colle dipendenze della Guerra si compongono di soggetti già graduati, ed appositamente istruiti.

Quindi la reclutazione dell'Armata si rapporta alle sole truppe attive.

Determinata una volta la forza numerica dei corpi attivi di un' Armata, la prima idea, che si offre alla mente del legislatore, è quella di proccurare gli uomini adattati pel servizio attivo. Gli uomini però non possono addirsi all' attività militare per tutta la loro vita: e quelli che lo vogliono, col tempo invecchiano, ed alla fine muojono.

In oltre la forza di un' Esercito varia secondo le circostanze de' tempi : quel numero di soldati che si giudicò necessario nella sua primitiva formazione , non lo può essere certamente nel prosieguo , e particolarmente nel caso di una guerra . Quindi la legge di reclutazione non solo deve avere per iscopo la prima formazione dell'Armata , e lo rimpiazzo dei vuoti successivi , ma bensì dev'essere combinata in modo da darle la dovuta ampliazione pel tempo di guerra .

SEZIONE I.

Necessità di stabilire la Reclutazione dell' Armata di Terra sulla propria Popolazione .

Due sono i modi più spediti da reclutare l'Armata , o col denaro , o colla forza . Ciascuno di questi due modi ha i suoi inconvenienti , ma la sana ragione, l' analogia, e l'esperienza fanno preferire senza esitanza il secondo metodo al primo .

Di fatti arruollare i soldati per un dato spazio di tempo , e con una data somma di denaro detto *premio d' ingaggio* , è lo stesso che mantenere i Corpi sempre incompleti della loro forza organica , farvi regnare costantemente il vizio della diserzione , e stabilire così l' esistenza delle truppe su basi dubbie , ed inefficaci . La vita Militare , confessiamolo , è una serie continua di disagi , e di privazioni . L' uomo , che in un paese , come il nostro trova con facilità , e da per tutto i mezzi da vivere , non si arrolla spontaneamente nell' Ar-

mata, se non allorquando o i suoi costumi sregolati gli vietano il libero esercizio del suo mestiere, o allorchè questo non gli è di mezzo valevole al proprio sostentamento, come accade nelle annate di penuria. D' altronde se in tempo di pace si possono in qualche modo, e stentatamente avere delle reclute *ingaggiate* per un dato tempo, e con poco denaro, non è per altro facile, anzi è quasicchè impossibile ne' bisogni straordinarj l'averle subito, ed in grande numero, perchè non è nella natura dell' uomo l' esporsi gratuitamente, e per pochi ducati alle fatiche Militari, ed alla probabilità di una morte imminente.

La diserzione poi regna sempre fra i soldati ingaggiati per denaro. Colui, che soffre delle punizioni in un Corpo, ove mal si conduce, e vede la possibilità di aver altro denaro ascrivendosi in un altro Corpo, inclina alla diserzione, per la quale o ripiglia il suo antico mestiere sottraendosi alle perquisizioni, o passa a servire altrove, anche sotto nome mentito per un nuovo premio d' ingaggio. Le leggi Militari, è vero, danno i mezzi da arrestare e punire esemplarmente i disertori, ma così si avranno sempre degli uomini disgustati, negligenti, e facinorosi, su de' quali ci è poco da contare nel caso di una guerra.

Evvi inoltre un' altra considerazione a farsi, ed è forse la più importante. Siccome la pubblica amministrazione deve incessantemente proteggere, ed alimentare le sorgenti delle ricchezze dei particolari, che consistono nell' agricoltura, nella industria, e nel commercio, e dalle quali deriva la

prosperità dello Stato: e siccome ciò non si può ottenere, che colla osservanza delle buone leggi, proccurata, e mantenuta da un buono Esercito; così la reclutazione, ch'è il mezzo da formare, e conservare l'Armata, si deve sempre proteggere e rafforzare nella sua sorgente, vale a dire la scelta delle reclute deve cadere sulla gioventù, sulla figura, e sulla robustezza, che sono i tre elementi materiali di un Esercito florido, e vigoroso. Or questi requisiti non si possono ottenere completamente coll'arruollamento gratuito. L'esperienza ha dimostrato che le reclute ingaggiate per denaro hanno generalmente una complessione alterata dai vizj, e snervata da' piaceri, nè si possono adattare alla sobrietà, ed a' travagli penosi dell'Esercito. Di là sorgono la pigrizia, la cattiva volontà di servire, l'ingombramento degli Ospedali, e l'abitudine alla diserzione.

Per tutti questi motivi il modo di reclutare l'Armata sulla massa della Popolazione senza ingaggio, e per un ristretto periodo di tempo è sommamente preferibile a quello del denaro, e col fatto è il metodo essenziale, che adoperano oggidì tutti i Governi della terra.

Io mi riassumo.

1. I dazii s'impongono a' Popoli per la conservazione del loro governo, o sia per sostenere gli agenti, e le spese di tutt'i rami dell'amministrazione generale.

2. L'imposta personale, ovvero il peso della reclutazione deve ancora addossarsi a' Popoli, come

il mezzo da conservare l'Armata, la quale garantisce, e difende il Governo.

SEZIONE II.

Principj generali per la legge di Leva dell' Armata di Terra.

Presso i diversi Governi della terra la legge della reclutazione forzosa ha differenti denominazioni. In uno si chiama *Coscrizione*, ed in un'altro *Appello all' Armata*: chi la indica per *allistamento Militare*, e chi per *Leva*. Tutte queste voci nel fondo sono sinonimi che significano reclutazione forzosa. Noi la chiameremo *Legge di Leva* col vocabolo già ricevuto nel nostro Regno.

Essendo la *Leva* una contribuzione personale, la legge deve fra le altre cose definire la durata di questo peso, ed il tempo da imporlo.

La durata del servizio Militare dev'essere uguale per tutti qualunque sieno i Corpi a' quali passano le reclute. Nella nostra armata è stabilito per sei anni. Nè quì vale il dire, che questo periodo è breve specialmente per l'Artiglieria, e per la Cavalleria, che richieggono maggior pratica, e maggior istruzione. Noi osserviamo, che in queste truppe si ammettono gli uomini di figura vantaggiosa, e robusti. Il Cielo dunque avrà prodigato i suoi doni ad alcuni per fargli soffrire maggiormente il peso della reclutazione forzosa? Oltre a ciò è ben difettosa e malamente costituita quell' Armata, che non appresta i mezzi da rende-

re in pochi mesi i soldati atti al servizio di qualunque natura.

In quanto poi al tempo della Leva, la legge deve in ogni anno determinare il numero delle reclute bisognevoli all' Armata per lo stesso motivo, che in ogni anno si accorre a' bisogni pecuniarii del Governo.

Vi è una ragione dippiù. Le imposte, qualunque ne sia la natura, e l'applicazione allorchè si aumentano straordinariamente, o nel caso di un pericolo imminente, ispirano sempre nell' animo de'Popoli l'idea di un peso grave, e riescono perciò di difficile esecuzione. Tale appunto è la Leva forzosa. Laddove i Popoli sono abituati a dare anno per anno il loro contributo in uomini vedendo anche annualmente rientrare nel seno delle loro famiglie quelli che hanno finito il tempo del proprio servizio, non ricevono alcuna sinistra impressione, anzi si piegano agevolmente per una quota maggiore, che bisognerà nel caso di guerra.

È anche importante il fissare l' epoca precisa di ciaschedun anno nella quale si dev' eseguire la Leva: e questa deve scegliersi fra quei mesi che la presenza dei Bracciali, di cui abbonda il nostro Regno, non è assolutamente necessaria pe' lavori campestri.

Per rimovere poi lo più, che sia possibile il carattere di vessazione dalla legge di Leva, bisogna che le sue disposizioni sieno fondate sulla giustizia, e sulla pubblicità. La giustizia esige, che non vi sieno nè riguardi, nè preferenze, eccetto le necessarie esclusioni stabilite dalla legge. La

pubblicità degli atti mette ogn' Individuo, anche della classe più oscura, nel caso di conoscere tutte le operazioni di dettaglio, e di reclamare a chi conviene pei torti ricevuti.

Perciò i precetti di una bene intesa legge di Leva si dividono in tre punti di veduta, cioè

Lavoro preparatorio per la Leva,

Esecuzione della medesima,

Esame, *Ricezione*, e *spedizione delle Reclute*.

Le due prime parti si debbono affidare alle autorità locali della pubblica Amministrazione, come quelle che pronunziano su tutt'i bisogni, e su tutte le controversie Amministrative dello Stato civile. L'uomo in effetti, che nel proprio Paese dipende dalle Autorità locali per ogni specie di dazj, concorre agevolmente per la imposta personale sotto l'influenza di dette Autorità, e non delle Militari, che sono estranee a' loro rapporti sociali, nè conoscono la loro posizione domestica.

L'esame poi, la ricezione, e la spedizione delle reclute appartiene agli agenti del Ramo di Guerra, cui spetta esclusivamente di vedere se ciascuna di esse sia suscettibile del servizio Militare, se tutte formino il numero da riceversi per l'Armata, ed a quali Corpi si debbano spedire.

SEZIONE III.

Lavoro preparatorio per la Leva dell'Armata di Terra.

Il lavoro preparatorio della Leva consiste

1. *Nelle richieste numeriche ed annuali delle Reclute bisognevoli all' Armata.*

2. *Nella determinazione de' contingenti da darsi da ciascun Comune.*

3. *E nella Formazione delle liste Comunali per gli uomini da includersi o da escludersi dalla Leva.*

Le richieste annuali delle reclute bisognevoli si debbono fare dal Ministro della Guerra, avuto riguardo a' vuoti, ch' esistono ne' Corpi, a quelli che vanno a produrvi i congedabili nell' anno che corre, ed alla formazione, se debba aver luogo, de' Corpi novelli. Queste richieste non possono essere valide, se non dopo aver riportato la Sovrana sanzione.

Decretata dal Re la totalità delle Reclute da levarsi su tutto il Regno in quel dato anno, il Ministro dell' Interno assegna i contingenti da darsi da ciascun Comune, a proporzione delle proprie anime. Esso Ministro da una parte deve dar conoscenza di questa ripartizione al suo collega della Guerra, affin di emanarsi da costui gli ordini di risultamento agli agenti Militari per l'esame, ricezione, e spedizione delle reclute a' loro destini, e deve dall'altra emanare le sue istruzioni dirette all' allistamento de' giovani idonei, o nò per la leva, ed a' dettagli di esecuzione. Queste istruzioni mu-

nite dell'autorizzazione del Re, debbono anno per anno rinnovarsi e ricevere la più estesa pubblicità, acciò ogni suddito conosca le più minute operazioni, e possa reclamare ne' casi d' ingiustizia, e di false interpetrazioni.

L' età, la statura, la validità della salute, l' assenza di persecuzioni criminali, ed il celibato (che si può trasandare nel tempo di Guerra) sono le circostanze essenziali, che rendono gli uomini suscettibili della Leva.

I casi che escludono legalmente i sudditi dall' obbligo del servizio Militare, sono i seguenti:

L'età maggiore di quella prescritta dalla legge,
La bassa statura,
I difetti fisici, ed organici,
Lo stato maritale,
La persecuzione criminale,
L'unicità di figlio,
La qualità di sostegno di famiglia,
Gl' Impieghi di nomina Regia,
Ed il premio di eccellenza riportato negli esami delle Scienze, e delle belle Arti.

Altri casi particolari si affacciano talvolta, per dar l' esclusione dalla Leva, ed il Ministro dell' Interno deve valutarli nelle sue istruzioni annuali, non perdendo giammai di vista la massima, *che quanto più grande è il circolo degl'imponibili, tanto meno gravoso è il peso dell' imposizione*.

SEZIONE IV.

Esecuzione della Leva dell'Armata di Terra.

Conosciutosi dalle Autorità amministrative, e locali il numero delle reclute, che debbono fornire i rispettivi Comuni, e le istruzioni del Ministro dell' Interno, si formano le liste Comunali degl'*idonei*, e degli *esclusi*. Nella serie degli idonei si debbono comprendere senz' alcuna parzialità tutti coloro, che pe' loro requisiti possono servire nell' Esercito: e nel ruolo degli esclusi si debbono notare ad ognuno i motivi dell'esclusione.

Queste liste si debbono stampare, ed affiggere sulla porta della Camera comunale, e sugli altri luoghi principali del Paese, affinchè ognuno possa convincersi, se esistè qualche omissione fra gl'idonei, o qualche parzialità per le persone escluse, per le quali sia notorio che non militano gli addotti motivi di esclusione.

Avanti la porta del Comune si deve inoltre porre una cassetta chiusa a tre chiavi; una in potere del Sindaco, l'altra presso il Giudice del Circondario o del suo supplente, e la terza in mano del Parroco più antico. In questa cassetta ognuno potrà mettere un foglio di reclami pei detti casi di omissione, o di male esclusione, senza l'obbligo di sottoscriverli.

Dopo il periodo di otto o dieci giorni da stabilirsi per queste letture e reclami, si riuniscono il Decurionato, il Giudice, o il suo supplente, ed il detto Parroco. Il primo atto da celebrarsi con

scrupolosità e religione è la verifica di tutt'i reclami. Assicurata così la giustizia, e la certezza per quelli notati, *come idonei*, si mettono i nomi de' medesimi su di altrettante cartelline, che avvolte in forma cilindrica si versano in una urna, dalla quale se ne fa la corrispondente estrazione. Questo sorteggio si dev'eseguire dal Parroco ad una cartella alla volta, ed alla presenza delle famiglie degl'interessati, che vogliano intervenirvi. A ciascun nome si deve dare il numero d'ordine di sua estrazione, fino a che si giunge a completare la doppia quantità delle reclute da darsi: si è detto la *doppia quantità*, perchè giova aver pronti degli uomini da supplire le mancanze de'primi nominati, che evadono, o si escludono nel seguito.

Poscia tutti gl'individui su i quali ha deciso il sorteggio scortati dal Sindaco, o da un Decurione vanno nel capo luogo della Provincia, ove il consiglio Provinciale, pria di ogni altro esamina e fa giustizia a' reclami, che qualcheduno di essi possa fare contro le particolari operazioni del Comune, essendo questo consiglio di Provincia il Tribunale di appello dei consigli Comunali; per cui giova ammetterci il Procuratore Generale del Tribunale della Provincia per gl'interessi della legge.

SEZIONE V.

Esame, ricezione, e spedizione delle reclute a' Corpi dell' Armata di Terra.

Eseguito l'ultimo scrutinio de' bussolati presso il Consiglio provinciale, si deve esaminare dagli agenti della Guerra la loro idoneità al servizio: cioè l'età si comproverà cogli estratti di nascita, la statura col misurarli, la loro salute colla visita de' Professori, ed il celibato colla fede del Parroco. Dopo ciò gli stessi agenti destineranno le reclute a que' Corpi, che gli ha indicato il Ministro della Guerra.

Da quel momento le reclute destinate a marciare diventano soldati, acquistandone i relativi dritti e doveri. Sarà poi cura de' Militari il condurle alle loro destinazioni, apprestandogli per istrada i soccorsi necessari.

SEZIONE VI.

Mezzi sussidiari della Leva dell' Armata di Terra.

Non potendosi rivocare in dubbio, che la Leva è un'imposta onerosa, che gravita sulle Popolazioni, il Legislatore deve mettere a profitto tutti gli altri mezzi, che possono offrirsi pel sollievo, e diminuzione di tal peso. Questi mezzi di sussidio risiedono:

1. Nella continuazione del servizio di que' bussolati, che hanno terminato il tempo.

2. Negli arruolamenti volontarj.

3. Nella ammissione dei giovani mantenuti negli ospizj civili, e nelle altre case di pubblica beneficenza, quando arrivano all'età stabilita pel servizio Militare.

4. E nella formazione de'Corpi di Truppe estere.

Tra i bussolati, che compiono il tempo prefissogli, ve ne sono sempre di quelli, cui torna conto di continuare il servizio, come un mestiere di adozione: ed allora, oltre la promessa degli ascensi regolari, se gli deve ancora accordare un *premio di ringaggio*, giovando oltremodo di avere dei soldati anziani, che eliggono di continuare a servire.

L'arruolamento volontario si deve costantemente mantenere aperto per que' giovani, che vogliano spontaneamente decidersi alla carriera delle armi. L'esperienza mostra, che quando l'Armata è ben tenuta e presenta degli ascensi, delle prerogative, e delle ricompense, i giovani dissimpiegati, anche quelli di famiglia nobile, inclinano con preferenza al servizio Militare.

Gli ospizj e le altre case di pubblica beneficenza ove si raccolgono i projetti, ed i fanciulli poverissimi, essendo a carico di tutt'i sudditi, debbono perciò alleviare questi dal peso della reclutazione: quindi tra i giovani, ivi esistenti, i più ben formati ed adatti alle armi, allorchè giungono all'età stabilita per la Leva, debbono passare a servire ne'Corpi attivi per un determinato numero

d'anni in deduzione del totale numero di reclute, che annualmente bisognano all' Armata.

Inoltre la formazione di qualche Corpo di Truppe estere, che si suol fare da' Governi per vedute straordinarie, diminuisce ancora il peso delle reclute nazionali.

Perciò la legge di Leva deve, per appendice, statuire sulle norme da osservarsi per far concorrere i detti mezzi in sussidio della reclutazione forzosa.

CAPITOLO II.

Organico del Ramo di Guerra.

Si è detto che il Ramo di Guerra abbraccia l'insieme de'sistemi relativi alle Truppe attive, alle sedentanee, alle riserve, al Commessariato di Guerra, ed alle Dipendenze Militari. Ma per organizzare, dirigere, e conservare tale grandiosa instituzione fa di mestieri di un'autorità Suprema, e concentrica: e questa non in altri può risiedere, che nella persona del Re, rappresentata dal Ministro di Guerra, ch'è l'organo immediato delle Sovrane risoluzioni. Parleremo adunque prima della parte organica di questo Ministero, indi di quella delle Truppe attive, delle sedentanee, e delle riserve, nel seguito del Commessariato di Guerra, ed in ultimo delle Dipendenze Militari.

SEZIONE I.

Organico del Ministero di Guerra.

Per pronunziare adequatamente sulla organizzazione del Ministero di Guerra, fa d'uopo valutare i bisogni tanto ne' rapporti che ha cogli altri Dipartimenti dello Stato, quanto nell'azione, che incessantemente devè esercitare sulle Truppe, sul Commessariato di Guerra, e sulle Dipendenze Militari. Diamo un maggiore sviluppo a' queste idee.

L'Amministrazione generale, o sia il Governo di uno Stato si può definire *la somma delle azioni esercitate dagli Agenti del Governo, per accorrere a' bisogni sociali, e per far eseguire le leggi, che vi si rapportano*. Ma queste diverse azioni, atteso la loro immensità, e complicazione, non è possibile, che si affidino ad un solo dipartimento, e si riuniscano nelle mani di un solo uomo. Dunque l'amministrazione generale di uno stato si deve dividere fra più Dipartimenti detti *Ministeri* diretti ognuno da un Capo chiamato Ministro di Stato.

Le azioni separate, e continue di ciascuno di questi Ministeri di Stato, nella stretta e positiva osservanza delle Leggi stabilite, costituiscono il loro *servizio corrente*.

L'azione di tutt'i Ministri, concentrata in un *Consiglio di Ministri*, per la discussione ed esame preparatorio degli affari di maggiore importanza, avvalorata in certi casi dalle conoscenze, e dall'esperienza di una *Commissione consultiva* e portata

infine alla decisione del *Consiglio di Stato*, presieduto dal Re, appresta al Sovrano i mezzi da decidere con giustizia sulle cose dubbie, e riservate alla Suprema sanzione.

Quindi la Direzione suprema di tutte le particolari azioni de' diversi Ministeri emana dal Sovrano, e l' amministrazione esecutiva, o sia l' applicazione, e la sorveglianza superiore delle leggi stabilite, è inerente a' Ministri di Stato.

Il Dipartimento degli affari Militari, detto *Ministero di Guerra*, è incaricato di *provvedere a tutt'i bisogni Militari del Regno, e dell' Armata nel duplo interesse dello Stato, e degl' individui, e di procurare, e sorvegliare l'esecuzione delle Leggi Militari*. Dunque il Ministro di Guerra sotto l' immediata dipendenza del Re, è il Capo di una gran famiglia, ed è il Superiore amministratore della medesima ne' limiti delle leggi.

Però il Ministro della Guerra deve intervenire nei Consigli presieduti dal Sovrano: è obbligato a dare delle udienze pubbliche, e private: e talvolta deve appartarsi momentaneamente dalla sua residenza per disporre, e verificare quelle cose, che non si possono affidare agli altri: in somma deve perennemente dedicarsi, nelle proprie attribuzioni, alle cose generali della politica, e del governo, e perciò non può immergersi ne' piccioli affari, e in dettagli minuziosi di sua amministrazione. Quindi è costretto abbandonare il servizio interno del suo Ministero, la partecipazione degli ordini rituali, ed il travaglio preparatorio pe' Consigli de' Ministri, e del Re, ad un suo Delegato col tito-

lo di *sotto-Ministro*, o di *Direttore* di *Segreteria*: Oltre a ciò il Ministro di Guerra puol' essere rimosso impensatamente, ammalarsi, morire: e tuttochè non sia difficile il trovare un soggetto idoneo, che subito lo rimpiazzi, pure la natura degli affari Militari è tanto estesa, così complicata, che il solo tempo, una lunga pratica, ed un' applicazione assidua possono rendere il nuovo Ministro padrone di tutt' i sistemi, e metterlo al fatto degli antecedenti, e delle difficoltà, che li accompagnano. È dunque nell'interesse dello Stato il dare a' Ministri, e particolarmente a quello della Guerra, che ordinariamente assume pure il Ministero di Marina, un Coadjutore, che subordinatamente a' suoi ordini s' incarichi del dettaglio interno della Segreteria, e possa ancora supplire al Ministro ne'casi di assenza, di malattia, o di morte.

In oltre nel Ministero di Guerra, come in ogni altra grande istituzione, necessita un officio separato, e distinto, nel quale, come in un centro di moto si riuniscono tutte le carte e dal quale si spedisca tutta la corrispondenza. Questo ufficio, che si può chiamare il *Segretariato del Ministero*, dev' essere sotto la immediata dipendenza del Ministro e del Direttore.

La trattativa poi degli affari giova, che si ripartisca fra due dipartimenti, uno cioè pel *Comando*, o sia *Personale*, e l'altro per l' *Amministrazione*, o sia *Materiale*, analogamente all' indole delle materie Militari. Questi due Dipartimenti debbono essere sotto la speciale direzione, sorveglianza e responsabilità di due *Capi di Ripartimento*, a' qua-

li dandosi delle grandi obbligazioni e fatiche, debbono per conseguenza accordarsi dei proporzionati emolumenti, ed onorificenze.

Ciascuno di questi due Dipartimenti si deve suddividere in *Sezioni*, o *carichi*, ordinati in ragione delle diverse materie da trattarsi.

In fine a questi carichi debbonsi assegnare degli Uffiziali per lo dissimpegno della scrittura di ogni genere, e forma. A costoro è ancor necessario mostrare una prospettiva di ascensi, secondo la loro abilità, condotta, ed assiduità nel travaglio. Il loro numero graduale viene indicato dall' esperienza, e dal modo, col quale le leggi mettono l'azione del Ministro in esercizio sulle Truppe, sul Commessariato di Guerra, e sulle dipendenze.

Premesso tutto ciò noi ci limiteremo ad accennare sommariamente le materie inerenti al Segretariato, al dipartimento del Comando, ed a quello dell'Amministrazione, ripartendole ne' Carichi rispettivi.

Segretariato.

1. *Carico* — Personale del Ministero. Ricezione di tutt' i plichi, e suppliche individuali. Protocollo, e distribuzione giornaliera delle carte ai due Dipartimenti. Idem de' Decreti Reali da trasmettersi a' Dipartimenti per copia conforme. Spedizione della corrispondenza formata, e chiusa de' Dipartimenti.

2. *Carico* — Riunione, e deposito delle Leggi, Regolamenti, Decreti, e Circolari di massima. Archivio generale di conservazione.

Ripartimento del Comando *o sia del* Personale.

1. *Carico* — Ordini del giorno. Diramazione della parola d'Ordine. Ripartizione, movimenti delle Truppe. Operazioni Militari per l' istruzione, servizio, ed urgenze locali. Trasporti del Treno. Formazione degli stati generali, e parziali della forza dell' Esercito, e delle stazioni dei Corpi.

2. *Carico* — Militari, Cappellani, e Chirurghi addetti a'Corpi attivi, e sedentanei. Attivazione delle riserve. Comandi Territoriali di Napoli e Sicilia, comprese le Piazze, ed i Forti. Militari isolati di ogni grado e classe addetti alle Commissioni speciali, o senza destino. Collegio, e scuole Militari.

3. *Carico* — Reclutazione. Affari di disciplina, e di giustizia. Contenzioso giudiziario Militare.

4. *Carico* — Matrimonii. Pensioni di ritiro, e Vedovili. Soccorsi agli Orfani. Ricompense straordinarie.

Ripartimento dell' Amministrazione, *o sia del* Materiale.

1. *Carico* — Soldo e Prest cogli accessorj, ed indennità di ogni specie. Riviste, Rassegne, e Matricole. Contabilità interne de'Corpi, e delle Commissioni amministrative.

2. *Carico* — Amministrazione, e contabilità delle opere del Genio, Arsenali, Fonderie, Fabbriche di armi, e di proiettili, e Sale di conser-

vazione. Costruzione, acquisto, e distribuzione delle macchine, e delle munizioni da guerra.

3. *Carico* — Sussistenze ordinarie d'ogni genere. Provviste di Riserva, ed approvisionamenti de'Forti. Ospedali. Amministrazione dell' Orfanotrofio Militare. Rimonte degli animali bisognevoli, e vendita di quelli inutilizzati.

4. *Carico* — Vestiario. Cuojame. Bardatura. Tendaggio. Letti, Utensilii, e Combustibili de'Corpi di Guardia, de'Forti, e delle prigioni Militari. Trasporti in denaro per terra, e per mare.

Il Regolamento poi pel servizio interno del Ministero è nella diretta facoltà del Ministro. Col medesimo si deve principalmente curare la ricezione, ed il protocollo delle carte, la trattativa degli affari, e la corrispondenza di risultamento; si deve ancora determinare l'orario pe' giorni di lavoro, secondo le stagioni, e conservare la dovuta disciplina, e polizia fra tutti gl' Impiegati.

S E Z I O N E II.

Organico delle Truppe attive di Terra.

Si è già detto che non potendosi impiegare le truppe attive di terra per la loro totalità, nello stesso locale, e co' stessi mezzi, è necessario stabilire la specie, e le forme delle loro principali porzioni, affinchè possano servire e separate e riunite, come lo richiede il bisogno.

La *specie* si rapporta all' uso particolare cui si destinano le diverse Truppe, come la Fanteria,

che serve a piedi, la Cavalleria, che opera a cavallo ec. ec. Le diverse specie di Truppe si chiamano *arme*: e fra queste le più numerose si suddividono in parti isolate, ma pronte però a riunirsi, ed agire di concerto. Queste porzioni si dicono *Reggimenti* o *Corpi* in generale.

La *forma* poi di ciascun Corpo consiste nella forza numerica e gerarchica, che si determina in proporzione degli obblighi, degli usi, a'quali si adibiscono, e sulle possibilità di destinarli ove più ove meno, per le urgenze locali. Perciò i Corpi ancor essi si suddividono in *battaglioni* o *divisioni*, e queste in *compagnie* per le truppe a piedi, ed in *squadroni* per quelle a cavallo. In oltre a ciasciun Corpo, e sue frazioni si assegnano lo *Stato maggiore*, e lo *Stato minore* composti di uffiziali superiori cogli ajutanti pel comando del Corpo, de' battaglioni, o divisioni, il Quartier mastro per l'amministrazione, e contabilità interna, i Cappellani per gli esercizj di religione, i Chirurgi per la cura delle infermità e delle ferite, i forieri per la scrittura generale del Corpo, i musicanti, gli armieri, i sartori, i calzolaj, i sellai ec. ec.

Come però nel meccanismo di qualunque macchina complicata le ruote debbano essere in perfetta armonia riguardo al loro numero, e movimenti, acciò non esistano nè superfluità, nè mancanze, e non ne nascano degli attriti, così le diverse arme debbono essere proporzionate fra loro e nella forza, e nelle loro particolari azioni, dalle quali risulta l'azione cumulativa dell'Esercito.

Per l'attuale tattica delle Armate a sei pos-

sonsi ridurre le differenti specie di Truppe attive di terra, o sieno le *arme* cioè la *Fanteria*, la *Cavalleria*, l'*Artiglieria*, il *Genio*, la *Gendarmeria*, ed il *Treno*. Definiamo l'indole di ognuna di queste Arme.

La *Fanteria* è stata e sarà sempre la base essenziale di qualunque Armata, comecchè la più utile, e la più necessaria: per cui le Truppe a piedi si considerano come il *nervo* degli Eserciti. Di fatti i soldati a piedi sono nel caso di portarsi da pertutto: essi combattono nelle pianure, nelle montagne, nelle vallate: disputano il terreno nel passaggio de' fiumi, ne' defilati, difendono dalle aggressioni, o attaccano i luoghi fortificati dalla natura, e dall'arte. Ordinariamente le Truppe di Fanteria si distinguono in *Truppe* di *linea*, ed in *Truppe leggiere*. Le prime si formano co' soldati più robusti, i quali si vestono con abiti regolari, ed adoperano fucili lunghi armati di bajonette. Le Truppe leggiere si compongono degli uomini più snelli, e più giovani, i quali indossano giacche corte, e si armano di carabine. La Fanteria di linea agisce come centro, e base dell'ordine di battaglia: e la leggiera si dissemina, a guisa di cacciatori, a'fianchi, in avanti, ed indietro alla linea di combattimento.

Dopo l'arma di Fanteria si annovera quella della *Cavalleria*. Essa è buona eminentemente pe'colpi di mano, ch'esigono una somma celerità di operazioni, per perseguitare l'inimico in dirotta, e per sostenere la retroguardia dell'Esercito nel caso di una ritirata. L'arma della Cavalleria anche essa si distin-

gue in *Cavalleria pesante*, ed in *Cavalleria leggiera*. Per soldati della Cavalleria pesante detti altrimenti *Dragoni* si scelgono gli uomini più alti, i quali montano i cavalli grandi, e sono ordinariamente armati di fucili, perchè nelle occorrenze possono ancora fare il servizio a piedi. I soldati della Cavalleria leggiera hanno i cavalli più piccoli, e più agili, per servire con maggiore rapidità e successo.

Viene in seguito l'arma di Artiglieria che si compone di soldati addetti al servizio de'cannoni, degli obici, de' mortari o in campagna rasa, o nei luoghi fortificati. Quest'arma è essenzialmente utile nell' attual modo di combattere, perchè accresce in grado superiore i mezzi di offesa, e di difesa di un Corpo di Truppa, o di un sistema di fortezze. Qualche volta una porzione di artiglieri si destina, per agire a cavallo coi piccioli *pezzi*, contro l'inimico all' impensata, e quasicchè per sorpresa. Oltre a ciò si assegnano all'Artiglieria, come sue immediate emanazioni, delle compagnie di artefici destinati esclusivamente alla costruzione, e riparazione delle armi da fuoco, e da taglio, dei projettili, dei giuochi d'armi, e delle macchine da guerra.

L' arma del *Genio* è formata dagl'Ingegnieri Militari, impiegati per la fabbrica, e conservazione delle caserme pe'soldati, degli alloggi per gli Uffiziali, e di ogni altra specie di edifizj Militari, delle strade Militari rotabili, delle fortezze, dei ridotti, de' ponti volanti, ed instantanei, e delle opere esteriori dirette a difendere, o assediare una piazza chiusa, o un Campo trincerato ec. ec. Perciò a quest'arma si attacca il Corpo di *Zappatori-*

Minatori, per eseguire i lavori materiali di terra, de'ponti, delle strade ec. ec. sotto la direzione, e comando degl'Ingegnieri Militari.

L'arma della Gendarmeria è istituita essenzialmente pei servizii della polizia ordinaria, della giudiziaria, e dell'amministrativa: quindi i gendarmi sono diretti alla persecuzione delle comitive armate, alla sicurezza delle strade pubbliche, alla custodia delle Prigioni, a vegliare su i vagabondi, sugli accattoni e sulle persone sospette, ad assistere alle fiere, ad a' mercati, a scortare i procacci ed i detenuti, a sorprendere i controbandi, ad arrestare i disertori, a coadjuvare in fine, ed assistere le rispettive autorità della Polizia Generale, della Giustizia ordinaria, e dell'Amministrazione pubblica nell'esercizio delle loro funzioni. Perciò la Gendarmeria si forma di uomini a cavallo, ed a piedi, distribuiti in picciole brigate ne' capi luoghi delle provincie, de'distretti, e de' circondarj, e pronte a riunirsi in numero maggiore, e portarsi sollecitamente ove l'urgenza lo richiede. I gendarmi in tempo di pace s'impiegano ancora momentaneamente, ed in caso di sommo bisogno, come un supplemento alle Truppe regolari: e nel tempo di guerra se ne assegna una porzione all'Armata attiva, per la custodia e trasporto de' prigionieri, per la polizia de' Campi, e per tutti gli altri servizii, cui giova meglio destinar costoro, che distrarre le altre Truppe da' combattimenti. Per tutti questi motivi la Gendarmeria costituisce un'arma a parte, abbenchè per la sua composizione non sia, che Truppa di Fanteria, e di Cavalleria.

E l' arma del *Treno* è quella unione di uomini montati con cavalli, o con muli, che si destinano al trasporto de' pezzi di Artiglieria co' loro corredi, delle macchine e munizioni da guerra, de' letti, e di ogni altra specie di equipaggi Militari. Quindi è, che in tempo di guerra se ne assegna una porzione al servizio esclusivo dell'Artiglieria.

Stabilite così le diverse porzioni di Truppe, che debbono formare l'insieme di un'Armat' attiva colle dovute proporzioni, oltre i mezzi di amministrarle, di cui si parlerà a suo luogo, si deve pensare a quelli di conservare la gerarchia, la tenuta, l'istruzione, la disciplina, e la giustizia, non che a quelli d' impiegarle o nelle guarnigioni in tempo di pace o ne' combattimenti nel caso di guerra.

I mezzi da conservare la gerarchia, la tenuta ec. ec. delle Truppe risiedono negli uffiziali, e ne' sotto-uffiziali de' Corpi sopra de' quali si destinano i *Generali* di *Brigate*, composte dall'unione di due Reggimenti della stessa arma, e di *Generali* di *Divisioni*, formate da due o più Brigate della medesima arma, i quali assumono ben anche l' incarico d' *Ispettori* delle proprie divisioni.

I mezzi da impiegare le Truppe nelle guarnigioni e nelle piazze chiuse nell' interno del Regno, appartengono a' Comandi delle provincie, e delle piazze, ciascuno di essi prescrive il servizio che debbono prestare le Truppe stazionate nella estensione territoriale del loro Comando.

Ed i mezzi da destinare i Corpi pei combattimenti, scegliendo le opportune posizioni, e mano-

vrando co'principii della tattica, e colle risorse del Genio, e delle circostanze fortuite, sono nell'autorità del Generale, che comanda in campagna quel dato Corpo di Armata.

Questa doppia facoltà di Comando territoriale, e di Comando e d'Ispezione interna de'Corpi, si riunisce nell'autorità di un *Comando Generale dell'Armata*, il quale assistito da uno *stato Maggiore* per le operazioni e movimenti Militari, dispone di tutti gli oggetti, che rientrano nella linea del Comando, promuove e sorveglia superiormente l'esecuzione della parte amministrativa, sotto l'immediata dipendenza, in ambi i casi, del Ministro di Guerra ch'è l'organo de' voleri del Re. Sarà bene addire al Comando Generale dell'Armata il Corpo Topografico, il quale è composto di scelti Uffiziali, d'Incisori, e di Disegnatori, pei lavori geodesici, per la progezione delle carte Topografiche, Idrografiche e Militari, per le memorie scientifiche del mestiere ec. ec.

Il *Collegio Militare*, nel quale si educano, e s'istruiscono i giovinetti, figli di Uffiziali, e di nobile estrazione, da passare previo esame ne' Corpi facoltativi, e le *scuole Militari* pe' figli de'sotto-Uffiziali, e de'Paesani benemeriti, debbono ancor essi appartenere al Comando suddetto. Co'loro organici si deve provvedere a quel corso d'insegnamento, ed a que'mezzi d'istruzione, che conducono a formare degli eccellenti Uffiziali, e sotto-Uffiziali dell'Esercito.

A parte poi delle naturali divisioni di un'Esercito attivo nelle suddette sei Arme, colle appendici dello Stato Maggiore, del Corpo Topografico, e

degli instituti di educazione Militare, ordinariamente dei Corpi di differenti arme si riuniscono per la custodia della famiglia Reale, e pei servizii più dilicati, e di maggiore entità, che necessitano nella metropoli, ove si centralizzano tutt'i rami del Governo. Queste riunioni di Truppe si chiamano *Corpi* della *Guardia Reale* (1), per distinguerli dalle altre Truppe attive, che si denominano *Corpi della Linea*. Perciò nei Corpi della Guardia Reale destinati a funzioni tanto distinte, ed importanti, non si ammettono che i Militari di condotta, e valore sperimentato, a'quali si danno maggiori onorificenze, ed emolumenti non solo pel servizio particolare, che prestano, ma bensì come un premio a'lunghi, e fedeli servizj. Ciò per altro non impedisce, che i Corpi della Guardia Reale non debbono alternare con quelli della Linea per gli oggetti generali del servizio Militare, e non siano ancor essi i primi ad uscir in Campagna.

---

(1) *Oltre questi Corpi di Guardia Reale sogliono stabilirsi quelli di* Casa Reale, *come sono presso di noi le* Guardie del Corpo, *gli* Alabardieri, *e la Compagnia* Polizia del Real Palazzo. *Questi Corpi sono formati, o di nobili, o di vecchi soldati sotto la dipendenza diretta del Re pel servizio interno dei Siti Reali.*

SEZIONE III.

Organico delle Truppe sedentanee di Terra.

Cinque sono le diverse specie di Truppe sedentanee di Terra, che possono aver luogo nel Regno delle due Sicilie, cioè gl' *Invalidi*, i *Veterani*, gli *Artiglieri Veterani*, gli *Artiglieri Littorali*, e le *Compagnie* di *Dotazione* delle *Isole*.

Invalidi.

La *casa degl' Invalidi* è destinata pel riposo, e sussistenza de' vecchi e benemeriti soldati, resi inabili a procacciarsi il vitto o per vecchiezza, o per ferite riportate in azione.

Questo Corpo, abbenchè non sia tenuto ad alcun servizio, pure deve riguardarsi, come il primo dell'Armata, dacchè si compone di quei fedeli, ed antichi soldati, i quali hanno prodigato il loro sangue, ed i loro lunghissimi travagli al sostegno del Trono, e dello Stato. Perciò le cure del Governo debbono rivolgersi a dare a costoro un' onorata tranquilla ed agiata esistenza, non solo per la gratitudine, che si deve ai veri difensori del paese, ma bensì per servire di specchio, e di sprone alle virtuose azioni de' giovani Militari.

Siccome le circostanze di età, acciacchi, e ferite non si possono sottoporre a calcolo determinato, così l' oganizzazione degl' Invalidi non si può poggiare su forme regolari, e costanti. Quin-

di tutto il Corpo si deve ripartire in diverse frazioni, ove si assegnano gl' Invalidi per numero, e per gradi man mano, che escono dagli altri Corpi, facendo però che ciascuna di queste frazioni sia comandata, ed amministrata da un Ufziale, e tutte sieno sotto gli ordini, e direzione di un Comandante.

Veterani.

Il *Corpo de' Veterani* si forma co' Militari, che dopo un lungo, ed esatto servire se non possono più agire attivamente, sono buoni però pei servizii sedentanei a piedi.

Quindi l' organizzazione de' medesimi in Battaglioni, e Compagnie deve sempre lasciare una latitudine o per accrescerli senza inconvenienti in caso di affluenza straordinaria dalle Truppe attive, o per diminuirle nel caso di uscite numerose per congedi, passaggi al ritiro, ed agl' Invalidi.

Si comprende già che nella organizzazione dei Veterani non si deve perdere di mira la linea gerarchica pel loro comando ed ammistrazione, come per qualunque altro Corpo di Truppe.

Artiglieri Veterani.

L' istituzione degli *Artiglieri Veterani* ha luogo per le istesse ragioni additate pei Veterani, colla sola differenza, che in questi piombano tutt' i Militari a piedi, ed a cavallo, che possono prestare tuttavia un servizio sedentaneo di armi, e

nei primi s' intromettono esclusivamente quelli dell' Artiglieria attiva : giovando, che coloro i quali hanno servito per molto tempo in quest' arma, e nelle sue dipendenze, continuino nella loro avanzata età ad impiegarsi nei servizj di simile natura, ma meno faticosi. Perciò gli Artiglieri Veterani si conservano in Corpo separato, per ajuto degli Artiglieri attivi, ordinariamente alla custodia delle polveriste, delle batterie le meno esposte, degli arsenali, delle Sale d' armi ec. ec.

Premesso ciò la loro organizzazione interna deve rapportarsi al loro numero eventuale, ed in quanto al Comando è bene che dipendano da' più vicini superiori dell' Artiglieria attiva.

Artiglieri Littorali.

Un Regno, come quello delle due Sicilie, bagnato dal mare nella maggior parte di sua circonferenza, ha bisogno pel caso di una guerra marittima di molti artiglieri pel servizio delle batterie da stabilirsi nella estensione del suo Littorale. E poichè un artigliere non si forma coll'opera di pochi giorni, e d'altronde l' Artiglieria attiva in tempo di guerra si deve destinare per le piazze d' importanza, e pei Corpi, che marciano in Campagna, è quindi di sommo vantaggio lo stabilire delle picciole squadre, o riunioni di artiglieri Littorali, scegliendoli fra i giovani adattati di quei paesi, ove gioverà armare delle Batterie occasionali. Questi artiglieri Littorali non debbono avere che l' istruzione elementare del maneggio

e servizio dei *Pezzi*, onde avvalersene in un bisogno. Perciò gli artiglieri Littorali si mettono sotto la dipendenza degli Uffiziali di Artiglieria attiva, o veterana, e se gli dà una picciola gratificazione pel tempo, che sono chiamati all' istruzione, ad oggetto d' indennizzarli del profitto, che vengono a perdere de' proprj travagli ordinarj.

Gli artiglieri Littorali possono ancora ne' casi di urgenza riunirsi nelle piazze vicine, e supplire momentaneamente al servizio degli artiglieri attivi.

Compagnie di dotazione delle Isole.

Intorno al nostro Regno sono sparse diverse isolette, come Procida, Ischia, Capri, Favignana, Marettimo ec. ec., ove è necessario mettere una forza permanente per la custodia de' servi di pena, e per respingere le incursioni de' pirati; perciò ad oggetto di non suddividere le Truppe regolari istituite pe' bisogni più urgenti, e per la guerra, si assegnano alle dette Isole delle *Compagnie* di *dotazione*. In ciascuna di esse si arrollano i naturali del Paese, i quali dissimpegnano gl' indicati servizj locali, e quindi godono di un soldo determinato, e delle ricompense straordinarie, e sono ammessi al beneficio degl' Invalidi, ed alle pensioni di Ritiro, come le altre Truppe dell' Armata.

In ogni Compagnia di Dotazione si debbono stabilire i corrispondenti Uffiziali, e sotto-Uffiziali pel servizio, ed amministrazione interna, in proporzione del numero de' soldati. Giova però, che

il Comando di queste si affidi agli antichi Uffiziali dell' Armata preferendo quelli dello stesso Paese, o dei più vicini.

SEZIONE IV.

Organico delle Truppe di Riserva dell' Armata di Terra.

Le *Truppe di Riserva* consistono ne' parziali arruolamenti degli uomini robusti, e di età corrispondente, pronti ad impiegarsi nel proprio Paese per le urgenze locali, ed a servire ancora nell'interno del Regno, come Riserva dei Corpi attivi marciati in Campagna. A questa specie di Truppe si dà il nome di *Milizie Provinciali*, o *Civiche*, *Guardie di sicurezza* ec. ec. secondo l' estensione del Territorio per le quali si stabiliscono.

Ne' Regni non di prim'ordine come il nostro, le Milizie di Riserva si compongono di soli soldati di Fanteria: negli altri poi di maggiore consistenza, si aggiungono soldati a cavallo. Perciò la loro organizzazione siegue le leggi stabilite rispettivamente per la Fanteria, e per la Cavalleria attiva.

Però queste Milizie si debbono formare armate, ed adoperare nell' assoluta deficienza delle Truppe regolari, ne' bisogni esterni, come nello scioglimento dell'Armat'attiva, nella minaccia di una invasione imminente ec. ec. All' infuori di questi casi straordinarj, i Governi debbono essere ben cauti a formare un Corpo di Milizie di Riserva, armandolo, ed impiegandolo senza necessità pre-

cisa tantoppiù che in fatto di economia politica è che per ogni soldato si tolgono due braccia dal travaglio industriale, e si accresce a proporzione il peso delle Imposte. Nè poi convien dire, che ogni suddito è obbligato difendere il suo Re, la sua Religione, il suo paese, percui la istituzione delle Truppe di Riserva non deve riguardarsi come un peso. Il Re, la Religione, la Patria, sono, io lo sento, degli altari molto sacri, cui ognuno è tenuto tributare degl' incensi, de'sacrificj. Tutti però siamo sudditi: ma tutti però siamo uomini, accompagnati dalle passioni, e dagl' interessi privati: tutti, ed eminentemente i giovani, corriamo appresso le novità, e siamo suscettibili delle impressioni, che producono le idealità, ed i sofismi sotto la fallace apparenza del perfezionamento. Io quindi mi astengo dall'entrare in altre particolarità, perchè è troppo fresca la funesta esperienza che facemmo delle nostre Milizie di riserva nelle vertigini del 1820: soltanto mi limito ad osservare che si oppone alla sana Logica, ed alla convinzione de' fatti antecedenti, lo spargere sulla superficie del Regno dei paesani armati senza un bisogno pressante, e senza un interesse generale, qual' è l' invasione dell' inimico, e la presenza di un sommo pericolo.

Essendo dunque l'Organizzazione delle Milizie di riserva applicabile ai soli casi di straordinaria urgenza, è facile lo stabilirla sul momento, secondo le circostanze, e i bisogni locali, avendo sempre in mira di destinarvi i giovani impiegati, i proprietarj onesti, e bene intenzionati, da' qua-

li soltanto si possono sperare dei travagli straordinarj, de'dispendj, e de'sagrificj pel bene comune dello Stato, nel quale costoro hanno un interesse primario, e diretto.

SEZIONE V.

Organico del Commessariato di Guerra.

Il *Commessariato di Guerra* essendo un Corpo Fiscale Militare, dedicato per propria istituzione al servizio amministrativo dell'Armata, si deve perciò organizzare in modo che i suoi Componenti sparsi nelle grandi guarnigioni, ne'capi luoghi delle Provincie, e nelle Piazze di prim'ordine adempiano ognuno ai loro doveri, e possano ancora assegnarsene il numero bisognevole per le Truppe, ch'escano in Campagna. Per far ciò è necessario conoscere le incombenze, e le obbligazioni di tutti gl'Individui di questo Corpo, in rapporto ai bisogni del personale, e del materiale delle Truppe, e degli stabilimenti Militari.

Il Capo naturale del Commessariato di Guerra è l'Intendente Generale dell'Esercito, ed i suoi Membri per l'indole delle loro funzioni debbono occupare due gradi distinti fra loro, quello cioè di *Ordinatori*, e l'altro di *Commessarj di Guerra*.

Gli *Ordinatori* nell'interno del Regno coprono i posti di Vice-Intendenti Militari, e sono i membri ordinarj della Giunta Generale de'Contratti Militari; ispezionano, e verificano superiormente i servizj amministrativi, e le Contabilità de'diversi

Rami del Materiale; si destinano straordinariamente, per rettificare l'amministrazione, e la contabilità interna de'Corpi, o da se soli, o prestando la loro opera presso i Generali Ispettori. In tempo di guerra poi sono gl'*Intendenti Militari* dei Corpi di Armata marciati in Campagna.

I Commessarj di Guerra, oltre della diretta sorveglianza, e presenza che debbono prestare sulla ricezione, e di ogni altro articolo del materiale, hanno ancora il servizio delle Riviste mensuali de'Corpi di Truppa, degli Uffiziali isolati, e degl' Impiegati di ogni rango, che sono le basi uniche e certe di tutte le spettanze Militari. In fine esercitano le funzioni di *Commessarj del Re* nelle amministrazioni interne de'Corpi, nelle dipendenze della Guerra, e nelle Commissioni Amministrative straordinarie.

Con queste vedute dunque il Legislatore potrà determinare il numero degli Ordinatori, e dei Commessarj da formare il Corpo Amministrativo Militare.

SEZIONE VI.

Organico delle Dipendenze della Guerra.

Le *Dipendenze della Guerra*, come si è osservato, sono quelle Corporazioni, che se non fanno il servizio di Armi, sono però necessarie pel *mantenimento*, e per l'*azione* dell' Armata. Queste Corporazioni sono

1. *L' Intendenza Generale dell' Esercito*,

2. *Le Vice-Intendenze Militari*,

3. *Gli Ospedali Militari permanenti*, *ed eventuali*,

4. *La Commissione di Rimonta*,

5. *Quelle del Vestiario*, *del Cuojame*, *della Bardatura*, *del Casermaggio*, *e degli oggetti di accampamento*.

6. *Ed ogni altra Commissione Amministrativa*, *che si possa istallare straordinariamente per un servizio particolare dell' Armata*. (1)

Ne' seguenti Capitoli della *Gerarchia*, e degli *Ascensi* tratteremo della necessità, e della conservazione graduale degl' Individui, che debbono appartenere a queste Dipendenze. Parliamo ora del loro *Organico*.

Organico dell' Intendenza Generale dell' Esercito.

L' *Intendenza Generale dell' Esercito* è la prima, e la più essenziale Dipendenza permanente del Ramo di Guerra. Essa deve trarre gli ordinativi di pagamento di ogni spesa militare sulle diverse casse

---

(1) Le Forge, le Fonderie, le Fabbriche d' armi, gli Arsenali ec. ec. *sono per loro stesse delle Dipendenze Amministrative*; *ma come per la natura delle loro incombenze debbono dipendere dal Ramo di Artiglieria*, *così non si annoverano fra le Dipendenze principali della Guerra in quanto all' Organico dei rispettivi Artefici*, *de' quali però si deve tener conto nella organizzazione complessiva di tutta l' Arma di Artiglieria*.

della Tesoreria Generale, e deve poi verificare le contabilità provisorie, e le giustificative dei diversi Appaltatori, delle differenti Commissioni Amministrative, e delle altre Dipendenze, per passarle poi alla finale revisione, ed acclaramento della Gran Corte de' Conti.

In oltre l'Intendenza Generale conserva, e rettifica annualmente per mezzo dei suoi Impiegati, e del Commessariato di Guerra, gl' Inventarj di tutto ciò che viene acquistato, si possiede, e si distribuisce dal Dipartimento della Guerra, come sono le armi da fuoco, e da taglio, i projettili, i giuochi di armi, le Macchine, e le Munizioni da guerra, i differenti articoli di approvisionamenti, gli Edificj Militari, il Mobilio degli Ospedali, gli effetti di casermaggio, di vestiario, cuojame, e bardatura ec. ec.

Perciò l' Intendenza dissimpegnando delle sue moltiplici, ed estese funzioni, ha bisogno d'Impiegati idonei, ed adattati a questi generi di lavoro: e l' Organico graduale de' medesimi si determina sulla somma di dette incombenze, e coll'esperienza già fattane.

Gli Uffiziali della Intendenza Generale, posti sotto gli ordini immediati, e sotto la direzione del loro capo, ch'è l' Intendente Generale, formando una Corporazione separata, debbono perciò avere una *Gerarchia* appropriata alla natura de' loro doveri, e le regole degli *ascensi* per conservare la gerarchia. A suo luogo si parlerà di questi due Rami di loro legislazione.

Organico delle Vice-Intendenze Militari.

Le Vice-Intendenze Militari del nostro Esercito si stabiliscono in Sicilia, ove per la distanza de' Ministri, e per l'andamento della pubblica amministrazione di quell'Isola, l'azione della Intendenza Generale sarebbe inefficace, ed inceppata dagli ostacoli locali. Perciò le Vice-Intendenze si formano colà per la speditezza degli affari, e pel migliore accerto del servizio amministrativo della Guerra, considerandosi però, come emanazioni dell'Intendenza Generale.

A queste Vice-Intendenze si assegnano degl' Impiegati, i quali si distaccano da quelli dell'Intendenza, co' quali alterna per gli ascensi. L' esperienza, e la mole degli affari loro affidati indicano l'organico graduale di quest' Impiegati.

Organico degli Ospedali Militari.

Gli Ospedali Militari sono instituiti, per curare le malattie, e le ferite de'Militari di ogni grado: e comecchè non si può determinare con certezza il numero degl'Infermi che si possono ammettere in detti Stabilimenti, nè la durata precisa di loro guarigione, e l'epoca della loro morte, gli Ospedali così si distinguono in *permanenti*, ed *eventuali*.

Gli *Ospedali permanenti* sono quelli che s'istallano nelle Piazze d'importanza, e nelle guarnigioni di molto numero.

Gli *Ospedali eventuali* si formano ne' bisogni straordinarj, come sono l'affluenza maggiore di ammalati per morbi contagiosi, o per accrescimento di Truppe, la riunione de' Corpi in que' luoghi, ove non esistono Ospedali permanenti ec. ec. cessati questi bisogni si disciolgono.

Per organizzare il personale degli Ospedali Militari tanto *permanenti*, che *eventuali*, è necessario analizzare i bisogni degli ammalati, che si rapportano agli oggetti seguenti:

1. Il Comando e la Disciplina interna, che si affida agli Uffiziali Militari scelti nell' Armata.

2. Gli Esercizii regolari di Religione, e l' assistenza de' moribondi, pe' quali bisognano i Cappellani.

3. Le cure delle infermità, e ferite, per le quali si destinano i Medici, ed i Chirurgi.

4. La somministrazione de' medicamenti, che appartiene ai Farmacisti,

5. E l' assistenza degli ammalati, e la polizia del locale, per le quali si assegnano i Servienti.

Gli Uffiziali Comandanti degli Ospedali Militari si nominano fra quelli di età matura, e di sperimentata idoneità per questo genere di servizio. Se da una parte è necessario, che in mezzo a' soldati, ovunque si trovino, regni la Disciplina, e la Polizia interna, per essi poi, quando si ammalano, il Comando deve uscire dalle usuali regole di rigore, e deve essenzialmente occuparsi di tutte le particolarità del Servizio Ospedaliero, che tanto interessano la vita preziosa di quelli esseri, che si consacrano alla difesa del Trono, e dello Stato.

Per Cappellani degli Ospedali Militari si debbono presceglier que' Sacerdoti dotati di somma pazienza, e carità paterna, giacchè costoro, oltre i doveri ordinarii del loro Sacro Ministero, hanno l'obbligo delle confessioni, e dell' assistenza spirituale agl' Infermi negli ultimi periodi di loro vita, cosa che frequentemente accade negli Ospedali più, che ne' quartieri.

La necessità di assegnare agli Ospedali Militari per Medici, Chirurgi, e Farmacisti i più accreditati, ed intelligenti di queste professioni, si comprende da se stessa senza commenti, quando per poco si riflette, che un Militare al momento, che si ammala, passa nell' Ospedale, ed è là ove si curano le sue malattie, e ferite, con casi più variati, che pei paesani, atteso le fatiche ed i trapazzi inerenti alla condizione, ed alla natura del servizio Militare.

Per la scrittura degli Ospedali Militari si assegnano poch' Impiegati in ragione del numero presuntivo degl' infermi, che ciascun locale può contenere. Quest' Impiegati, formando anch' essi una Corporazione debbono avere una Gerarchia, e le norme de' loro ascensi, del che si parlerà a suo luogo.

In fine a parte del Personale bisognevole, allorchè si organizza un' Ospedale Militare, bisogna pure pensare al modo di somministrargli i letti, gli utensilii, il vitto, i medicamenti, i combustibili ec. ec.; oggetti tutti che rientrano nella Parte Amministrativa.

Organico della Commessione di Rimonta.

La *Commissione di Rimonta* è stabilita per provvedere l' Armata de' cavalli, e muli bisognevoli, e per vendere a profitto dell' Erario quelli, che mano mano s' inutilizzano.

Due o tre Uffiziali bastano per questa Corporazione Amministrativa: la loro Gerarchia, ed ascensi non hanno luogo, che colla massa di tutti gli Uffiziali sciolti, da' quali si scelgono, e si commissionano temporaneamente i più idonei, e suscettibili del Servizio delle Rimonte, giovando che si prendano fra coloro che hanno servito nella Cavalleria; ed ecco il perchè non si può prescrivere il loro grado. Difatti altro è servire a cavallo, altro è il conoscere perfettamente la struttura, l'età, i difetti organici, e la buona qualità degli animali, la condizione, e riuscita delle razze del Regno ec. ec.; in somma l' *Uffiziale di Cavalleria* è tutto diverso dal *Rimontista*.

Alla Giunta di Rimonta nelle occorrenze e pei suoi bisogni straordinarj si attaccano degli Uffiziali subalterni, ed anche dei sotto-Uffiziali di Cavalleria, *per condurre le Rocchie*, vegliare su i pascoli, assistere alle ricezioni, e distribuzioni degli animali ec. ec.

Organico delle Commissioni di Vestiario, Cuojame, Bardatura, Casermaggio, Oggetti di accampamento ec. ec.

Allorchè pel miglior accerto del Servizio Militare, e degl' interessi dello Stato, si giudica di togliere i dettagli di Costruzione, e di Amministrazione dei suddetti articoli dalle Truppe, che pur troppo hanno da fare, particolarmente in tempo di guerra, si emanano i Regolamenti diretti appositamente all' acquisto, e distribuzione de' generi, per l' opera di una o più Commissioni separate, e si assegnano a queste come *Commissionati temporaneamente*, gli Uffiziali idonei, e gl' Impiegati di scrittura, prendendoli dalle rispettive classi d' Isolati, o da quelle dipendenze, che si possono disfare di un ristretto numero di persone.

Noi quindi non ci fermeremo nè sugli Organici di dette Commissioni, nè sulla Gerarchia, o sugli ascensi dei loro Individui, dovendosi questi casi prevedere dal Legislatore nella compilazione di detti regolamenti parziali.

Lo stesso sia detto per le altre Commissioni Amministrative che potessero formarsi in linea straordinaria, e per un bisogno di circostanze.

SEZIONE VII.

Riepilogo del presente Capitolo.

Da quanto si è detto nel corso di questo Capitolo si rilevano le ragioni, e le vedute generali per organizzare il Ramo di Guerra.

Riepilogamo le nostre idee intanto col seguente

Prospetto delle parti organiche del Ramo di Guerra del Regno delle due Sicilie.

Ministero di Guerra — *Per gli affari della sua Cancelleria.*

COMANDO

- Comando, ed Ispezione generale dell'Armata col suo Stato Maggiore, e col Corpo Topografico.
- Comandi ed Ispezioni delle Divisioni attive di Fanteria e Cavalleria.
- Comandi delle Brigate attive di Fanteria e Cavalleria.
- Comando, Direzione, ed Ispezione dell' Artiglieria, e sue Appendici.
- Comando, Direzione, ed Ispezione del Genio co'Zappatori-Minatori.
- Comando, ed Ispezione della Gendarmeria.
- Comando, ed Ispezione del Treno.
- Comando, Direzione, ed Ispezione del Collegio, e delle Scuole Militari.
- Comandi Territoriali di Provincie, Piazze, e Castelli.

siegue COMANDO

- Corpi di Truppe attive distinte per Arma.
  - Fanteria di Linea e Leggiera
  - Cavalleria Pesante e Leggiera
  - Artiglieria a piedi, a cavallo, ed Artefici.
  - Genio co' Zappator i-Minatori.
  - Gendarmeria.
  - Treno.
- Corpi di Truppe sedentanee distinte per Arma
  - Invalidi.
  - Veterani.
  - Artiglieri Veterani.
  - Artiglieri Littorali.
  - Compagnia di Dotazione delle Isole.
- Riserve . . . . .
  - Milizie Provinciali
  - Truppe Civiche
  - Guardie di Sicurezza
  - ec. ec.
  - (quando si attivano.)

AMMINISTRAZIONE

- Corpo Amministrativo Militare, o sia Commessariato di Guerra.
- Dipendenze della Guerra
  - Intendenza Generale dell' Esercito
  - Vice-Intendenze Militari
  - Ospedali permanenti, ed eventuali
  - Commissioni
    - di Rimonta
    - del Vestiarto
    - del Cuojame
    - della Bardatura
    - del Casermaggio
    - degli Ospedali di accampamento ec. ec.

CAPITOLO III.

Gerarchia del Ramo di Guerra.

Un Ministro di Stato, posto al centro di una grande sfera non puol far sentire la sua autorità su tutt'i punti della medesima, nè può procurare, e sorvegliare superiormente l'esatta osservanza delle Leggi stabilite, senza l'ajuto gerarchico di molti suoi Cooperatori, i quali trasmettano gli ordini ricevuti, e ne curino la puntuale esecuzione. Perciò il numero di questi agenti gerarchici aumenta da grado in grado a misura, ch'essi si allontanano dal centro, accostandosi alla superficie della sfera.

Il Ramo di Guerra, per effetto della doppia natura delle sue attribuzioni, cioè del *Comando*, e dell'*Amministrazione* ha bisogno di due classi di Agenti ben caratterizzati, e ben appropriati alle parti di questa doppia gerarchia, oltre quelli da addirsi al Ministero come sopra si è detto. Parliamo prima della *Gerarchia del Comando*: e poscia di quella dell' *Amministrazione*.

SEZIONE I.

Gerarchia del Comando del Ramo di Guerra.

I Gradi gerarchici del Comando di Guerra si dividono in quattro specie diverse, cioè

1. Uffiziali Generali

2. *Uffiziali Superiori*
3. *Uffiziali particolari*
4. *E Sotto-Uffiziali*.

1. Gli *Uffiziali Generali* riuniscono in se tutti gli attributi del Comando, ed Ispezione delle Truppe tanto attive, che sedentanee. Essi si ripartiscono in quattro gradi: 1. *Capitan Generale*, o *Comandante Generale* dell'Armata. 2. Tenenti Generali pel Comando Generale delle Armi di Sicilia, pel Comando, ed Ispezion Generale di un' Arma intiera, per le Piazze di prim'ordine, e per le Commissioni di maggiore importanza. 3. *Marescialli di Campo* pel Comando, ed ispezione particolare delle Divisioni attive, delle Piazze, e delle Commissioni. 4. E *Brigadieri* pel Comando delle Brigate attive, delle Piazze, e delle Commissioni di minore interesse. Però nella ripartizione degl' incarichi di Generale non sempre si deve aver riguardo a' loro gradi, ma bisogna avere in veduta l' anzianità, le facoltà, e l' attitudine de' rispettivi Generali da impiegarsi, per cui non è raro il vedere un Brigadiere al Comando di un'Arma, ed un Maresciallo di Campo, o Tenente Generale al Comando di una Piazza, o di una Commissione sedentanea.

2. Gli *Uffiziali superiori* si distinguono in tre gradi, cioè di *Colonnelli*, di *Tenenti Colonnelli*, e di *Maggiori*. Al comando delle piazze di secondo ordine, nelle Commissioni di minore importanza, e per Capi de'Corpi composti di un solo Battaglione, si destinano, come meglio conviene al servizio, gli Uffiziali superiori di qualunque grado. In ciascu-

no dei Reggimenti poi, che sono formati da due, o tre Battaglioni, o Divisioni, si assegnano un Colonnello pel Comando dell'intero Reggimento, un Tenente Colonnello per la scrittura, e per supplire al Colonnello, ed un Maggiore per ogni Battaglione, o Divisione.

3. A ciascuna Compagnia o Squadrone appartengono un *Capitano* con due, o tre Uffiziali subalterni, cioè un *Capitano Tenente*, o *primo Tenente*, un *secondo Tenente*, ed un *Alfiere*. Il comando, il servizio, e l'amministrazione interna sono esclusivamente devoluti al Capitano, ed ai subalterni incombono gli obblighi della Disciplina, polizia interna, istruzione elementare, e tenuta delle Compagnie, o Squadroni.

4. I *sotto-Uffiziali* sono istituiti per l'azione dei soldati nella disciplina, polizia delle Caserme, istruzione primordiale, e servizii di ogni specie, sotto l'immediata dipendenza, e comando degli Uffiziali particolari. Tre sono i gradi positivi dei sotto-Uffiziali, cioè 1. *sergente maggiore* per la distribuzione individuale del denaro di Prest, delle sussistenze, ed altri oggetti, e per tutt' i servizii necessarii del Quartiere: 2. *sergenti* per tutte le specie di servizio di armi, e di Caserme, e per vegliare sulla tenuta, disciplina, ed istruzione della Compagnia, o Squadrone nella parte affidatagli: 3. e *caporali*, che hanno presso a poco gli stessi obblighi dei sergenti sulle picciole porzioni dei soldati ad essi assegnati. Perciò ogni Compagnia o Squadrone si divide in sei od otto porzioni, dette *squadre*, ad ognuna delle quali si de-

stina un caporale, per ogni due, o tre un sergente, e per tutte le squadre il sergente maggiore.

Oltre dei suddetti tre gradi di sotto-Uffiziali si assegnano ai Corpi gli Ajutanti, che sono di grado superiore ai sergenti maggiori; ed essi servono in ajuto degli Uffiziali superiori pel servizio, per le manovre, e per le distribuzioni generali.

Le *Guardie* di Artiglieria, o del Genio, gli *Ajutanti domatori* di Cavalleria, i *Forieri maggiori*, i *Tamburi Militari*, i *Caporal forieri* ec. non costituiscono una gerarchia distinta, perchè i loro gradi si confondono con quelli delle classi, cui sono assimilati per le loro incombenze.

Parimenti i *Piffari*, i *Tamburi*, i *Guastatori*, i *Musicanti*, gli *Artefici* ec. ec. non formano gerarchia a parte, ma si reputano come soldati; per cui si conoscono col nome complessivo di *Comuni*.

La regola generale additata di sopra pel numero degli Uffiziali superiori, degli Uffiziali particolari, e dei sotto-Uffiziali da assegnarsi a'Corpi, ed alle loro suddivisioni, si osserva precisamente per la Fanteria, e per la Cavalleria; ma per le altre arme, cioè per l'Artiglieria, e sue appendici, pel Genio co' zappatori-minatori, per la Gendarmeria, e pel Treno il numero delle suddette tre classi gerarchiche si aumenta o si diminuisce in proporzione del servizio più esteso, e suddiviso, e delle funzioni più o meno complicate, cui queste Arme sono rispettivamente addette.

SEZIONE II.

Gerarchia dell'Amministrazione del Ramo di Guerra.

Si è veduto che il Commessariato di Guerra, e le Dipendenze Militari formano le parti principali del Ramo Amministrativo della Guerra.

La gerarchia del Commessariato di Guerra consiste ne' gradi d'*Intendente Generale dell'Esercito*, di *Ordinatori*, e di *Commessarj di Guerra*.

Quella delle Dipendenze Militari si può distinguere in quattro specie priucipali, 1. *Impiegati di scrittura*: 2. *Impiegati sanitari*. 3. *Sacerdoti*. 4. *Professori e Maestri*. I gradi che compongono queste quattro classi gerarchiche si leggono qui appresso.

SEZIONE III.

Prospetto de' Gradi gerarchici del Ministero, del Comando, e dell'Amministrazione del Ramo di Guerra.

GERARCHIA DEL MINISTERO DI GUERRA.	Ministro della Guerra	
	Direttore della Real Segreteria della Guerra	
	Capo Ripartimento	
	Uffiziale di carico	
	Uffiziali . . .	di prima classe
		di seconda classe
		di terza classe
	Alunno.	

GERARCHIA DEL COMANDG DI GUERRA.

- Uffiziali Generali
  - Capitan Generale, o Comandante dell' Armata
  - Tenente Generale
  - Maresciallo di Campo
  - Brigadiere
- Uffiziali Superiori
  - Colonnello
  - Tenente Colonnello
  - Maggiore
- Uffiziali particolari
  - Capitano
  - Capitan-Tenente
  - Primo Tenente
  - Secondo Tenente
  - Alfiere
- Sotto-Uffiziali
  - Ajutante sotto-uffiziale
  - Sergente maggiore
  - Sergente
  - Caporale
- Comune.

GERARCHIA DELL' AMMINISTRAZIONE DI GUERRA.

Corpo Amministrativo Militare	Intendente Generale dell'Esercito		
	Ordinatore		
	Commessario di Guerra		
Impiegati di Scrittura	Capo Ripartimento		Per le diverse Dipendenze della Guerra.
	Capo Sezione		
	Controloro		
	Uffiziali	di 1. classe	
		di 2 classe	
		di 3 classe	
	Alunno.		
Impiegati Sanitarii	Medico in capo		pei Corpi, e per gli Ospedali.
	Medico consulente		
	Chirurgo consulente		
	Primo Medico		per gli Ospedali.
	Secondo Medico		
	Primo Chirurgo		pei Corpi, e per gli Ospedali.
	Secondo Chirurgo		
	Pratico di Medicina		per gli Ospedali.
	Pratico di Chirurgia		
	Primo Farmacista		
	Secondo Farmacista		
	Veterinario		per le Truppe a cavallo.
Sacerdoti	Rettore		pel Collegio, e per le Scuole Militari.
	Cappellano		pe' Corpi di Truppe per gli Ospedali, pel Collegio, e per le Scuole Militari.

siegue GERARCHIA ec.	Professori, e Maestri.	Ingegniere	pel Corpo Topografico.
		Professore di Geodesia, ed Astronomia	
		Disegnatore	
		Incisore	
		delle diverse parti delle Matematiche	pel Collegio, e per le Scuole Militari.
		di Gramatica italiana	
		di Lingue Estere	
		di Disegno	
		di Calligrafia	
		di Scherma	
		di Ballo	

Nota — *Abbenchè i Chirurgi, i Veterinari, ed i Cappellani appartengano benanche alle Truppe, e tuttochè il Corpo Topografico ed il Collegio, e le Scuole Militari dipendano più dal Comando, che dall'Amministrazione, non pertanto la loro Gerarchia si è descritta nella parte Amministrativa della Guerra per l'uso universalmente ricevuto di separarle dagli agenti del Comando, atteso le loro particolari funzioni.*

CAPITOLO IV.

Ascensi degl' Individui del Ramo di Guerra.

Gli *ascensi* sono l'elevazioni degl'Individui da gradi inferiori a' superiori, che possano vacare nella propria gerarchia.

Per regola generale gli ascensi non si debbono dare *per salti*, vale a dire un Individuo non deve ascendere a più di un gradino nella sua scala gerarchica. Si eccettuano i pochi, e rari casi, ne' quali o si richieggono per un dato Impiego delle qualità e conoscenze eminenti come pel Ministro di Guerra, o pure non esistono de' soggetti insigniti de' gradi immediatamente inferiori a quelli da provvedersi, percui è forza avvalersi di quelli che si trovano ne' gradi di seguito.

Le azioni straordinarie, ed i meriti distinti, che danno de' titoli alla munificenza del Sovrano, si debbono premiare non cogli ascensi irregolari, ma con le *ricompense* appropriate, di cui si parlerà più appresso. Accordare delle graduazioni, o degli ascensi straordinarj, escludendone coloro che vi son chiamati regolarmente dalla legge, è lo stesso che spargere il disgusto, e l'ingiustizia fra le classi che non hanno demeritato.

Due sono i modi da conferire gli ascensi nella propria gerarchia, o *per anzianità di grado*, o *per esame in concorso*. Il primo modo deve aver luogo per tutti quei gradi, cui sono annesse delle obbligazioni da potersi adempiere dai soggetti di grado inferiore. Il modo degli esami in concorso si deve

adottare soltanto per quegli impieghi, ch' esigono una maggiore estensione di lumi, e di attitudine, per cui bisogna ricorrere alla scelta, e non all'anzianità esclusiva.

La legge dunque degli *ascensi* deve statuire con chiarezza, e precisione su tutte le discipline, circostanze, e cognizioni, che debbonsi prendere di mira per gl' impieghi da provvedersi, o per anzianità, o per esame in concorso, discendendo a' più minuti dettagli per quell'ultimo modo in quanto a' requisiti, ed alle conoscenze, di cui debbono essere adorni i rispettivi candidati, affinchè ognuno sappia con certezza, ed anticipazione i doveri del posto cui puole aspirare, per studiarseli, e darne le pruove a tempo debito. In queste prescrizioni si debbono molto valutare l' attaccamento deciso, la probità, lo zelo particolare, la lunghezza del servizio, le ferite riportate in azione, la fermezza del carattere ec. ec., giacchè se un Capitano, per esempio, è fornito di tutte le suddette qualità, ma non è perfetto nell'amministrazione interna de' Corpi, non perciò si deve posporre per l' impiego di Maggiore ad un Capitano meno antico, e con qualcheduna delle suddette circostanze inferiori benchè più istruito nella parte amministrativa.

Noi qui appresso indicheremo i detti due modi di dare gli ascensi gerarchici, applicandoli a' corrispondenti gradi: e lasciamo alla cura del Legislatore lo stabilire que' precetti, che conducono da una parte ad assicurare la gerarchia, e dall'altra proteggono la quiete, la giustizia, ed il premio dovuto a' servizii Militari, ed amministrativi.

siegue ASCENSI ec.

Uffiziali Superiori	Maggiore	per esame in concorso da' Capitani di tutta l' arma.
	Tenente-Colonnello	per anzianità da' Maggiori di tutta l'arma.
	Colonnello	per anzianità da' Tenenti-Colonnelli di tutta l'arma
Uffiziali Generali	Brigadiere	per anzianità da' Colonnelli di tutta l' arma.
	Maresciallo di Campo	per anzianità da' Brigadieri di tutta l' arma.
	Tenente Generale	per anzianità da' Marescialli di Campo di tutto l' Esercito.
	Capitan Generale o Comandante Generale	a scelta di S. M.

ASCENSI DELL' AMMINISTRAZIONE DI GUERRA.

Commessariato di Guerra	Commissario di Guerra	per esame in concorso fra i Capitani dell'Armata, fra i Capi Sezione delle Dipendenze subalterne, i Controlori degli Ospedali, e gli Uffiziali di prima classe del Ministero.
	Ordinatore	per anzianità da' Commissarj di Guerra.
	Intendente generale del l' Esercito	a scelta di S. M. fra gli Ordinatori.
Impiegati di Scrittura	Alunno . .	per esame in concorso.
	Uffiziali di terza classe	per anzianità dagli Alunni.
	Uffiziale di 2. classe	per anzianità dagli Uffiziali di terza classe.
	Uffiziale di prima classe	per anzianità dagli Uffiziali di seconda classe.
	Capo Sezione, o Controloro	per esame in concorso dagli Uffiziali di prima classe.
	Capo-Ripartimento	per anzianità da' Capi Sezione, e Controlori.

siegue ASCENSI ec.	Impiegati Sanitari	Veterinario	per esame in concorso fra gli Alunni del Convitto Veterinario.
		2° Farmacista	per esame in concorso fra gli Farmacisti pagani.
		1° Farmacista	per anzianità dai secondi Farmacisti.
		Pratico di Chirurgia.	per esame in concorso fra gli Alunni del Collegio Chirurgico.
		Pratico di Medicina.	per esame in concorso fra gli Alunni del Collegio Medico.
		Secondo Chirurgo	per esame in concorso fra' Pratici di Chirurgia.
		Secondo Medico	per esame in concorso fra i Pratici di Medicina.
		Primo Chirurgo	per anzianità fra i secondi Chirurgi.
		Primo Medico	per anzianità fra i secondi Medici.
		Chirurgo Consulente	per esame in concorso fra i primi Chirurgi.
		Medico Consulente	per esame in concorso fra i primi Medici.
		Medico in capo.	per anzianità di grado di Chirurgo Consulente, o di Medico Consulente.
	Sacerdoti. .	Cappellano	a scelta del Cappellano Maggiore fra tutti i Sacerdoti del Regno.
		Rettore	idem fra i Cappellani Militari.

siegue ASCENSI ec.

Professori e Maestri del Collegio, e delle Scuole Militari	di Ballo	per esame in concorso fra i Pagani esercenti le rispettive Professioni.
	di Scherma	
	di Calligrafia	
	di Grammatica italiana	
	di Lingue Estere	
	delle diverse parti di Matematica.	
Corpo Topografico	Incisore	
	Disegnatore	
	Professore di Geodesia, ed Astronomia	
	Ingegnere	

CAPITOLO V.

Tenuta degl'Individui dipendenti dal Ramo di Guerra.

La tenuta, come sopra si è fatto osservare, consiste essenzialmente nel vestiario, e ne' distintivi in generale degl'individui di ogni grado, e classe, e nel cuojame, armamento, e bardatura in particolare per le Truppe a piedi, ed a cavallo.

SEZIONE I.

Vestiario.

Le leggi di vestiario debbono riguardare cinque punti di vedute principali, cioè

1. Le qualità delle materie grezze da impiegarsi nella confezione de' diversi articoli del vestiario.

2. Il colore delle medesime

3. La forma degli articoli confezionati

4. La loro durata,

5. Ed il colore de' bottoni, e de' collaretti degli abiti.

La qualità delle materie grezze dev' essere adattata all' uso che si fa di ogni articolo di vestiario, ed alle stagioni, nelle quali s' indossano. Il cappotto, per esempio, dev'essere di panno forte, perchè si consuma più facilmente, e s' indossa nell' inverno: il calzabrache d' inverno dev' essere di panno regolare, quello per l'està di cotone ec. ec.

Il colore delle suddette materie dev' essere uguale per tutti gl'Individui in ragione del servizio, che prestano. I tre articoli essenziali sono i cappotti, le calzabrache, e le giamberghe. Il colore de' cappotti, e delle calzabrache, in grazia dell' uniformità, che sempre si ricerca nelle Armate, giova stabilirlo ugualmente per tutte le arme. Quello poi delle giamberghe dev' essere distinto per arma, perchè è il solo che fa rimarcare le diverse specie di Truppe tanto in està che nell' inverno: quindi se la Fanteria ha le giamberghe bianche, la Caval-

leria deve averle celesti, l'Artiglieria bleù ec. ec. La stessa regola è applicabile ancora agli Uffiziali isolati, ed agli agenti delle diverse corporazioni amministrative.

La forma di ciascun articolo di vestiario dev' essere la stessa per tutti gl'Individui di ogni arma, o corporazione, eccetto le giamberghe degli Uffiziali, che val meglio formarle più lunghe di quelle de' sotto-Uffiziali, e de' soldati. Nel determinare queste forme bisogna riguardar più l'utilità, che il lusso. Il soldato, che deve agire colle armi, conviene che abbia le membra sciolte, e libere da ogni impaccio.

La durata di ogni articolo di vestiario è necessario di assegnarsi invariabilmente pei diversi Corpi di Truppe. Senza le durate de'generi non vi è spettanza: e senza spettanza fissa non si possono dare dal Governo i mezzi certi, ed invariabili da vestire i soldati.

In fine il colore de'bottoni, dei paramani, e de'collaretti degli abiti è anche un articolo principale da riguardarsi nel formare un buon regolamento di vestiario per tutti i gradi, e per tutte le corporazioni. Ordinariamente lo stesso colore dei paramani, e dei collaretti distingue i due Reggimenti della stessa Brigata di Fanteria, o Cavalleria, e quello de'bottoni soltanto varia, cioè è giallo pel primo Reggimento della Brigata, e bianco pel secondo.

SEZIONE II.

Distintivi .

I *Distintivi* sono i segni apparenti dei rispettivi gradi, ed impieghi, percui debbono essere ben marcati, ed evidenti, onde si distiguano da lontano, si valuti da' medesimi il grado di colui che n'è insignito, e se gli possano prestare gli onori corrispondenti.

Tre specie di distintivi si debbono adottare pel Ramo di Guerra, analogamente a'tre rami della sua gerarchia, cioè del Ministero di Guerra, del Comando, e dell'Amministrazione. Per distinguere poi i gradi di queste tre diramazioni si debbono immaginare dei segni particolari, e propri di ciascun grado, ma in guisa che quelli di un dato grado non possano interpetrarsi per quello di un grado diverso, specialmente a qualche distanza.

Il Legislatore deve avvertire, che quanto più i gradi della propria gerarchia si elevano, tanto maggiormente i loro distintivi debbono essere speciosi, ed evidenti: se l'Alfiere, per esempio, deve avere un distintivo più semplice, e più piccolo di quello del 2. Tenente, il Generale poi deve averlo molto più splendido, e marcato degli Uffiziali subalterni.

SEZIONE III.

Cuojame.

Il *cuojame* è necessario alle Truppe per due oggetti essenziali: 1. Per sostenere le giberne, nelle quali si ripongono le munizioni da guerra che seco portano i soldati: 2. per sospendere al fianco degli Uomini le armi da taglio. Tutti gli altri piccioli articoli del cuojame di poco momento, e di leggiera applicazione non entrano nel piano di una Legislazione Militare.

La forma per l'uso, e la durata delle rispettive spettanze del cuojame, non che il suo colore, cioè se bianco, giallo, o nero sono da riguardarsi nelle prescrizioni di questa sorte.

SEZIONE IV.

Armamento.

L' *Armamento* delle Truppe è di due specie, da *fuoco*, e da *taglio*.

Appartengono alle armi da fuoco i *fucili*, le *carabine*, e le *pistole*. Importa eminentemente all'azione, ed al servizio di tutte truppe di qualunque arma esse sieno, che il calibro di queste armi sia unico ed uguale per tutte, così ad un bisogno essendo una la sorgente da cui si attingono i rispettivi *cartucci* a *palla*, cioè dalle *riserve*, o da' *parchi* di Artiglieria si possono ricevere quelli ed appropriarsi al calibro delle relative armi da fuoco.

Le armi da taglio consistono nelle *bajonette*, che si pongono nell'estremità de' fucili, nei *cangiarri*, e nelle *sciable*. La loro forma, e dimensione dev'essere adatta all'uso, pel quale s'impiegano, vale a dire le bajonette devono essere leggiere, ed equilibrate al *calce* del fucile, e le sciable della cavalleria debbono essere più lunghe di quelle della fanteria.

La durata delle armi da fuoco, e da taglio si deve stabilire per la regolarità delle cose Militari, ma col fatto queste armi si debbono rinnovare secondo il bisogno, ed ove il maggior consumo le ha deteriorate. Perciò nelle Sale d'armi deve sempre mantenersi un numero di armi da fuoco, e da taglio, doppio almeno di quelle in servizio, affinchè nel caso di guerra si distribuiscano a tutte le Truppe le armi nuove, e quelle, che si ritirano si riattino per le Truppe sedentanee, e per le riserve. Queste armi nuove in deposito dovrebbero conservarsi smontate ne' loro pezzi, affinchè untandosi di tanto in tanto si possano preservare dalla ruggine, che sempre invade qualunque stromento di ferro, forbito che sia.

SEZIONE V.

Bardatura.

Quanto si è detto pel cuojame delle Truppe a piedi, ed a cavallo, si deve applicare alla *Bardatura* dei cavalli e muli: cioè le *selle*, ed i *basti* coi rispettivi *guarnimenti*, ed *attiragli* debbono adattarsi all'officio che fanno.

SEZIONE VI.

Riepilogo di questo Capitolo.

Tutte le altre minute particolarità, che riguardano la *Tenuta* delle Truppe si tralasciano in questo progetto, perchè sono notorii, nè sfuggono alle vedute del Legislatore.

Soltanto si fa osservare, che le leggi di questa specie debbono discendere a' più piccioli dettagli, giacchè non è mai superfluo il diffondersi nelle cose che apprestano alle Truppe i mezzi da servire, e da combattere, tanto in guarnigione, che in Campagna: giovando oltremodo, che si stabiliscano i figurini, ed i modelli per ogni articolo della tenuta, colla prescrizione delle corrispondenti forme, qualità, dimensioni, e durate.

CAPITOLO VI.

Istruzione delle Truppe di Terra.

L' *istruzione* degl' individui dipendenti dal Ramo di Guerra, nella stretta accezione del vocabolo, dovrebbe riguardare tutto lo scibile dei diversi sistemi, e leggi relative alle Truppe, al Commessariato di Guerra, ed alle Dipendenze Militari; come però il Commessariato, e le Dipendenze si compongono di soggetti scelti per talenti, e per le particolari conoscenze bisognevoli all' esercizio delle loro funzioni, l' *istruzione Militare* così versa sulle nozioni pratiche, e teoriche delle Trup-

pe, rapporto allo disimpegno di quei doveri; che sono inerenti a ciascun'Armata.

Quattro sono le vedute principali, che deve proporsi il Legislatore nell' adattare ad ogni arma le leggi d' istruzioni, cioè la *semplicità*, l' *utilità*, la *simetria*, e l' *accordo*. La *semplicità* delle dottrine istruttive è necessaria pe' soldati, che non hanno una coltura avanzata, e che coll'ajuto della sola pratica, e memoria debbono apprendere i principii generali di loro istruzione. L'*utilità*, se è indispensabile per ogni sorta d' insegnamento, lo è poi eminentemente pe' Militari, che debbono essere istruiti nelle cose del loro mestiere puramente necessarie, ed utili. La *simetria* delle Truppe è anche un articolo essenziale nella loro istruzione: 100 soldati per esempio, disposti sopra una linea, colpiscono co' loro fucili cento oggetti, ammassati poi, e disordinati fra loro non possono agire, che soltanto quelli del fronte, restando gli altri inoperosi, e talvolta nocivi. L' *accordo* ne' movimenti, e nelle operazioni Militari concentra, ed aumenta la loro opera, ed i suoi risultamenti, allontanando il disordine, e la confusione.

A fin di ottenere tutti quest' intenti, ogni Corpo di Truppa, pria che cominci ad agire secondo lo scopo della sua arma, si deve riunire sul terreno dato con prontezza, utilità ed ordine simetrico, percui i soldati si dispongono su di una sola linea, ad una, due, o al più tre *file* secondo il bisogno, ed ogni Reggimento, Battaglione o Divisione, Compagnia o Squadrone si deve distinguere e separare dalle altre colle dovute distan-

ze, e cogl' intervalli de' pezzi di Artiglieria, che si adoperano nella linea di battaglia.

Inoltre per fare, chè i soldati occupino sempre il terreno assegnatogli, senza che si sparpaglino, e se ne appartano, si stabiliscono le rispettive *cariche*, o per meglio dire alla dritta, ed alla sinistra delle rispettive porzioni di Truppe, si destinano gli Uffiziali, ed i sotto-Uffiziali per comandare e dirigere le Compagnie o Squadroni, i Plutoni, e le Sezioni, e per esercitare nelle medesime le funzioni di *guida, serrafile,* e *rimpiazzamenti*.

Disposti così i soldati, passa ciascuno di essi a disimpegnare i doveri della sua arma. La Fanteria combatte a piedi coi fucili armati di bajonetta; la Cavalleria agisce a cavallo più con la sciabla, che colla carabina; l' Artiglieria serve i pezzi, ed il Treno trasporta i diversi oggetti, e macchine Militari.

Oltre a ciò la Fanteria e la Cavalleria che formano il nervo dell' Armata deve talvolta cambiare di posizione, stringere, o allargare il suo fronte.

Perciò le leggi d'istruzione per le Truppe debbono rapportarsi ai principj generali, e comuni ad ogni specie di Truppe, ed alle regole particolari appropriate alle rispettive arme.

I principj generali, e comuni a qualunque sorta di Truppe riguardano:

1. *L'istruzione elementare delle reclute senz' armi*.

2. *La conformazione, ed aggiustatezza de' loro Corpi.*

3. *I giri sul proprio asse.*

4. *Il modo di camminare uniti o col passo ordinario, o col passo accelerato.*

5. *E le diverse marce o in avanti, o in dietro, o pei fianchi.*

Le regole addette alle particolari istruzioni di ciascun' arma concernono:

1. *La Fanteria pel maneggio, ed uso del fucile, e per diverse evoluzioni a piedi.*

2. *La Cavalleria* (1) *pel maneggio, ed uso del cavallo, e delle armi, e pei diversi movimenti a cavallo, ed a piedi.*

3. *L'Artiglieria pel servizio dei cannoni, obici, e mortali.*

---

(1) *Pel tributo, che si deve in ogni tempo alla verità, ed alla giustizia, noi dobbiamo confessare, che per la nostra Cavalleria esiste l'Ordinanza scritta da S. E. il Tenente General Fardella, e sanzionata da S. M. a dì 9 aprile 1808. Quest' Ordinanza finora si è mantenuta intatta in mezzo alle tante novità, che hanno invaso le altre parti della istruzione delle nostre Truppe, perchè è formata con chiarezza, e con linguaggio geometrico, senza il* lusso teatrale, *come spiritualmente ha osservato il suo Autore in molti rincontri. È questa la sorte ed il successo, che riportano infallibilmente tutte le produzioni scientifiche, che si scrivono per le* cose *e non per le* persone.

4. I Zappatori-minatori pei lavori di terreno, fascinate, ponti ec. ec.

5. Ed il Treno per guidare gli animali, e trasportare gli effetti, le macchine, e i pezzi di artiglieria con ordine, e prestezza.

CAPITOLO VII.

Servizio delle Truppe di Terra in guarnigione, ed in Campagna.

Quanto si è osservato nel principio dell'antecedente Capitolo della Istruzione si può applicare a questo del *servizio*. Il Commessariato di Guerra, e le Dipendenze Militari conoscono i loro doveri dall'insieme delle leggi Militari nella parte che riguarda le loro attribuzioni, relative principalmente alle cose amministrative, di cui si parlerà in appresso. Quindi le *leggi del servizio* debbono rapportarsi separatamente all'opera, che prestano le diverse Truppe secondo l'istruzione della propria arma.

Le Truppe servono o in guarnigione o in Campagna: di là sorge la classificazione delle leggi del servizio in quelle di *guarnigione*, e nelle altre di Campagna (1).

---

(1) *La così detta* Ordinanza di piazza *del 1788. prescrive non solamente le regole di servizio per le nostre Truppe, ma tratta ancora di cose estranee al servizio. Le materie contenute in quella*

SEZIONE I.

Servizio di guarnigione.

Il servizio di guarnigione abbraccia quelle regole, che concernono il servizio delle Truppe in tempo di pace, tanto se sieno impiegate ne' luoghi

---

Ordinanza possonsi ridurre a' seguenti oggetti principali:

1. *Il* servizio della piazze chiuse
2. *Il* servizio delle guarnigioni aperte
3. *Il* servizio dei distaccamenti di guerra
4. *Gli* onori Militari
5. *Gli* onori funebri
6. *Le* distribuzioni
7. *Le* riviste
8. *Gli* esercizj delle Truppe
9. *La* disciplina, ed il buon governo delle Truppe
10. *Gli* alloggi
11. *Gli* Ospedali
12. *Le* fortificazioni
13. *Gli* edificj Militari
14. *Ed i* Consigli di Guerra.

Da quest' analisi ognun vede, che il titolo di Ordinanza di piazza *non compete all' insieme di tante materie disparate, e che molte di esse non trovano luogo nelle* leggi del servizio. *Più la maggior parte di quelle prescrizioni è caduta in desuetudine, ed altre sono state contradette da' regolamenti posteriori. Quindi il Legislatore av-*

aperti, che nelle piazze, e castelli circondati di mura. E poichè ogni militare è obbligato servire secondo i doveri del suo grado, il tempo, ed il luogo, che agisce, così giova classificare le leggi del servizio delle Truppe in guarnigione sotto il rapporto dei doveri inerenti a ciascun grado, ed a ciascun' arma, a tenore delle circostanze, e delle località: questa classificazione potrebb'essere la seguente, salvo i casi di ampliazione, o di modificazione, che presenta ogni materia dopo essersi definita, discussa, ed ordinata:

1. Servizio del Comando Generale dell'Armata.

2. Servizio degl' Ispettori, e dei Generali Comandanti delle divisioni di Truppe attive.

3. Servizio de' Brigadieri di Fanteria, e Cavalleria.

4. Servizio de' Comandanti, e loro subalterni delle provincie, piazze, e castelli.

5. Servizio de'Corpi di Fanteria dal Comandante all'ultimo soldato, relativamente a' posti di guardia, alle pattuglie, ronde notturne, casi di allarme ec. ec.

6. Servizio de'Corpi di Cavalleria idem idem.

7. Servizio di tutta l'arma di Artiglieria colle sue appendici, tanto per l'esercizio delle funzioni graduali dell' arma, quanto per le relazioni di servizio, che hanno colle altre truppe dell' Esercito.

---

valendosi delle dottrine di quell' Ordinanza tuttavia in vigore deve includerle in quel Ramo di Leggi Militari, ove ciascuna rientra per la propria indole.

8. Servizio del Genio, e de' Zappatori-minatori idem idem

9. Servizio della Gendarmeria idem idem

10. Servizio del Treno idem idem.

SEZIONE II.

Servizio di Campagna.

Le leggi del servizio di Campagna debbono adattarsi a tutt'i diversi rami di servizio, che ciascun Corpo deve prestare, in tempo di guerra, secondo l'instituto della propria arma. Tali sono la maniera di accamparsi, o bivaccare: la custodia de' Campi: la scorta de' convogli, e de' prigionieri: il servizio delle gran-guardie, delle vedette ec. ec.

Tutte queste particolarità già si conoscono dagli antichi nostri Militari, che hanno fatto la guerra in diversi rincontri, e meglio si leggono nei regolamenti delle altre Nazioni; quindi non resta che metterle in ordine, ed armonia colla tattica dell' Europa, e del nostro Regno.

CAPITOLO VIII.

Polizia interna delle Truppe di Terra.

Le leggi della polizia interna delle Truppe riguardano le regole, che contribuiscono a mantenere l'ordine, e la disciplina nell' interno de' Corpi, nelle guarnigioni, nelle piazze chiuse, ed in

qualunque stabilimento Militare. Quindi la *polizia interna* delle Truppe si può considerare come un piccolo Ministero pubblico, che previene le contravvenzioni, o le denuncia quando sono commesse. Se i fatti sono di poco momento, ed espiabili con leggiere, e momentanee punizioni, nel regolamento di Disciplina interna si trova la serie dei castighi da proporzionarsi agli errori commessi; quando poi le controvenzioni sono gravi, ed importanti, per cui acquistano il carattere di *delitti*, la Disciplina tace, ed opera la giustizia Militare per mezzo dei suoi Tribunali, i quali sono espressamente stabiliti per conoscere dei reati Militari, e punirli (1).

Le Regole della polizia Militare, o sia del Governo interiore delle Truppe si debbono ben classificare e distinguere secondo gli oggetti, su i quali statuiscono, affin di adattare senz' arbitrio, o alterazione a tutt' i casi di mancanza i castighi prescritti. Questi oggetti riguardano in generale

1. La ripartizione dei sotto-Uffiziali, e soldati nelle diverse camere de' Quartieri,

2. La distribuzione del prest, e de' viveri alle Truppe, e de' Foraggi agli animali,

3. La nettezza, e conservazione dei diversi ar-

---

(1) *Qui è bene l'osservare, che noi intendiamo parlare sempre delle controvenzioni alle regole puramente Militari, giacchè pei delitti civili commessi dai Militari agisce la giustizia ordinaria coi proprii Tribunali.*

ticoli di vestiario, cuojame, armamento, e bardatura.

4. Gli appelli nominali alle ore stabilite per assicurarsi della presenza degl' Individui.

5. Il buon' ordine, e la tranquillità interna delle caserme, tanto di giorno, che di notte.

6. La guardia di buongoverno alla porta del quartiere per l'uscita, e ritirata delle Truppe.

7. La designazione degl' Individui pei diversi rami di servizio di piazza, di meccaniche, di quartiere, distaccamenti ec. ec.

8. E la riunione delle Truppe, e loro uscita pei casi di parate, esercizii, grandi manovre, ed altri bisogni particolari, e generali.

CAPITOLO IX.

Disciplina Militare del Ramo di Guerra.

Siccome le mancanze leggiere si debbono espiare con momentanee, e picciole punizioni, conviene così rimovere tutti gl' intoppi che potrebbero frapporsi fra l' epoca delle mancanze, e quella delle punizioni. Quindi non evvi bisogno per questi casi nè delle forme di una procedura legale, nè delle sollennità de' giudizj cogli appelli, e perciò il regolamento di disciplina deve attribuire il potere d' infligere questi castighi a'Capi di Amministrazione, ed a' Comandanti de' Corpi, e de' stabilimenti Militari, come a capi di famiglia.

Ad evitare però gli abusi di un soverchio rigore, o di una estrema indulgenza il Legislatore

nel determinare le leggi disciplinarie dell' Armata deve, per quanto più gli è possibile, descrivere tutt'i casi di simili controvenzioni pei Militari, ed Impiegati di ogni grado, e determinare per essi la quantità, e la durata de' castighi da potersi infliggere discrezionalmente, cominciando dal più tenue fino al massimo, che segna il limite, fra la disciplina, e la giustizia Militare.

È bene l' avvertire, che queste specie di castighi eventuali, e correzionali non debbono nè degradare nè infamare le persone che li sopportano.

CAPITOLO X.

Giustizia Militare del Ramo di Guerra.

Le leggi della *Giustizia Militare* debbono determinare con esattezza

1. Le persone Militari
2. I reati esclusivamente Militari
3. I delitti promiscui de' Militari, cioè quelli, che attaccano le leggi Militari, e le ordinarie
4. I modi da procedere, per conoscere de' delitti Militari, e
5. Quelli per applicarvi le pene corrispondenti
6. I Tribunali Militari ordinarii che procedono, giudicano, ed assegnano le pene a' colpevoli
7. L'alta Corte Militare, come un Tribunale di appello,
8. E le Corti Marziali pe' delitti gravi, pe' quali conviene abbreviare le forme usitate della procedura Militare.

SEZIONE I.

Persone Militari del Ramo di Guerra.

In questa categoria si debbono comprendere tutti gl'individui, a contare dal Capitan Generale in sotto, tanto se dipendono, e fanno parte del Ramo di Guerra; quanto se vi si aggiungano occasionalmente, ne' bisogni straordinarii, come i mulattieri, i vivandieri, gli artefici ec. ec.

SEZIONE II.

Reati Militari.

I *reati Militari* consistono unicamente nella violazione di quelle regole, e di que' doveri, che obbligano soltanto lo stato delle persone Militari, e che interessano esclusivamente il buon ordine della milizia.

SEZIONE II.

Delitti promiscui de' Militari.

Classificati i delitti puramente militari, è facile poi il definire i loro *reati promiscui*, o siano quelli, pe' quali, deve agire la giustizia Militare, e l'ordinaria.

Un soldato, per esempio, stando in sentinella, diserta, e deruba la casa di un pagano. Costui è giudicabile dalla giustizia Militare per la sua diserzione, e dalla giustizia ordinaria pel furto.

SEZIONE IV.

Procedura pei reati Militari.

Nella *procedura Militare* bisogna distinguere le operazioni *preliminari* dalle *definitive*. Le operazioni preliminari riguardano la sicurezza delle prove del delitto, e le definitive si rapportano alla istruzione del giudizio, ed alla pronunziazione della sentenza.

Le *prove generiche*, e *specifiche* del delitto si stabiliscono:

1. Co'rapporti, e co'processi verbali dell'accaduto
2. Colle Ispezioni giudiziarie
3. Co' documenti
4. Coll' esame de' testimonii
5. Colle risposte dell' imputato,
6. E colla ricognizione delle persone.

Il *giudizio s' instruisce* contro l'inquisito col fargli eliggere il suo difensore, e col prescrivere il termine da compilare tutti gli altri atti, e sentire i testimonii a difesa.

La *sentenza* si *pronunzia* dopo la lettura del processo, e dopo il *pubblico dibattimento*, nel quale si debbono ascoltare, e valutare competentemente le accuse, e le discolpe dell' imputato.

SEZIONE V.

Pene pei reati Militari.

Le *pene Militari* si debbono appropriare in ragione de' reati, che l'esigono. Quindi il Le-

gislatore scortato dall'esperienza, e dall'importanza di ogni controvenzione alle leggi Militari, deve con esatto, e minuzioso dettaglio assegnare le pene corrispondenti a ciascun delitto, prendendosi in considerazione il grado del reo, il tempo, ed il luogo, e tutte le altre circostanze, che accompagnano il delitto.

Queste pene però non si debbono infliggere se non se per effetto di un giudizio pronunziato da' Tribunali Militari col beneficio dell'appello ne' casi, che lo meritano.

SEZIONE VI.

Tribunali Militari ordinarj.

Su questo articolo ci diffonderemo un poco, affin d'intenderci meglio sulla formazione di quelle Giunte, che decidono della sorte, e della vita de' Militari (1).

Nella organizzazione de' Tribunali Militari, detti impropriamente *Consigli* di *Guerra*, le idee

---

(1) *Noi non abbiamo creduto di entrare nelle altre minute particolarità, che formano il testo di un* Codice Penale Militare. *Questo già esiste, e non si deve che emendare in quelle cose, che lo meritano, avuto riguardo a' punti di contatto, che hanno coll' insieme di tutte le leggi Militari, ed alle osservazioni, che noi sommettiamo col presente lavoro.*

primordiali, che si affacciano sono il *numero*, *la residenza*, e la *composizione* de' medesimi.

Il *numero* de' Tribunali Militari dev'essere proporzionato a quello dell'Armata, giacchè da una massa maggiore di uomini deriva un numero di delitti più grandi, che da una massa minore.

In quanto alla residenza dei Tribunali Militari non bisogna riguardare l'estensione territoriale, ma l'importanza delle piazze, delle guarnigioni, e degli altri punti, ove ordinariamente in tempo di pace si raduna un significante numero di Truppe. Giova ancora, che la giustizia trovi sulla faccia del luogo, e nelle vicinanze il reo, i testimonj, e gli altri elementi di prova. Bisogna in ultimo provvedere a' casi di una riunjone straordinaria di Truppe, come sono i Campi d'Istruzione, i cordoni Sanitarii, i Corpi di Armata in Campagna ec. ec., ove la semplicità, e la prontezza de' giudizii influisce eminentemente sullo spirito de' soldati.

Per *comporre* ciascun Tribunale Militare bisognano il Presidente, il Commessario del Re, ed i Giudici. Il *Presidente* è necessario, che si scelga appositamente per le funzioni, che dev' esercitare. A *Commessarj del Re* si potrebbero, secondo l'importanza del giudizio, assegnare gli Ordinatori, i Commessarj di Guerra, ed i loro Supplenti, come quelli ch' essendo i Fiscali, ed i principali Agenti dell'Amministrazione Militare, sono i più adattati a far le veci presso i Tribunali Militari del *Pubblico Ministero*, che dovendo agire nell'interesse della Legge, giova moltissimo

che sia indipendente dalla Gerarchia del Comando. A *Giudici* poi sarebbe ottimo consiglio quello di destinarci gli Uffiziali dei Corpi Facoltativi, delle Piazze, e delle Commissioni Amministrative.

Formando a questo modo i Tribunali Militari si eviterebbero le parzialità a favore dei rei, o le sinistre prevenzioni a loro danno. Ma supponendo della somma imparzialità, come dev' essere, negli Uffiziali della stessa Corporazione dell' imputato, costoro son sempre i membri della stessa famiglia, e quindi non è nè prudente, nè equitativo, che nel seno di una medesima Corporazione si stabiliscano l'accusa, la prova, e la pena del delitto.

Relativamente ai gradi del Presidente, e de' Giudici de' Tribunali Militari non si deve perdere di mira, che la cieca obbedienza alle leggi della Milizia si ottiene colla gerarchia, e che la subordinazione è quel talismano, che fa muovere delle grandi masse Armate, con celerità, e senza inconveniente. Or come i Tribunali Militari sono diretti alla persecuzione dei delitti, ed alla punizione dei rei, così questi atti più degli altri danno l' idea di superiorità sul grado degl' imputati. Quindi il grado del Presidente dev' essere superiore a quello de' giudici, e questi debbono essere Uffiziali di grado superiore a quello degl' inquisiti almeno nella metà del loro numero. Si è detto *Uffiziali*, giacchè non conviene nè alla Gerarchia, nè alla subordinazione il far sedere, ne' giudizii dei sotto-Uffiziali o soldati, assieme cogli Uffiziali, e nella qualità di Giudici, i sotto-Uffizia-

li, ed i soldati. Esigere i voti di costoro ne' giudizii de' loro camerata, non è utile, nè prudente. Non è utile, perchè generalmente i sotto-Uffiziali, ed i soldati non hanno una coltura avanzata, per intendere, e decidere sulle materie legali della Milizia. Non è prudente, perchè il chiamarli a deliberare in concorso cogli Uffiziali eccita l'idea dell' uguaglianza politica, chimera che si deve assolutamente proscrivere dallo Stato Militare.

SEZIONE VII.

Alta Corte Militare.

I Militari, al pari di tutti gli altri sudditi, debbono in alcuni casi trovare delle garanzie in un Tribunale superiore di appello contro le sentenze de' Tribunali Militari ordinarii, per le quali essi si sentissero lesi, o non ben giudicati.

In oltre a' Commessarii del Re si deve lasciare una latitudine, per reclamare avverso i giudizii di detti Tribunali ordinarii ne' casi, che si fosse obbliato il rito, o esistesse della sproporzione fra la qualità del delitto, e l'applicazione della pena.

Quindi il Legislatore deve prescrivere i modi, e le occorrenze da appellarsi, o reclamare all' Alta Corte Militare, che costituisce il Tribunale di appello pei reati Militari.

Però è da notarsi, che pei delitti di diserzione, o d'insubordinazione, che non esigono la pena di morte, non si deve dar luogo nè ad appelli, nè a reclami, giacchè minando essi l'esistenza,

e la gerarchia dell' Armata conviene, che alla loro consumazione siegua l'immediata procedura, ed applicazione della pena.

SEZIONE VIII.

Corti Marziali.

Le Leggi della Giustizia Militare debbono indicare ogni specie di reato, e le diverse pene da applicarsegli.

Quando però i delitti Militari uscendo dalle linee ordinarie minacciano, e compromettono la guarnigione, e l'ordine pubblico, come sono le diserzioni in comploto, ed a mano armata, gli ammutinamenti di nn corpo di Truppe, ec. ec., per questi misfatti il giudizio dev'essere sollecito, la condanna severa, ed esemplare. Perciò si creano le *Corti Marziali*, che nelle loro procedure, e giudizii eliminano la lentezza delle forme regolari, e fanno eseguire le pene senza appelli, e senza reclami.

La formazione di questi Tribunali Militari straordinarii, ed i casi che li fanno agire, rientrano nel piano legislativo della Giustizia Militare.

CAPITOLO XI.

Ricompense Militari del Ramo di Guerra.

Le ricompense Militari sono od *ordinarie*, o *straordinarie*.

SEZIONE I.

Ricompense ordinarie de' Militari di Terra.

Le *ricompense ordinarie* sono dirette a premiare i lunghi, e fedeli servizii de' Militari, o che possano ancora far parte dell'Armata, o che debbano sortirne per età avanzata, e per acciacchi di salute.

Allorchè un' Uffiziale conta 30. anni (1) di onorato servizio è giusto, che se gli assegni un'ordine cavalleresco Militare, o qualche altra decorazione, non tanto per premiarlo, quanto per eccitare l'emulazione dei giovani Militari.

Per lo stesso motivo ad ogni sotto-Uffiziale, o soldato che ha servito per 15, o 18 anni con zelo, e fedeltà si può concedere una medaglia, o un' altro distintivo con un picciolo aumento sul suo prest.

Questa differenza di tempo progettata fra i servizii dell' Uffiziale, e quella del sotto-Uffiziale o soldato deriva dalla vita più laboriosa, che mena-

---

(1) *Presentemente i nostri dopo 40. anni di servizio, e due campagne sòn decorati dell' ordine di S. Giorgio. La condizione delle campagne si potrebbe levare, perchè non sempre si offre questa circostanza, nè dev' essere un demerito l' assenza delle campagne. Il periodo di 40. anni, a noi sembra, che debba accorciarsi, perchè dopo un tempo sì lungo, poco, o niente più resta a fare all' Uffiziale.*

no i secondi; per cui è ben raro il vederli servire al di là di 24. anni ne'corpi attivi.

Quando poi il Militare, o l'Impiegato di ogni grado ha ben servito per 40 anni senza interruzione, e senza macchie, merita un'onorevole riposo, e lo Stato è nell'obbligo di sovvenirlo nella sua vecchiezza, dacchè non può esercitare altro mestiere, o professione. Però questo termine di 40 anni non dev' essere di rigore per coloro, che s'inutilizzano in servizio, o per ferite, o malattie croniche provvenienti da fatiche straordinarie.

Perciò si deve stabilire la legge de'*Ritiri*, per la quale si appropria a ciascun grado e sulla scala de'servizii la pensione, che il Ritirato deve godere fino alla morte. E siccome la Vedova del Militare, o dell'Impiegato merita pure i riguardi del Governo pei servizii del marito defunto, così nelle leggi de'Ritiri si devono prefiggere benanche le condizioni che danno dritto a queste Vedove di godere, durante il loro stato Vedòvile, di una parte delle pensioni accordate a' mariti.

SEZIONE II.

Ricompense straordinarie de' Militari di Terra.

Un Militare, ed anche un' Impiegato qualunque della Guerra, che si distingue eminentemente fra i suoi compagni per un atto di bravura, e per qualsivoglia altra azione virtuosa, dev' essere ricompensato *straordinariamente*.

Per queste ricompense straordinarie si creano

gli ordini cavallereschi, le medaglie di onore, ed altri segni di distinzione, accompagnati da modiche pensioni di grazia pe' casi di sommo rilievo.

Giova qui il riflettere, che non solo le vicende della guerra danno dei titoli alle ricompense straordinarie, atteso le frequenti occasioni di distinguersi, ch'esse presentano, ma bensì nel tempo di pace si offrono delle circostanze positive, che anche danno dritto a premii straordinari. Un soldato, per esempio, salva un suo compagno dal pericolo di annegarsi nel tragitto di un fiume; un Uffiziale colla sua fermezza, e buone disposizioni evita una diserzione in complotto, difende un posto di guardia dall' aggressione di una banda armata ec. ec. Costoro hanno ben de' titoli ad una ricompensa straordinaria.

Perciò le leggi di questa natura debbono prevedere, per quanto più è possibile, tutt'i casi, ch'esigono delle ricompense straordinarie tanto in pace, che in guerra, proporzionando ad ognuno il premio dovutogli. Per riconoscere poi il dritto a tali concessioni bisognano il rigore, e la pubblicità. Il rigore allontana le predilezioni, e la pubblicità mette in evidenza, e convalida la giustizia del premio dato.

Regola generale. Le ricompense di qualunque natura esse sieno, non hanno altro valore, che quello datogli dall' opinione: alterare, ed indebolire l' opinione sul merito di queste concessioni, è lo stesso, che snaturare le ricompense, e darle il carattere di un monopolio, anzicchè del guiderdone dovuto alla bravura, ed alle azioni virtuose.

CAPITOLO XII.

Onori Militari del Ramo di Guerra.

Il ceto de' Militari è stato, e sarà sempre lo più onorifico, e lo più distinto fra tutte le classi della società. Quella picciola parte della popolazione, quelli uomini, che in uno Stato si dedicano esclusivamente alla nobile professione delle armi, e che con tante privazioni, e con tanti sagrificii conservano l'ordine pubblico, e difendono l'integrità del proprio suolo, esigono a ragion veduta delle considerazioni particolari, e degli onori ben marcati, e distinti. Ed ecco il perchè non si è veduto, nè mai si vedrà il Sovrano coi suoi Figli presiedere a' Tribunali, ed agli altri principali Rami della pubblica amministrazione, ma bensì comandano essi le Armate, come i primi protettori della tranquillità interna, e come i primi difensori dello Stato.

Gli onori Militari si accordano più per l'esercizio delle rispettive funzioni, che per riguardi particolari. La subordinazione difatti è la base dell'obbedienza, e della disciplina Militare. I soldati, che per l'istinto naturale di tutti gli uomini inclinano sempre a sottrarsi da questo possente vincolo, trovano negli onori Militari l'immagine viva della subordinazione, e della cieca obbedienza, che debbono incessantemente prestare ai loro Superiori in ogni luogo, ed in ogni loro posizione.

Per tutti questi motivi gli onori si rendono dai Militari di grado inferiore a quelli più elevati tanto durante la loro vita, che dopo la loro morte.

SEZIONE I.

Onori da rendersi da' Militari di Terra.

Siccome il SS. Sagramento è il simbolo di un Dio incarnato, che uscendo dal suo Santuario si porta per le strade pubbliche nelle case de' moribondi per la salvezza delle loro anime, così è indispensabile, che i Militari gli tributino degli onori eminenti in segno del loro rispetto, e venerazione. E per la stessa causa si debbono rispettare, ed onorare le Processioni pubbliche, nelle quali si conducono le Immagini di Dio, della Beata Vergine, e de' Santi.

Dopo gli oggetti Divini, la Sacra Persona del Re, ed i Membri della sua Regal Famiglia esigono dai Militari gli onori dovuti a' loro Augusti Gradi e Caratteri.

In seguito si debbono stabilire gli onori, che i Militari debbono rendere alle Dignità Ecclesiastiche. I Cappellani Militari, i Sacerdoti regolari, quando vestano l' Abito talare, che li fa distinguere, ed i Monaci di *Messa*, forniti di un segno evidente, di un Cordone cioè, o di un Nastro, debbono anch' essi partecipare agli onori Militari, affinchè le Truppe conservino, e manifestino pubblicamente il rispetto dovuto alla Religione, ed a' suoi Ministri.

Ed in fine i Militari di ogni grado dal Capitan Generale al Caporale debbono avere gli onori competenti al loro grado, ed in ragione della posizione de' loro subordinati, avanti de' quali pas-

sano. Generalmente ogni inferiore deve salutare il Superiore, che incontra: le guardie, e le pattuglie, i distaccamenti che marciano, debbono ancora fare gli onori dovuti al grado degli Uffiziali che incontrano.

La legge dunque di queste diverse specie di onori deve indicare la qualità degli onori da rendersi, secondo i gradi de' Superiori, che li esigono, secondo la posizione di quelli che li rendono, adoperando il *saluto semplice*, il *portat-armi*, il *presentat-armi*, ed i diversi tocchi del Tamburo.

SEZIONE II.

Onori funebri da rendersi da' Militari di Terra.

A tutte le persone di sopra accennate, quando i loro cadaveri si portano a seppellire, si debbono ugualmente prestare gli onori funebri in ragione del grado ch'essi aveano in vita. Perciò le leggi, che riguardano questa specie di onori debbono indicare la natura dell' onore da rendersi a ciascuno degl' indicati gradi. Che se le Dignità Ecclesiastiche, come i Cardinali, ed i Vescovi ricevono gli onori funebri, i Cappellani Militari, i Sacerdoti Regolari, ed i Monaci di *Messa* debbono anch'essi averli dai Militari, ed io non credo superfluo l' insistere su questa classe rispettabile, che non è inferiore a quella degli Uffiziali subalterni. Il Popolo, ed il soldato si applaudisce, e gode del pubblico tributo di rispetto, che si manifesta per le spoglie mortali di quei Ministri di

Religione, che in vita li consolavano nelle loro avversità, e co' loro sforzi e sudori li dirigevano per la via dell' eternità.

Cade qui in acconcio la seguente riflessione pel solo utile del servizio, e non per riguardi personali.

Il cadavere freddo ed inanimato del Militare defunto che vien condotto al sepolcro, ove terminano tutte le umane ambizioni, è già estraneo ad ogni specie di onori funebri. Quelli dunque, che se gli accordano, son diretti assolutamente a risvegliare il rispetto, e la considerazione verso i Militari viventi.

Attualmente i nostri Militari ritirati quando muojono hanno la metà degli onori funebri corrispondenti a quelli dell' ugual grado morti in attività di servizio. Questa misura a noi sembra che attenui la considerazione, ed il rispetto, che si deve a' gradi Militari. Un Tenente Generale, per esempio, che muoja essendo al ritiro, in faccia dell' Esercito, e del pubblico dev' essere valutato per un Tenente Generale effettivo, come lo è quel Tenente Generale che muoja in attività di servizio. Accordando al primo gli onori funebri per metà del suo grado, pare che la morte lo abbia fatto discendere alla condizione di Maresciallo di Campo.

Allorchè un Uffiziale ha ottenuto il suo ritiro con pensione, colle sue decorazioni, e coi distintivi del proprio grado, cose tutte che si ha meritato pei suoi sudori, e zelanti servizii, deve e in vita, ed in morte partecipare a tutte le prerogative

ed onorificenze del suo grado, che non se gli può negare o diminuire. L'Uffiziale al ritiro, bisogna convenirne, ha servito, bene e lungamente: ma quello in attività di servizio, se ha ben servito, lo ha però per un tempo minore. Se dunque si volesse stabilire una differenza di onori fra questi due la bilancia penderebbe a favore del primo e non del secondo.

SEZIONE III.

Osservazioni sugli onori da rendersi al Commessariato di Guerra.

Anticamente il Corpo amministrativo Militare si componeva dei soli *Commessarii* di *Guerra*, ciascuno dei quali arrivato a tal posto era insignito della graduazione di Tenente Colonnello dell'Armata. Essi perciò in vita ricevevano gli onori della loro graduazione Militare; e morti aveano gli onori funebri di un Maggiore di piazza (Articolo 19, Capitolo XXIV dell' Ordinanza di piazza del 1788). Posteriormente si crearono gli *Ordinatori*, a' quali si diede la graduazione di Marescialli di Campo, o di Colonnelli, secondo il rango di loro anzianità, e si stabilì la carica d' Intendente Generale dell' Esercito, munito di un grado Generalizio. Da qualche anno in quà si sono nominati a' posti vacanti dei nuovi Ordinatori, e Commessarj di Guerra, senza graduazioni Militari, perlocchè esiste oggidì una disparità fra i Membri di questo Corpo, che hanno gli stessi doveri, ed emolumen-

ti, e sorgono sempre delle controversie in quanto agli onori da rendersi a questi ultimi. Quindi non è fuor di proposito presentar qui le nostre osservazioni sul Corpo Amministrativo Militare, chiamato nella sua totalità alle istesse funzioni, ed agli stessi dritti, e responsabilità.

Si è detto più innanzi, che l'azione del Ministro della Guerra si esercita incessantemente su due rami distinti, e separati fra loro, cioè sul Comando, e sull'Amministrazione. Si è pure rimarcato, che queste due gerarchie, dal primo sino all' ultimo anello della rispettiva catena, debbono essere indipendenti l'una dall' altra, e riunirsi soltanto nella persona del Ministro, come le due braccia si riuniscono nel tronco del corpo umano. Ora i membri del Commessariato di Guerra oltre l'indipendenza, che debbono avere da quelli del Comando, debbono ancora avere delle prerogative, e degli onori corrispondenti, affin di meglio riuscire nell' esercizio de' loro doveri, appunto come si pratica pei gradi superiori del Comando posti al contatto dei gradi inferiori. Quando dunque gli Amministratori Militari non si volessero decorare, come nel passato si trovò giusto, e necessario, dei distintivi graduali assegnati agli Uffiziali del Comando per segni apparenti dell' autorità, ed influenza, che ogni superiore deve avere sul suo inferiore, almeno si dovrebbero stabilire pei primi dei distintivi gerarchici e marcati, come quelli del Comando, onde ciascun Amministratore sia certo del rango da occupare in concorso colle autorità Militari, e Civili, e riceva ancora gli onori che pur

si devono alle funzioni, ch'esercita. Attribuire agli Amministratori Militari delle obbligazioni di somma importanza, che li mettono in continuo contatto cogli Uffiziali, e colle Truppe, senza rivestirli di un carattere pubblico, ed assicurato, e senza circondarli delle dovute prerogative, ed onorificenze, che si conoscono, e si rispettano non altrimenti che coi distintivi graduali, o sia coi *segni apparenti*; rende la loro opera inefficace, e senza obbedienza, come accade alla giornata.

Varie sono state, e lo sono tuttavia le opinioni relativamente ai distintivi degli Amministratori Militari.

Taluni vorrebbero, che si continuasse l'antico sistema, pel quale ogni Amministratore era insignito della graduazione Militare corrispondente alle sue funzioni: insinuando così di togliersi la difformità che presentemente fra essi si osserva.

Altri opinano, che le graduazioni Militari danno delle considerazioni, ma non dei doveri: percui gli Amministratori Militari nell' esercizio delle proprie incombenze non debbono indossare i distintivi della graduazione Militare.

Molti infine osservano, che il Commessariato di Guerra deve conservare la sua indipendenza dalla Gerarchia del Comando, e questa non è conciliabile colla subordinazione che nasce per forza dalla rappresentanza di una graduazione Militare messa in contatto con una graduazione superiore.

Tutti questi sistemi hanno i loro utili, ed i loro inconvenienti. Ed in vero se gli onori si debbono alle funzioni, e se i distintivi marcano i gra-

di, ai quali spettano gli onori; il Commessariato di Guerra, che ha le sue funzioni speciali, deve avere gli onori proporzionati, e per esigerli dev' essere insignito de' distintivi, che ammettano i loro onori. In oltre se due soggetti hanno gli stessi doveri, e la stessa responsabilità: se godono degli stessi emolumenti, e dello stesso grado effettivo nel medesimo Corpo, non vi è una ragione sufficiente da attribuire ad uno delle distinzioni, e delle onorificenze maggiori che all'altro. Ed in fine, se per modo di dire, un Giudice di appello non deve indossare due toghe diverse, una cioè pel Tribunale, e l'altra per le cerimonie, per lo stesso motivo un Commessario di Guerra non deve adottare due distintivi, l'Amministrativo cioè nel disimpegno della sua carica, ed il Militare nelle cerimonie. Il Commessario di Guerra deve sempre essere riconosciuto per tale, come il Giudice di appello è Giudice di appello.

Due poi sono le considerazioni, che accorda il Pubblico, quella degl'individui, e quella degl' Impieghi. La prima si acquista col tempo, e coi meriti personali, che non tutti debbono conoscere, ed apprezzare: la seconda si concede dal Governo, ed entra nella sfera de' mezzi, e degl' istrumenti che il Legislatore mette a calcolo per l'esercizio delle rispettive funzioni.

» Conchiudiamo. In ogni Gerarchia

1. Non vi è grado senza onori, e non vi è onore senza grado.

2. Non vi è onore senza distintivo, e non vi è distintivo senza onori.

3. Non vi è autorità senza considerazione, e non vi è considerazione senza autorità.

SEZIONE IV.

Altre osservazioni sugli onori degli Agenti della Gerarchia Amministrativa della Guerra.

Le riflessioni presentate fin qui, per gli onori da rendersi al Commessariato di Guerra, sono benanche applicabili agli altri agenti amministrativi; ed essenzialmente agli Uffiziali del Ministero di Guerra. È un errore il considerare costoro isolatamente ed in astratto nelle loro funzioni, come si fa per gli altri Ministeri. L'armata pel suo numeroso personale, e per le conseguenze delle pensioni di ritiro, delle vedove, e degli Orfani presenta incessantemente a quelli Uffiziali dei vasti, e complicati oggetti di travaglio, mettendoli sempre in contatto con tanti Individui di gradi diversi, condizioni, e sesso. Organi essi della volontà del Re comunicatagli dal Ministro o in iscritto, o a voce, e redattori di tutte le proposizioni, Leggi, e Regolamenti Militari, sono le molli principali della macchina Amministrativa della Guerra. Senza un carattere ricevuto, e cognito a tutti, e senza distintivi, che li mettono in veduta al pubblico, ed all'Armata, per ciò, che importano le rispettive loro incombenze, vanno esposti a frequenti contestazioni, e dispiaceri colle parti interessate, che sempre suppongono il dritto, e la ragione a loro favore. Nè qui vale il dire, che la *Professio-*

ne Burocratica non include la necessità dell'uniforme Militare. Ripetiamolo. Altro è il trattare da lontano con poche Autorità, e sotto rapporti semplici, e ben conosciuti, come succede ai Ministeri dell'Ecclesiastico, della Giustizia ec. ec. altro è lo discutere ad ogni momento ed in contradizioni colle Parti, materie gravi d'interesse, e di amor proprio.

Questo principio, manifestandosi in tutt'i rincontri, ha fatto per lo passato insignire di gradi Militari qualche Uffiziale della Segreteria di Guerra, o perchè si distinguevano col loro servire, o perchè nell'essersi ammessi colà aveano portato seco loro un grado Militare. Questo è sempre un vizio nell'uno, e nell'altro caso. La distinzione dei gradi straordinarii per taluni è una specie di offesa per gli altri della stessa Classe, e sente ogn'ora di parzialità, quando si accorda alle *Persone*, e non alle *Cose*. È anche assurdo il far continuare il beneficio degli Ascensi Militari a coloro, che servono nel Ministero di Guerra, ove ancora ascendono di grado: questa duplicità di ascensi rende gl'Individui parziali, e dipendenti dalla gerarchia del Comando, e ripugna alla giustizia.

Premesso ciò ben si comprende, che a tutti gli Uffiziali della Segreteria di Guerra, e delle sue dipendenze subalterne bisogna pel bene del servizio statuire in massima dei distintivi Militari, e graduali, da doversi indossare nell'esercizio dei rispettivi impieghi, e senza dar dritto a concorrere per gli ascensi dell'Armata. Il Decreto dei 20 Novembre 1817 assimila in quanto ai matri-

monj, i Capi Ripartimento di detto Ministero a *Colonnelli*, gli Uffiziali di carico a *Maggiori*, gli Uffiziali di prima classe a *Capitani*, quelli di seconda classe a *primi Tenenti*, e quelli di terza a *secondi Tenenti*. Ma queste assimilazioni sono ipotesi, e non realità. Estendiamo dunque il principio alle funzioni degli Agenti amministrativi della guerra: e se vogliamo esigere da costoro, com' è giusto; responsabilità, e buon successo di lavoro, copriamoli di considerazione ostensiva con quei distintivi Militari, che sol si conoscono dall' Armata, e che offrono al Pubblico la soddisfazione del Governo, e la dignità del carattere.

CAPITOLO XIII.

Matrimonii Militari del Ramo di Guerra.

Siccome i Militari di ogni grado o classe sono soggetti a continui movimenti, ed obbligazioni, che non sempre ammettono lo stato maritale, così la legge dei loro matrimonj deve prescrivere quell' eccezioni che non reggono pe' Pagani.

Da una parte è fuor di dubbio, che un Militare per la sua qualità di suddito quando si ammoglia, deve sottoporsi alle regole generali in quanto alla sollennità Religiosa, e Civile di questo atto: ed ammogliato poi gode de' dritti di ereditare, testare ec. ec., secondo le leggi ordinarie.

Ma dall' altra parte è innegabile, che non tutt' i Militari si possono ammogliare, perchè non tutti hanno uno stato commodo, ed agiato, che

li renda suscettibili del peso del matrimonio, e delle sue conseguenze. Un soldato, un sotto-Uffiziale subalterno, che si ammoglia, non è certamente nel caso di dedicare la maggior parte del suo soldo all'alimento, ed educazione de' suoi figli: nè poi si possono popolare di femine, e di fanciulli le caserme, che debbono contenere soltanto degli uomini armati, e pronti a marciare, e combattere ove il bisogno lo richiede. Oltre a ciò il mal costume, e la miseria sieguono infallibilmente i matrimonj de' Militari che stabiliscono la sussistenza delle loro famiglie sul semplice loro soldo.

Perciò la legge de' matrimonj militari giammai si potrà tacciare di soverchio rigore, se esige la dote competente, la buona condotta, e la civiltà dei natali per parte della sposa, e se proibisce assolutamente di ammogliarsi agli Uffiziali subalterni, ai sotto-Uffiziali, ed a' soldati.

CAPITOLO XIV.

Orfanotrofio Militare del Ramo di Guerra.

L' *Orfanotrofio Militare* è una particolare instituzione di beneficenza diretta esclusivamente alle famiglie de' Militari, ed impiegati defunti.

I Militari, e gl' impiegati che lasciano una prole numerosa, testano per essa il mal'essere, e l'indigenza: e la modica pensione, che si accorda alle loro vedove, se è di qualche sollievo alle medesime, non è poi sufficiente pei figli, parti-

colarmente quando costoro sono di età tenera, ed incapaci perciò di procacciarsi il vitto colle proprie fatiche.

Su questo proposito si presenta una riflessione di non poco momento. Accade spesso, che i Militari si ammogliano senza permesso, (e disgraziatamente la nostra Armata ne abbonda,) perchè nelle loro mogli non concorreano i requisiti prescritti dalla Legge: frattanto le loro vedove non hanno dritto a pensione, nè i figli possono ammettersi a *piazza franca* negli Instituti di Educazione Militare. Quindi la morte dei suddetti è immancabilmente seguita dalla miseria, e dalla desolazione. Ma a che colpano questi frutti innocenti di un matrimonio non autorizzato? E dovranno essi rimanere abbandonati senza pietà, e senza misericordia?

Da ciò prende origine l'Orfanotrofio Militare. Per questo il Legislatore deve mantenere l'adito continuamente aperto a tutte le largizioni del Sovrano, e dei Particolari, a tutte le successioni dei Militari morti senza Eredi, ed a tutti i mezzi diretti, ed indiretti da aumentarne i fondi, come sono gli affitti dei Terreni posti sotto il dominio delle Fortezze, e delle Bettole dei quartieri, la vendita degli oggetti inservibili ec. ec.

La Legge deve inoltre stabilire le Regole chiare, e severe per amministrare questi Fondi, e ben distribuirli.

CAPITOLO XV.

Amministrazione del Ramo di Guerra.

Le scienze non sono tali, che allorquando formano un Corpo di dottrine evidenti, quando le loro basi sono stabilite, ed i loro elementi conosciuti, e quando i confini che le separano dalle altre scienze ad esso più o meno vicine sotto molti rapporti sono irrevocabilmente determinati. Allora le nuove scienze possono essere collocate fra le umane cognizioni, delle quali diventano un Ramo. Di questa natura è la Scienza dell' *Amministrazione Militare*.

Al confronto di tutte le altre Nazioni noi possiamo gloriarci di avere un corso completo di Amministrazione Militare coll' Ordinanza dei 29 Giugno 1824. Salvo i pochi casi, che si debbono modificare, e mettere in armonia colle altre leggi della Guerra, e della Finanza, in quel Regolamento si trovano almeno con ordine, e dettaglio tutte le prescrizioni Amministrative.

Noi perciò in questo Capitolo, che deve occuparsi piuttosto della Logica Amministrativa, che dell' analisi delle cose già esistenti, parleremo dell' Amministrazione della Guerra nei suoi principali oggetti, ed anelli di concatenazione, per condurre il Legislatore ad avvalersi di quei principj, che sviluppiamo in Teoria, e senz' alcuna applicazione.

SEZIONE I.

Necessità dell' Amministrazione della Guerra.

Le Armate si creano per combattere. La loro azione in tempo di guerra si rivolge a respingere le aggressioni esterne, ed in tempo di pace è diretta a sostenere il Governo, e le Leggi stabilite. Quindi il loro scopo è la vittoria: il loro primo bisogno è la sussistenza.

I mezzi per vincere sono la bravura, e la disciplina: quelli per sussistere sono o il saccheggio, o l' Amministrazione.

Il saccheggio nell' atto ch' è il vero flagello de' Popoli, distrugge contemporaneamente la Disciplina. Quindi non si deve annoverare fra le materie della Legislazione Militare: e soltanto i Comandanti delle Truppe in Campagna, per lo impero della necessità, se ne avvalgono pei casi rarissimi, che sieno esaurite tutte le risorse Amministrative.

Una buona Amministrazione all' incontro da un lato agevola, e quasicchè assicura i risultamenti delle operazioni Militari, e dall' altro rende il meno oneroso, che si può, il peso di far sussistere delle masse grandi di uomini armàti, che assorbiscono la metà, e qualche volta i due terzi delle pubbliche rendite.

SEZIONE II.

Doveri degli Amministratori Militari di Guerra.

Ogn' instituzione è creata per un' oggetto. L'obbligo di adempire a quest' oggetto costituisce la serie dei doveri per coloro, che si adibiscono a quella data instituzione.

Così l' Amministrazione Militare avendo per oggetto di assicurare, e garantire il dritto delle Truppe, e gl' interessi del Governo, gli Amministratori Militari, o siano gl' Individui del Commessariato di Guerra debbono, per dovere essenziale, dirigere le loro premure, ed i loro sforzi all' intero, ed esatto adempimento di questo duplice oggetto.

I doveri degli amministratori in faccia alla Truppa consistono nell'allistamento, ed ammissione delle reclute, nell' assistere i Soldati, e Sotto-Uffiziali, e gli Uffiziali ancora nelle guarnigioni, ne' Campi, nelle marce, nelle stazioni occasionali, nelle Prigioni, negli Ospedali ec. ec., sorvegliandone la sanità, il nutrimento, la vestizione, e gli altri loro bisogni: nel difenderli contro gli abusi Amministrativi, e nell' avere in fine pei Soldati divisi dai loro Paesi, e dalle loro Famiglie quella istessa attenzione, e quella istessa cura, che un Padre adopera pei suoi figli.

I doveri degli Amministratori Militari verso il Governo sono la fissazione delle spettanze in denaro, che formano l' argomento delle *Liberanze* periodiche, e straordinarie, la somministrazione del-

le materie alle Truppe, il giusto loro impiego, e l'esame primordiale dei conti di ogni Ramo, fondando l'Economia sulla stretta necessità delle spese, sull' andamento regolare, ed esatto di tutt' i Rami Amministrativi, e sull' esame rigoroso de' loro risultamenti.

Quindi un buon Amministratore Militare deve riunire l'attività alla intelligenza, lo zelo ai talenti, la probità ai lumi dell'esperienza, la fredda riflessione alla fermezza di carattere, e l'esattezza alla scrupolosa esecuzione delle Leggi Amministrative. Ad un Amministratore Militare non deve giungere nè difficile, nè nuovo alcun dettaglio di distribuzioni, di manutenzione, di esecuzione, e di contabilità.

Il sentimento di tutte queste qualità, impresso nell' animo de' Gestori e degli altri Agenti subalterni, produce il miglior effetto nella marcia Amministrativa; rende la sorveglianza degli Amministratori più efficace, perchè più rara, ed imprevista: ed in fine l' Amministratore Militare deve convincersi, che se vuole far rispettare la sua autorità deve cominciare dal rendere rispettabile la sua persona, mentre il più sicuro mezzo d' imporre il rispetto agli altri è quello di rispettar se stesso.

SEZIONE III.

Doveri dei Gestori, e degli Esecutori del Ramo Amministrativo della Guerra.

Il movimento Amministrativo della Guerra si suddivide in *Gestione*, ed *Esecuzione*. Queste due parti richiedono un proporzionato numero di persone, che devono avere molti, e frequenti punti di contatto fra loro, e sono ancora in diretta communicazione cogli Amministratori Militari.

La *Gestione* si esercita dalle Regie, dai Fornitori, dagl' Intraprenditori, da' Magazinieri, dalle Commissioni Amministrative, e dai Consigli di Amministrazione dei Corpi: e tutti costoro hanno per dovere la ricezione, la conservazione, l' amministrazione, e la giustificazione contabile delle materie, e del denaro ricevuto, e distribuito.

L' *Esecuzione* risiede negl' Impiegati non contabili, o sia che non comprano, nè ricevono, nè distribuiscono. Tali sono gli Uffiziali di Salute, quelli di Scrittura, gli Artefici, i Conduttori, i Soprastanti, i Servienti ec. ec., in somma tutti quelli che affiancano, e promuovono l' azione dei Gestori nel triplo senso del dritto delle Truppe, degl' interessi del Governo, e de' doveri dei Gestori.

La mancanza de' Regolamenti, che prescrivono delle norme esatte, e precise tanto pe' *Gestori*, che per gli *Esecutori*, onde gli uni non invadano le attribuzioni, e gli obblighi degli altri, forma il tarlo, e gl' inconvenienti dell' Amministrazione Militare.

SEZIONE IV.

Consigli Amministrativi dei Corpi dell' Armata di Terra.

I *Consigli Amministrativi de' Corpi* sono una invenzione di equilibrio fra il potere de' Comandanti de' Corpi, i dritti delle Truppe, e gl' interessi dello Stato.

Questa combinazione però è più brillante nella Teoria, che possibile nell' applicazione. Diciamo la verità: Un Colonnello, entrando in Consiglio, deposita di buon grado la dignità del Comando, per ridursi alla modesta condizione di semplice votante, e collega Amministrativo di un dato numero di suoi subordinati? E per qual magìa da una parte un Capo di Corpo, nel porre il piede sulla soglia della Sala del Consiglio si priva di tutta la sua Supremazia Gerarchica, e dall'altra i rimanenti Membri del Consiglio abbandonano ogni idea di riguardo, e dipendenza? E si può immaginare negli Uffiziali tanta virtù, e tanta fermezza da opporsi ai voleri, qualche volta inadatti del loro Capo, ch' è l'arbitro naturale di loro sorte, ed il Relatore nato dei loro titoli per gli ascensi, e per le ricompense? La Storia dei Consigli Amministrativi di tutti i Corpi, e di tutte l'epoche non presenta che conflitti interminabili fra Superiori, ed inferiori, la frequenza sempre rinascente dei *vuoti di cassa*, delle malversazioni, e delle multe accompagnate da altri dovuti castighi verso di Uffiziali, stimabili per altro sotto i rapporti del loro carattere. Quindi

è forza conchiudere, che nell'attuale composizione dei Consigli Amministrativi de' Corpi, e nella serie de' loro doveri, ed attribuzioni, esiste un vizio fondamentale, che quando più, quando meno produce sempre dei spiacevoli risultamenti.

In oltre la Legge attuale rende i detti Consigli *contabili*, o siano *responsabili* cumulativamente: essi perciò nell'interno de' Corpi assumono le doppie funzioni di *Gestori*, ed *Esecutori*. È vero che hanno i Quartier-mastri, e gli Uffiziali di dettaglio per la materiale distribuzione, e contabilità del denaro, e delle cose: ma essendo costoro risponsabili al Consiglio, e non al Governo, e scegliendosi dai Consigli stessi, debbono considerarsi, come una emanazione, ed una frazione dei medesimi, ed in conseguenza in poche persone dello stesso Corpo si riuniscono la *sorveglianza*, la *gestione*, e l' *esecuzione*.

A tale inconveniente si è cercato di rimediare alla meglio, dando ai Generali Ispettori l' incarico di *Controlli superiori*. Ma gl' Ispettori non possono esercitare, che da lontano, e per tradizione questo Controllo ch'è inutile, o per lo meno poco efficace, quando non è istantaneo, e locale, particolarmente in fatto di spese, e di distribuzioni. Oltre a ciò l' Ispettore, che *verifica*, *chiude*, e *sanziona* definitivamente in ogni anno le contabilità, che sono le conseguenze delle sue precedenti disposizioni, riunisce, e confonde in se i doveri del *Comando*, e quelli dell'*Amministrazione*. E se nasce una controversia fra l'Ispettore, ed i Consigli chi la dirime?

Sperimentatasi questa lacuna nella interna Amministrazione de' Corpi, si è cercato di far intervenire nelle chiusure de' loro conti mensuali, ed annuali i Commessarii di Guerra, come *Commessarii del Re*, o sia come Pubblico Ministero: ma però se gli è proibito espressamente di entrare nel merito, e nella legittimità delle spese, di esaminare la certezza delle spettanze, la convenienza, e la verità delle somministrazioni: di maniera che la loro azione si riduce alla semplice verifica delle operazioni aritmetiche, ed al confronto dei documenti colle spese. Manca perciò il *Controllo materiale*, o sia la verificazione istantanea, e locale delle operazioni fatte, ed il *Controllo naturale del dritto al fatto*, del chè si parlerà qui appresso.

Dunque in questa parte le funzioni del *Comando* sono mischiate con quelle dell'Amministrazione, ed il Ministro della Guerra non ha presso i Corpi i suoi organi Amministrativi indipendenti, e liberi nell'esercizio de' loro doveri.

SEZIONE V.

Controllo Amministrativo della Guerra.

Controllo è un vocabolo formato dalle voci *Contro* e *Rollo*. Quindi nella sua accezione litterale significa *Ruolo* o *Registro* di operazioni, che si mantiene in contradizione ad un altro: intanto coll'uso si è dato a questo vocabolo anche il significato dell'azione della verifica; e perciò fra i Militari il *Controllo* indica in doppio senso, o il *Contro-*

Ruolo, o la *rettifica*, e *sorveglianza* istantanea delle operazioni Amministrative.

Quando per *Controllo* si addita l'azione della *Rettifica* e *Sorveglianza*, allora si deve intendere, che il fatto si paragona al dritto. *Controllare* dunque la *Gestione*, e l'*Esecuzione* è lo stesso che *verificare* sul momento il fatto col dritto, vale a dire quello, che si è fatto, si paragona con quello che si dovea fare.

Tre diverse specie di Controllo esistono: 1. *Controllo materiale*. 2. *Controllo morale*, 3. e *Controllo naturale*.

Il *Controllo materiale* esercita la sua azione in ogni istante, e si applica a tutti gli atti nello stesso momento, che accadono. Presso i Corpi il Commessariato di Guerra, che assiste alle distribuzioni delle sussistenze, *controlla materialmente* la bontà e la quantità delle derrate, che si somministrano.

Il *Controllo morale* si rapporta all' esame delle operazioni già fatte, che si debbono dichiarare, o valide, o nulle. Una spesa si *controlla moralmente*, quando si esamina, se dovea farsi nel tal modo, e nella tale epoca.

Il *Controllo naturale* o *reciproco* è quello che nasce dal confronto delle parti di un' operazione con quelle dell' altra, che le sono analoghe. Le mensuali riviste dei Commessarj sono il *Controllo naturale reciproco* delle spettanze delle Truppe, e le spettanze lo sono delle riviste. Gli esiti di un Corpo sono il confronto naturale degl' introiti in

denaro delle Compagnie, e questi lo sono a vicenda per gli esiti della cassa.

Il Controllo Amministrativo dunque, di qualsivoglia specie esso sia, dopo l'impulso datone dal Ministro della Guerra, è un attributo il più inerente agli Amministratori Militari, appunto perchè ha per oggetto la sorveglianza, anzi si può definire la *sorveglianza organizzata*, e posta in azione per mezzo delle verifiche, e degli esami periodici, e straordinarj.

Ciò premesso è chiaro che l' idea dell' Amministrazione Militare non si può disgiungere da quella della sorveglianza. L'Amministrazione separata dalla sorveglianza è la causa senza effetto: e la sorveglianza senza l' Amministrazione è l' effetto senza causa.

Or poichè lo scopo costante della linea Amministrativa è quello di accorrere incessantemente ai bisogni dell'Armata nell'interesse del Governo, ne risulta così la necessità di una sorveglianza determinata, e continua. Dunque il Controllo Amministrativo prende la sua origine nella gerarchia Amministrativa. Dunque gli Amministratori Militari debbono essere come lo sono per l' indole delle loro funzioni, gli effettivi sorveglianti, ed i veri Controlli nella parte Amministrativa dell' Armata.

SEZIONE VI.

Censura Amministrativa della Guerra.

Il Ministro della Guerra, come centro di moto di tutta la macchina Amministrativa Militare, dopo avere impresso il movimento principale ad ogni operazione sia colle Leggi di massima, sia cogli ordini occasionali, secondo la natura, e le circostanze delle cose, deve poi assicurarsi, che le operazioni stesse si sieno fatte con celerità, e senza ostacoli, e che non abbiano deviato dal loro andamento regolare, cioè che gli *Amministratori*, i *Gestori*, e gli *Esecutori* abbiano fatto, e continuino a fare il loro dovere. Quindi la *censura* è indispensabile al Ministro.

La censura però è una funzione: dunque non deve formare Corpo separato, ma deve sceglìersi nel Corpo Amministrativo, ed i Membri, ai quali il Ministro volta per volta ne delega l' esercizio non debbono amministrare, almeno durante questa delegazione.

I *Censori* avendo per attributo l'Ispezione oculare e momentanea di quei rami, che o difettano, o marciano lentamente, da una parte debbono veder tutto sopra una larga superficie, e dall' altra debbono estendere la loro azione su qualunque servizio Amministrativo, e su tutti i gestori, ed esecutori sparsi nel Regno. Perciò i Censori Amministrativi debbono essere in numero ristretto, ed i più elevati in grado, non essendo dell' eco-

nomia, nè della politica il moltiplicare i gradi superiori.

Ciò posto il Ministro della Guerra, come il Capo Supremo dell'Amministrazione Militare, dovrebbe designare due, o al più tre Amministratori Militari, del rango più elevato, pronti a partire, ed a fare dei rapidi, e lunghi giri, onde ispezionare i servizj Amministrativi, gittare un colpo d' occhio sull' operato dei gestori, e degli esecutori, passare delle Riviste inopinate a' Corpi, a' magazzini, agli Ospedali, agli Stabilimenti Militari ec. ec. Questi Amministratori Superiori, rivestiti promodalmente del carattere di *Censori*, o d' *Ispettori Amministrativi* debbono avere la facoltà di dare sulla faccia del luogo delle pronte, ed energiche disposizioni a tenore delle Leggi, ed invocare quelle del Ministro, o del Re, ove il bisogno lo richiegga: debbono far rimarcare l'incapacità, o la negligenza di tutti gli agenti Amministrativi, far conoscere le loro colpe, o la loro buona maniera di condursi, richiamando su di essi i dovuti castighi o ricompense.

Queste funzioni di Censori dovrebbero essere speciali, ed eventuali, cambiandosi costoro in ogni volta, e badando almeno, che la stessa persona non vada per due volte nello stesso luogo, e per lo stesso oggetto: mentre è un fatto dimostrato dall'esperienza, che la censura Amministrativa perpetuata nelle stesse persone, e per le stesse cose, diviene col tempo inefficace, ed infruttuosa.

SEZIONE VII.

Contabilità, e Contabili del Ramo di Guerra.

Siccome la natura, e lo scopo di ogni gestione è il *ricevere*, ed *impiegare*, o sia l'*introitare*, e l'*esitare*, così non vi è gestione senza l'obbligo di dare i suoi conti.

La reddizione di un conto consiste nel giustificare legalmente l'uso del denaro, e delle materie ricevute.

La *Contabilità* è l'insieme dei conteggi de' diversi Gestori, ed è in conseguenza la prova dell'adempimento dato da costoro alle loro obbligazioni.

Le parti dell'*introito* si debbono giustificare egualmente, che quelle dell'*esito*, ma per motivi opposti. In quanto agl' introiti si deve vedere, che il Gestore non ne tolga qualche partita, e per gli esiti, che non li aumenti.

Le prove, o siano gli atti, che giustificano le ricezioni, e le spese, o per meglio dire gl'introiti, e gli esiti, si chiamano *pezzi all'appoggio*, ovvero *documenti giustificativi*.

Dunque la contabilità poggia su i fatti che si debbono provare incontestabilmente co' documenti giustificativi.

L'Amministratore deve vegliare incessantemente che il Gestore non esca dai limiti prescrittigli dalle Leggi: e quindi la giustificazione di una contabilità consiste nel provare il dritto, ed il fatto. Il *dritto* dei Gestori si comprova col paragonare

le spese, e le somministrazioni delle materie alle prescrizioni dategli: ed il *fatto* si prova co' documenti giustificativi, che mettono in evidenza l'adempimento dato a queste prescrizioni. Quindi la contabilità è l'oggetto principale dell'amministrazione, e quanto più essa sarà chiara, semplice, e documentata, tanto meglio si potrà esaminare, e giustificare.

Ma il *Comando* può aver dato un'ordine al di là dei limiti regolamentarj, e l'*Amministrazione* può aver malamente sorvegliato i Gestori, e gli Esecutori. Perciò è necessario un Controllo morale, e superiore, o sia prova di paragone fra le separate azioni del Comando, e dell'Amministrazione della Guerra, e questa funzione si deve concentrare nella Intendenza Generale dell'Esercito, come una forza estranea, ed indipendente da quella dei suddetti individui.

In fine se l'Intendenza Generale è destinata ad esaminare, e discutere moralmente tutte le parti dell'amministrazione nell'interesse del Ramo di Guerra, bisogna ancora che un'altra corporazione indipendente, e libera nelle sue funzioni rivegga, convalidi, e rettifichi in ultima analisi le operazioni Amministrative Militari per parte del Governo, e questa Corporazione è la *Gran Corte de' Conti*.

SEZIONE VIII.

Economia nell'Amministrazione della Guerra.

In ogni epoca, ed in ogni Governo si grida all'economia (1). Questo principio è sacro: ma se si deve evitare la prodigalità, non si deve poi incorrere nei vizii di un sistema opposto, onde non manchino alla machina Amministrativa tutte quelle ruote che debbono formare il suo meccanismo.

L'economia poggia sulla buona fede, sull'ordine, e sull'esattezza. La *buona fede* è un bene più prezioso delle stesse ricchezze, perchè le proccura, e le accresce per mezzo del credito. L'*ordine* produce la chiarezza, previene le dilapidazioni, e forma il primo elemento delle contabilità. L'*esattezza* adoperata ne' pagamenti, e nella consumazione degli atti a tempo utile è la base della buona fede, e con essa costituisce il principio, e le conseguenze dell'ordine.

L'economia ha una intima connessione col Ramo Amministrativo dell'Armata, il quale disponendo della maggior parte delle rendite di uno Stato, deve perciò avere la necessità per principio ed il risparmio per norma costante.

Taluni però si credono provetti nella scienza dell'Amministrazione Militare, allorchè invece di

---

(1) *Si comprende già, che qui si parla del* risparmio, *e non della scienza detta* Economia Politica.

creare delle risorse pronte, ed efficaci si limitano a risecare delle spese forse necessarie, perchè utili.

Noi d'altronde c'inganniamo grossolanamente, quando vogliamo adattare alle Finanze della Guerra i principii di economia, che i particolari adoprano nelle loro fortune. In fatto di Governo ed essenzialmente nel Ramo di Guerra ogni spesa necessaria è giusta, e quando è giusta è indispensabile.

Nella vita privata degli uomini poche sono le spese assolutamente indispensabili, come il parco vitto, il discreto vestire ec. ec. e tutte le altre acquistando l'aspetto di lusso, possono soffrire delle diminuzioni. Se un particolare sperimenta una minorazione nelle sue rendite, egli riseca le spese voluttuose, conservando le più necessarie, ed imprescendibili pel suo mantenimento, e così in un momento mette in equilibrio le sue finanze.

Non è lo stesso della fortuna di uno Stato, nella quale si comprende quella dell' Amministrazione Militare. Una guerra rovinosa, una scarsa raccolta, un tremuoto, un'alluvione, un disastro qualunque ha diminuito le sue entrate: come si farà per mettere queste in corrispondenza delle spese? Si congederà una porzione, o tutta l'Armata? Ed allora essendo minacciata la tranquillità interna, cessa l'indipendenza del Governo. Si diminuirà il numero degli agenti? Ed allora, se la riduzione sarà debole non gioverà allo Stato, e se sarà forte aprirà le porte alla miseria, ed alle seduzioni.

In tutte queste ipotesi noi ammettiamo l'Am-

ministrazione della Guerra ben diretta, e sorvegliata perfettamente, per cui le spese si aggirino sul giusto, e sul necessario. Che se esiste del difetto o nel numero moltiplice degl'Impiegati, o nella Forza delle Truppe superiori al bisogno positivo del Regno, o nell'esorbitante e mala appropriazione degli emolumenti, e delle pensioni, son queste delle vedute di eccezioni, che un buon Amministratore non si deve lasciar sfuggire, anzi è tenuto avanti il Re, in faccia alla popolazione, ed alla sua coscienza di estirpare prontamente senza deferenze, o riguardi personali.

Io mi riassumo. Le due condizioni di particolare, e di Armata sono diametralmente opposte. Un particolare col suo *Budiet* livella le spese sue alle sue rendite. Il Ramo di Guerra esamina, pondera, e decide sulla convenienza e sulla necessità delle sue spese, ed a queste si devono proporzionare i suoi introiti, o siano le assegnazioni, che gli competono sullo *Stato Discusso Generale dello Stato*.

SEZIONE IX.

Riepilogo di questo Capitolo.

Le Leggi Amministrative della Guerra debbono, in quanto alla proporzione delle spese, prendere in veduta la convenienza, la necessità, e la giustizia, e circa l'andamento dell'Amministrazione debbono statuire sopra i seguenti oggetti essenziali:

1. Il *Ramo* di *Guerra* essendo una grandiosa

Corporazione di uomini armati, e di cose, che li riguardano, ha bisogno di Leggi Amministrative chiare, esatte, ed appropriate alle persone, ed alle cose Militari.

2. Gli *Amministratori Militari* essendo le braccia immediate del Ministro di Guerra, e gli organi principali delle Leggi Amministrative, debbono sorvegliare, controllare, e far eseguire le medesime con scrupolo e fedeltà. Quindi nei Membri di questo Corpo debbono concorrere eminentemente un'attività indefessa, una probità sperimentata, ed una intelligenza conosciuta.

3. Le Regole pei *Gestori*, e per gli *Esecutori* dell'Amministrazione Militare debbono versare sulla semplicità, sulla buona fede, sull'ordine; e sull' esattezza. Le obbligazioni degli uni, e degli altri devono essere ben distinte, e separate fra loro, analogamente alle materie, di cui sono rispettivamente incaricati, affinchè non regnino nei primi il monopolio, e le profusioni, e ne' secondi la negligenza, e le seduzioni. Nella interna gestione de' Corpi affidata ai Consigli di Amministrazione, non si devono mettere in lotta perenne l'Autorità del Capo della Truppa colla subordinazione dei suoi inferiori; ed ogni Corpo si deve sgombrare, per quanto più è possibile, dal fastidio, e dalla complicazione di comprare le materie, di costruirle, e di darne una contabilità minuziosa, ed oscura.

4. Il *Controllo Amministrativo* devoluto particolarmente all'azione del Commessariato di Guerra, dev' essere immediato, ed istantaneo, e si de-

ve esercitare localmente „ e con assoluta indipendenza dalla Gerarchia del Comando .

5. La *Censura superiore* dell' Amministrazione deve risiedere nella diretta facoltà del Ministro della Guerra , e deve presentare la *sorveglianza personificata* di tutte le operazioni amministrative col paragone del *fatto* al *dritto* .

6. L' *Intendenza Generale dell' Esercito* , colle sue emanazioni delle *Vice-Intendenze* , deve formare il Tribunale , ch'esamina , e controlla moralmente tutte le disposizioni del *Comando* nella parte amministrativa , e le diverse azioni degli *Amministratori* , dei *Gestori* , e degli *Esecutori* , discutendo , e rettificando le relative contabilità .

7. Ed in fine la *Gran Corte de' Conti* deve verificare superiormente , acclarare , e sanzionare definitivamente i conteggi di tutt'i Rami Amministrativi della Guerra , nell'interesse dello Stato , e de' Gestori .

PARTE III.

DELLE LEGGI DEL RAMO DI MARINA.

Considerazioni generali.

Nella prima parte di quest' Opera abbiamo dimostrato la necessità delle *leggi Militari* in generale, ed abbiamo contemporaneamente additato la differenza, ch' esiste fra le due porzioni integranti del Ramo Militare, cioè fra il *Ramo di Guerra*, e quello di *Marina*. Nella seconda Parte di detta Opera abbiamo sufficientemente spiegato le materie, che riguardano le leggi del Ramo di Guerra. Ci resta quindi in questa terza Parte a trattare di quelle che concernono il Ramo di Marina.

La materia legislativa del Ramo di Marina si divide, come quella del Ramo di Guerra, in due classi separate, e distinte fra loro, cioè negli oggetti del *Comando*, ed in quello dell' *Amministrazione* di Marina; rapportandosi anch' esse rispettivamente alle *persone*, ed alle *cose*, s' identificano con quelle del Ramo di Guerra, salvo le poche eccezioni, che presenta il servizio degli uomini di mare, e dei bastimenti armati. In oltre se l' azione dell' Armata di Terra si esercita essenzialmente colle Truppe, ed in secondo luogo colle Fortezze, come mezzi sussidiarj di offesa, e di difesa: quella all' incontro dell' Esercito di Mare

poggia direttamente sulle navi da guerra, e secondariamente su i soldati, come istrumenti di una maggiore offesa, o difesa.

Noi perciò in questa terza Parte esamineremo le suddette eccezioni per la Marina, prendendo in mira particolare il numero, la costruzione, e l'impiego dei bastimenti armati, senza ripetere le dottrine, e le osservazioni, che il Legislatore istruito potrà facilmente ricavare dalle leggi del Ramo di Guerra, e ben applicarle a quelle di Marina. Ma pria di entrare in materia premettiamo delle considerazioni generali pel solo bene dell'erario, e per la semplificazione, che deve sempre regnare in qualunque sistema Militare.

Il Regno delle due Sicilie, per tutto il tempo, che si manterrà nell'attuale circoscrizione territoriale senza Colonie, e senza Possessioni oltre mare, non potrà; nè mai dovrà annoverarsi fra le Potenze Marittime. Quindi la sua Armata di mare deve limitarsi all'utile, ed al necessario. L'utile, e la necessità del nostro Regno ci dicono, che poche navi da guerra bastano per proteggere la navigazione mercantile dalle aggressioni dei Pirati nel Mediterraneo, e per le comunicazioni Militari fra Napoli, Sicilia, e le picciole Isole adjacenti.

Oltre a ciò si deve riflettere, ch' essendo stati per molti anni i due Rami di Guerra, e di Marina, sotto la direzione di due Ministri, a quello di Marina, scarso per se stesso di affari si sono attaccate a poco a poco delle obbligazioni estranee al suo instituto, e si sono aggiunti, pei suoi bi-

sogni degli stabilimenti parziali che si poteano tralasciare, quante volte i due Rami suddetti si fussero sottoposti ad un solo Ministero. Esaminiamo brevemente queste aggiunzioni, che sono realità e non assertive.

Il *Corpo Telegrafico* è una instituzione che con linguaggio rapido, e segreto annunzia al Governo le novità importanti di tutto il Regno, e trasmette a chi conviene gli ordini pressanti delle autorità superiori. Or questa Corporazione giova meglio, che appartenga al Ramo di Guerra, che a quello di Marina. Il primo di questi Rami ha un immenso numero di Uffiziali, e di sotto-Uffiziali, una parte de' quali annualmente invecchia, percui si potrebbe impiegare nel servizio de' Telegrafi, senza gravare l' Erario di una doppia spesa, adibendosi de' Paesani. Lo stesso Ramo di Guerra ha le sue Officine, i Comandi Territoriali, ed i Commessarii di Guerra sparsi per tutto il Regno, e con questi mezzi, senza ulteriore dispendio, puol pagare gl' individui Telegrafici, fargli passare le Riviste mensuali in quanto al dritto, liquidargli gli *aggiusti* in quanto alle spettanze. Più avendo l' anzidetto Ramo i suoi Arsenali, e le sue Commissioni Amministrative per tutte le occorrenze del suo Materiale, può benissimo provvedere e riparare le macchine Telegrafiche, che sono oggetti di poca importanza.

La Marina ha l' incarico dei *Bagni*, cioè prende cura degli alimenti, della giacitura, e della custodia dei servi di pena, che si addicono ai suoi lavori. La Guerra ancora alimenta, accaser-

ma, e custodisce i suoi condannati, ed in numero maggiore. E perchè non affidare questa parte di Servizio Amministrativo alla sola Guerra, che ha mezzi più estesi, e più efficaci? Così il Ramo di Marina si spoglierebbe di un Corpo separato di Custodi, di una particolare Officina, e di molti Uffiziali addetti al Regime economico, ed Amministrativo de' suoi condannati. Nè qui vale il dire che dovendosi assegnare i servi di pena a molti usi giornalieri della Marina, conviene perciò far dipendere i *Bagni* da questo Ramo. La Guerra parimenti si avvale dei suoi condannati, ed in mancanza di essi di quelli di Marina. Qual'è dunque l'inconveniente, che impedisce il Ramo di Marina di servirsi de' servi di pena, ove bisognano, ed ove si trovano?

La Marina ha il suo *Parco di Artiglieria*, per costruire, conservare, riparare i cannoni, i mortari, e gli obici co' loro affusti, e giuochi di arme, non che i fucili, le sciable, ed i *tromboni* pe' soldati, che servono sulle Navi Armate. La Guerra ha i suoi Arsenali, le sue Fonderie, e le sue Sale d'armi, sempre in attività pe' detti oggetti: essa quindi senza alcun'ostacolo, e con grande risparmio, puol assumere anche questo servizio per la Marina: anzi avendo delle occasioni molto più frequenti, ed opportune da impiegare per l'Armata di Terra i proprii Artefici, costoro risultano naturalmente più periti, e provetti nell'esercizio del loro mestiere.

La sopraintendenza Generale del Commercio Marittimo, e de' Porti, addossata alla Marina Mi-

litare, è una instituzione di puro nome. Per gli oggetti di pubblica sanità esiste la *Deputazione generale di Salute*, e per quelli del Commercio marittimo evvi il *Tribunale del Commercio*, entrambi che nulla di comune hanno co' Militari. I soli porti d'importanza, ove possono ancorarsi i Bastimenti da guerra, esigono la presenza di pochi Uffiziali, che ne abbiano il Comando, e la Polizia Militare: e questi si scelgono fra gli Uffiziali adattati di Marina, e nello stesso modo, che da' Corpi dell' Armata di Terra si prendono gli Uffiziali idonei per le Piazze, senza formarne un Corpo separato, e senza crearne una particolare Amministrazione cogl' Impiegati di Scrittura.

Il *Genio Militare Idraulico* ha nella Marina l'incarico de' suoi Edifizj, delle Scogliere, e de' Cavamenti de' Porti. Gl' Ingegnieri della Guerra possono ben riunire il servizio di pochissimi Edifizii, che bisognano alla Marina, e dirigere la conservazione delle Scogliere, e de' Cavamenti de' Porti; queste due ultime cose sono di puro meccanismo, nè richiedono delle nozioni facoltative a parte.

Gli *Ospedali* di *Marina* provvedono alla cura delle malattie, ed all' alimento de' soldati, e de' marinari, che s' infermano. Un migliajo e mezzo in circa di uomini non danno approssimativamente, che un centinajo di ammalati al mese. E poichè la Guerra, pel suo numeroso personale, ha molti Ospedali Militari, e precisamente ne' luoghi, ov' esistono gl' Individui di Marina, in quelli perciò potrebbero curarsi i malati di questo Ramo;

e così si risparmierebbe una spesa esorbitante del Consiglio Sanitario, dei Medici, e Chirurgi di Ospedali, degl' Impiegati di Scrittura, dei locali, e di tutte le altre appendici.

L'*Orfanotrofio Militare* potrebb' essere comune al Ramo di Guerra, ed a quello di Marina. Quando si definiscono rispettivamente tutte le condizioni, e requisiti, che danno alle Vedove, ed agli Orfani dell' uno, e dell' altro Ramo, il dritto di partecipare ai benefici effetti di questa pia instituzione: e quando le risorse della Guerra, e della Marina si cumulano in una sola amministrazione concentrica, il servizio di tale instituto costa meno, è più esatto, e conduce meglio al suo scopo.

In fine, a riserva delle punizioni da infligersi immediatamente pe' reati commessi a bordo delle navi, del che si parlerà più appresso, la Giustizia del Ramo di Guerra che ha per tutto il Regno i suoi Tribunali, la sua Alta Corte Militare, e le sue Corti Marziali, è più adatta a conoscere, e giudicare de' delitti degl' Individui di Marina, che si debbono castigare sulla Terra, potendosi tutto al più aggiungere, nelle occorrenze, a questi Tribunali, dei Giudici nominati fra gli Uffiziali di Marina.

Tutti quest' inconvenienti, e gli altri di minor rilievo, che per brevità si omettono, non sono sfuggiti agli occhi del Governo. Esso ha già dato il primo passo con assegnare un solo Ministro ai due Rami di Guerra, e di Marina. Non si deve quindi, che completare l' opera particolarmente

nelle presenti ristrettezze del nostro Erario. Noi perciò rinnovando le proteste, che abbiamo avuto l'onore di fare nella *Introduzione* di questo Progetto, che intendiamo cioè di scrivere per le *Cose*, e non per le *Persone*, posiamo per base, che il Ramo di Marina resti spogliato di tutte le anzidette superfluità, e passiamo così a considerare le sue Leggi sotto il loro rapporto primario, quali sono le Navi da guerra, e sotto il secondario, quali sono gli Equipaggi, e le Truppe Armate, che vi s' imbarcano (1).

---

(1) *Ogni spesa, a carico di uno Stato, si deve fare se è utile, e quando è utile diviene necessaria. Certamente pel nostro Regno sarebbe piacevole, e brillante il possedere delle flotte numerose, e dei vasti cantieri, che gli diano una importanza maggiore, ed una decisa influenza sul mare. Ma a quale oggetto? Forse per far fronte, nel caso di guerra, a' Stati limitrofi, cioè a' Veneziani, allo Stato Romano, alla Toscana, ed al Genovesato? o per misurarci, bisognando colle Potenze Marittime lontane, come la Spagna, la Francia, l' Inghilterra e la Russia?* Beccaria, *che a giusto titolo si rispetta come uno dei grandi Benefattori dell' Umanità, quando esamina la creazione, e lo scopo delle opere di pubblica beneficenza, non lascia di esclamare » che » accanto ad un Ospedale civico bisogna innalzare » una prigione ».*

Se queste mie ricerche sembrassero esagerate, e male a proposito a qualcheduno dei miei Leggitori, io li prego a considerare, che la quarta

Le materie del *Comando* di Marina riguardano l'esame, e la ricezione de' soldati, e de' marinari:

1. La loro organizzazione,

2. I movimenti degli Uomini, e delle Navi da guerra,

3. Il servizio delle crociere,

4. Gli esercizi di Religione,

5. L'istruzione teoretica, e pratica,

6. Il servizio di Terra, e di Mare,

7. La Disciplina,

8. La Polizia interna,

9. La Giustizia Militare pei reati commessi, a bordo delle navi,

10. L'Accademia, e la Scuola,

---

parte delle nostre rendite annuali si deve dedicare al Debito consolidato, *o sia a sodisfare gl'interessi annuali de' mutui enormi, che abbiamo dovuto contrarre per le passate emergenze politiche. Quando dunque si forma un* Piano Militare *si crea una* Spesa per l'Erario: *e quando si addossa allo Stato una* nuova Spesa, *bisogna metterla in accordo colla possibilità delle sue risorse, e non abbandonare al Ministro delle Finanze la trista commissione di aumentare i Dazii, che già sono gravi, ed onerosi. Se il Governo deve* pagare *poche migliaja di Agenti, che servono ne' differenti Rami della nostra Amministrazione Generale, deve poi farsi il sacro dovere di valutare i mezzi, e la posizione finanziera di sette milioni, e mezzo di abitanti, che pagano.*

11. Gli Ascensi,

12. Le ricompense straordinarie,

13. I Progetti delle nuove costruzioni di bastimenti,

14. La conservazione, e riparazione di quelli ch' esistono,

15. Ed il Comando, e Polizia Militare di tutt' i Porti di ancoraggio.

Le materie di *Amministrazione* di Marina si riferiscono agli oggetti seguenti:

1. Le diverse somministrazioni in denaro,

2. Le sussistenze de' marinari, e de' soldati o imbarcati, o a terra,

3. Gli approvisionamenti di riserva,

4. Le spese per la costruzione delle Armi, de' loro giuochi, ed affusti, affidata al Ramo di Guerra,

5. Quella degl' infermi curati negli Ospedali di detto Ramo,

6. Il vestiario delle Truppe, e dei marinari,

7. Il cuojame delle Truppe,

8. Il Casermaggio, o siano i letti, gli utensilii, ed i combustibili per le navi, per le caserme, e pe' corpi di guardia,

9. Le Prigioni di Marina,

10. Le diverse Contabilità in denaro, ed in materia,

11. Il Controllo Amministrativo degli Uomini, e delle Cose,

12. Ed in fine la Polizia Amministrativa in tutt' i Stabilimenti e su tutt' i Corpi di Marina, esercitata come Pubblico Ministero nell' interesse della Legge.

Classificate così le materie del *Comando*, e quelle dell' *Amministrazione* di Marina, passiamo ad esaminare le leggi, che vi si rapportano rispettivamente. In questo esame disporremo le nostre idee collo stesso ordine stabilito per le leggi del Ramo di Guerra, diffondendoci soltanto in quelli articoli che formano eccezioni pel Ramo di Marina.

CAPITOLO I.

Reclutazione del Ramo di Marina.

Il personale del Ramo di Marina deve consistere nelle 16 classi, che qui sotto si descrivono:

1. Negli Uffiziali del Ministero di Marina,
2. Negli Uffiziali di Guerra, o siano *Naviganti*,
3. Nel Corpo dei Costruttori, detto *Genio Marittimo*,
4. Nell' Accademia Militare,
5. Nella Scuola Nautica,
6. Nel Commessariato di Marina,
7. Negli Uffiziali sciolti Impiegati nei Porti, e nei magazzini di Marina,
8. Nè' Piloti,
9. Ne' sotto Uffiziali di Mare,
10. Nella Intendenza Generale di Marina,
11. Nelle Dipendenze, e Commissioni Amministrative di Marina,
12. Nel Corpo de' diversi Artefici di Marina,
13. Nel Corpo de' marinari di pianta fissa,
14. Nei marinari, e soldati Veterani,

15. Nel Corpo de' marinari cannonieri,

16. E nel Corpo de' soldati di Marina.

Gl' individui che appartengono alle undici prime classi non si *reclutano*, ma si scelgono fra gl' individui, che hanno le conoscenze, e l' attitudine appropriata agli oggetti di loro instituzione.

Gli artefici, ed i marinari attivi di pianta fissa si scelgono fra quelli, che esercitano gli uguali mestieri nella Marina commerciale, e si trovano in abbondanza, giacchè la Marina Militare gli offre de' vantaggi, e la certezza di loro sussistenza nella vecchiaja.

I Veterani escono dai Corpi attivi de' marinari, e de' soldati.

La Reclutazione dunque cade essenzialmente su i marinari cannonieri, e sul Corpo de' soldati di Marina.

Per questi due Corpi che ammontano a poche centinaja di uomini, l'esperienza dimostra, che le Reclute si acquistano facilmente col metodo dell' *ingaggio volontario*, dacchè esse vi trovano una migliore posizione, e prospettiva, che nell'Esercito di Terra. Ma laddove questo metodo di reclutare i detti due Corpi non fosse sufficiente a mantenerli al completo, allora si ricorre al mezzo della *Leva*, considerandoli come due appendici delle richieste annuali di Reclute da farsi dal Ministero di Guerra e Marina per i vuoti dell' Armata di Terra. In questo caso tutte le operazioni di dettaglio stabilite per la Leva dell'Esercito di Terra si rendono comuni a quello della Marina, colla sola differenza, che per questa

debbono preferirsi i giovani dei comuni Marittimi, che già si trovano esercitando il mestiere di marinari: e questa Leva particolare delle Reclute di Marina si conosce generalmente col nome di *Ascrizione marittima*.

CAPITOLO II.

Organico del Ramo di Marina.

L'Organico del Ramo di Marina si può considerare, come quello della Guerra, sotto sei principali punti di veduta, cioè *1. del Ministero di Marina*, 2. de' *Corpi attivi*, 3. *de'Corpi sedentanei*, 4. delle *Riserve*, 5. *del Corpo Amministrativo*, 6. e delle *Dipendenze di Marina*.

SEZIONE I.

Organico del Ministero di Marina.

Da più anni un solo Ministro dirige gli affari di Guerra, e quelli di Marina. Quindi un solo Direttore puol assegnarsi all'uno, ed all'altro Ramo.

I soli Impiegati del Ministero di Marina conviene, che siano divisi da quelli della Guerra, giacchè si debbono occupare di cose diverse, e separate. Un ristretto *Segretariato*, e due *Dipartimenti*, uno pel *Personale*, e l'altro pel *Materiale* bastano a trattare gli affari di Marina. A questi tre Officii, oltre i Capi de'due Dipartimenti, si deb-

bono addire ancora degli Uffiziali di Carico, degli Uffiziali inferiori, degli Alunni; in proporzione dei travagli, ch'eseguono: cosa che già si conosce per l'esperienza, e che si potrebbe ben anche diminuire del numero attuale, quante volte avessero luogo le modificazioni di sopra proposte.

SEZIONE II.

Organico de' Corpi attivi di Marina.

I Corpi attivi di Marina sono formati da' seguenti Individui:

1. Uffiziali di Guerra o *Naviganti*,
2. Costruttori, chiamati *Genio Marittimo*,
3. Accademia di Marina,
4. Scuola Nautica,
5. Cappellani e Chirurgi,
6. Piloti,
7. Sotto Uffiziali di mare,
8. Marinari di pianta fissa,
9. Marinari Cannonieri,
10. E soldati di Marina.

Diamo uno sguardo rapido sugli Elementi, che costituiscono rispettivamente l' organizzazione de' suddetti dieci Corpi.

Organico degli Uffiziali di Guerra, o sia Naviganti.

Gli Uffiziali di Guerra, o *Naviganti* debbono nella Marina formare un Corpo a parte, perchè

sono instituiti essenzialmente per comandare i Legni armati. Essi quindi debbono essere forniti di tutte le nozioni scientifiche di navigazione, e delle pratiche del mestiere.

Il loro numero dev' essere presso a poco il doppio del bisogno delle Navi da guerra, onde possano non solamente alternare nel servizio di mare, ma bensì assegnarsi competentemente al Comando delle Flottiglie, alle Ispezioni, ai Cantieri, ai Ripartimenti, ed agli altri servizj di Marina.

Una Classificazione graduale è ancor necessaria per quest' individui, onde appropriarsi a' detti Rami diversi. Perciò l' organico degli Uffiziali Naviganti, nella nomenclatura già ricevuta, si può comporre dei seguenti gradi:

Comandante Generale della Marina Maggior Generale Comandante di Flottiglia Ispettori de' Corpi o degli Stabilimenti	del grado di Generali.
Capitano di Vascello Capitano di Fregata	del grado di Uffiziali Superiori.
Tenente di Vascello	del grado di Capitano.
Alfiere di Vascello	del grado di Tenente.

Organico de' Costruttori, o sia del Genio Marittimo.

Il Genio Marittimo è l'insieme di poch' individui destinati alla costruzione, e riparazione dei Legni da guerra.

Si comprende già che a questo Corpo si destinano i soggetti forniti delle relative cognizioni. Perciò il loro organico si riduce ad un picciolo numero di Costruttori, e di Alunni, sotto la direzione di un *Capo Costruttore*.

Organico dell' Accademia di Marina.

Pochi Alunni debbono far parte di questo instituto, per apprendervi le conoscenze Nautiche, secondo i principj della scienza, ed essere poi ammessi, previo esame in concorso, nel Corpo degli Uffiziali Naviganti coll' ultimo grado, cioè con quello di Alfiere di Vascello.

L' organico dunque dell' Accademia di Marina deve riguardare il numero degli Alunni, i diversi Professori, e Maestri di Scienze, e di lingue, che bisognano per formare un istruito Uffiziale di Marina.

Organico della Scuola Nautica.

La Scuola Nautica è instituita pe' figli di sotto-Uffiziali, e soldati di Marina, che si educano, e s' instruiscono nelle cognizioni teoriche, e pratiche, che necessitano per un buon Pilota, o Nostromo.

Gli Uffiziali di questa Scuola debbono essere nel numero proporzionale di questi bisogni: ed i Maestri debbono essere diretti nell' insegnamento di questa parte del Mestiere di Mare.

Organico de' Cappellani, e de' Chirurgi di Marina.

I Cappellani, ed i Chirurgi di Marina debbono formare due Corpi distinti, e separati, atteso l' indole delle loro rispettive funzioni.

Essi si distribuiscono su i legni armati, e ne' diversi Corpi, e stabilimenti di Marina.

Quindi il loro numero deve rapportarsi al bisogno approssimativo di questi servizj.

Organico de' Piloti.

Il *Pilota* deve conoscere l' arte di condurre un Legno da un punto all' altro, calcolandone la Rotta coll' uso della Bussola, e colla determinazione della *deriva*, e de' moti del Timone: deve inoltre evitare i Scogli, i Banchi, e tutti gli altri pericoli di Mare, e coll' ajuto delle Tavole, e delle carte Geografiche, ed Astronomiche deve formare tutt' i calcoli, che vi hanno relazione.

L' organico dei Piloti si stabilisce sul numero dei Bastimenti Armati, aumentato della corrispondente riserva per quelli, che si ammalano, o restano in Terra per qualche tempo a riposo.

Tra costoro dev' esistere una classificazione di gradi per assegnarli ai diversi legni, secondo la loro grandezza. I gradi che attualmente regnano nel Corpo de' Piloti, sono

Primo Piloto,
Secondo Piloto,
Terzo Piloto,
Pilotino, o sia *Alunno*.

Organico de' sotto-Uffiziali di Mare.

Le classi dei *Nostromi*, e *Guardiani* si conoscono col nome complessivo di *sotto-Uffiziali di Mare*.

Il *Nostromo* passa a' marinari gli ordini del Comandante, e veglia sulla loro esecuzione: comanda o colla voce, o col zufolo: ed ha l' incarico dell' *attrezzatura*, o sia del *guarnimento* del Legno.

Il *Guardiano* sulle Navi prende cura del deposito delle Polveri, della Cancelleria, delle Trombe, e degli altri oggetti, che meritano una custodia particolare: ha ben anche il dovere di tener il bastimento netto, e polito, facendo sgorgare le acque piovane, le nevi ec. ec. Perciò affine di badare a tutti questi dettagli, se ne assegna più di uno a ciascun legno.

I Nostromi, ed i Guardiani ordinariamente si distinguono in due classi, per applicarli al servizio de' bastimenti in ragione della loro importanze. Quindi esistono i *Nostromi* di 1. e di 2. *classe*, ed i *Guardiani* di 1. e di 2. *classe*. Il loro numero dev' essere quasicchè il doppio di quelli che bisognano pei Legni armati, e per gli altri usi, acciò possano alternare nel servizio a terra, e sul mare.

Organico de' Marinari di pianta fissa.

I *Marinari di pianta fissa* formano un Corpo separato, perchè le loro obbligazioni sono dirette

esclusivamente al servizio delle Navi da guerra. Si dicono di *pianta fissa*, perchè sono stabiliti nel numero bisognevole ai legni che si attivano: mentre nel caso di uno straordinario armamento di Navi si prendono occasionalmente de' marinari a bordo de' legni da guerra. Quindi si distinguono in

Timonieri,
Maestri di Stiva,
Primi Marinari,
Secondi Marinari,
Terzi Marinari.

Organico de' Marinari Cannonieri.

I *Marinari Cannonieri* si organizzano in ragione del servizio de'pezzi di artiglieria, ch' esistono a bordo de' Bastimenti da guerra. Siccome costorò oltre i doveri di Artiglieri fanno ancora ad un bisogno il mestiere di marinari, così per questa doppia istruzione, e specialmente pel maneggio de' pezzi se ne forma un Corpo a parte col suo Stato Maggiore, collo Stato Minore, e cogli Uffiziali, e sotto-Uffiziali addetti alle rispettive Compagnie.

Organico de' Soldati di Marina.

I *soldati di Marina* sono armati di fucili, per servire a bordo delle Navi da guerra, e per custodire in Terra i servi di pena, durante il loro travaglio, gli Arsenali, i Cantieri, e gli altri stabilimenti di Marina.

Perciò si riuniscono colla forma di un Corpo di Fanteria proporzionato nel numero a detti usi, e composto da uno Stato Maggiore, da uno Stato Minore, e da poche Compagnie coi loro Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati.

SEZIONE III.

Organico de' Corpi Sedentanei di Marina.

Gl' individui, che prestano un servizio sedentaneo nel Ramo di Marina, possono classificarsi in quattro Corpi:

1. *Comandanti de' Porti*,
2. *Guarda Magazzini*,
3. *Artefici diversi*,
4. *E Veterani*.

A *Comandanti di Porti* si destinano indistintamente gli Uffiziali dei diversi Corpi di Marina, arrivati ormai ad una età, che non li rende più suscettibili del servizio di mare. Perciò l' organico di questa classe di Uffiziali Sedentanei si rapporta al numero de' Porti da coprirsi, senza determinarne i rispettivi gradi, attesocchè la *non attività* è una conseguenza di tanti casi fortuiti, che non si possono sottoporre ad epoche, e regole costanti. Sarà però nelle vedute del Legislatore lo stabilire, che gli Uffiziali più graduati si assegnino a' Porti di maggiore importanza.

I *Guardamagazzini* si nominano fra gli Uffiziali di Marina non più adatti al servizio attivo. Quindi a misura che abbisognano per questi usi

vi si assegnano quelli di età inoltrata. Il loro organico riguarda il numero e la qualità delle funzioni attribuite a ciascun magazzino, o Cantiere come alla *Veleria*, alla *Corderia* ec. ec., a' Cantieri di Napoli, di Castellammare ec. ec.

Il Corpo degli *Artefici di Marina* si compone dagl' individui, ch' esercitano le rispettive arti, bisognevoli per costruire di tutto punto, e riparare qualunque specie di legno armato. Tali sono i *Maestri d' Ascia*, i *Calafati*, i *Ferrari* ec. ec. Il loro organico poggia sul bisogno de' Bastimenti da guerra, potendo nelle urgenze aumentarsi temporaneamente cogli Artefici della Marina Commerciale. Per la regolarità del Servizio, e per la preferenza, che pur si deve alla perizia nelle arti relative, ognuna di queste ha il suo *Capo Maestro*, che dirige, e veglia su' lavori de' *Maestri di* 1. *e di* 2. *classe*.

I marinari cannonieri, i marinari di pianta fissa ed i soldati, che o per età, o per acciacchi non sono più adattati a servire a bordo de' Bastimenti si possono riunire in un Corpo unico di *Veterani di Marina*, onde prestare dei servizii sedentanei, e meno faticosi. Per questo Corpo non può prefiggersi un' organico determinato, ma giova, che sia posto sotto il Comando di quattro, o cinque Uffiziali, e venga ripartito nelle sue suddivisioni naturali, cioè di marinari cannonieri, di marinari di pianta fissa, e di soldati veterani, affinchè con maggiore facilità, e successo possano adibirsi a' servizii di loro instituzione.

SEZIONE IV.

Organico de' Corpi di Riserva di Marina.

Si è detto, che il Personale di Marina da reclutarsi o cogl' ingaggi volontarj, o colla leva, consiste ne' soldati, ne' marinari cannonieri, e ne' marinari di pianta fissa. Sembra quindi che ciascuno di questi tre Corpi debba avere la sua riserva particolare. Però ad oggetto di non accrescere delle spese, e moltiplicare delle leggi per cose, che si possono avere in altro modo, quando occorrono, i regolamenti di Marina non debbono statuire sul modo di avere permanentemente queste tre sorte di riserve. Di fatti, se in un caso di urgenza bisognano de' soldati, e degli artiglieri per la Marina, si possono adibire promodalmente quelli dell' Esercito di Terra, come si è fatto nelle passate occasioni, e per marinari de' Legni da guerra si possono requirere per un dato tempo quelli della Marina Commerciale.

SEZIONE V.

Organico del Commessariato di Marina.

Il Commessariato di Marina esercita la sua azione su i differenti oggetti amministrativi, che riguardano il personale, ed il materiale di questo Ramo, nello stesso modo che il Commessariato di Guerra: ed ancora si destinano i suoi individui sopra i legni di prim' ordine, come i Vascelli, e le Fregate.

Il capo naturale di questo Corpo amministrativo è l'Intendente Generale di Marina, i di cui componenti sono gli Ordinatori, ed i Commessarii di 1. e di 2. classe. Il loro organico graduale si proporziona all' estensione de' loro doveri.

SEZIONE VI.

Organico delle dipendenze di Marina.

La prima dipendenza di Marina è la sua *Intendenza generale*, che ha gli stessi obblighi, responsabilità, ed attribuzioni, che l' Intendenza Generale di Terra.

Il suo Capo è l' Intendente Generale di Marina, e ne' suoi officj si debbono istallare degli Uffiziali di Scrittura in graduazione, e numero corrispondente a' lavori, che eseguono.

Oltre l'organico per gl' impiegati della Intendenza di Marina si stabilisce quello degl' individui da addirsi per la scrittura delle altre dipendenze, come la Giunta de' contratti, la Maggioria Generale, i diversi magazzini ec. ec. Or come tutti questi Uffiziali di scrittura non giungono nel loro insieme, che ad un numero molto ristretto, è bene così che formino un Corpo separato, in quanto alla Gerarchia, ed agli ascensi, e si assegnino come bisognano, alla Intendenza, ed alle altre Commissioni, e dipendenze.

SEZIONE VII.

Riepilogo di questo Capitolo.

Il Legislatore di Marina mettendosi sotto gli occhi quanto si è osservato diffusamente nel Capitolo II. Parte II. di questo Trattato pel Ramo di Guerra, e succintamente nel presente Capitolo per l'eccezione, che offre la Marina, potrà facilmente compilare le leggi che riguardano l'organico di questo Ramo. Ad ogni modo noi crediamo far cosa grata a' leggitori, presentandogli, come si è fatto per la Guerra, il seguente

Prospetto delle parti organiche del Ramo di Marina nel Regno delle due Sicilie.

COMANDO.

- Ministero di Marina per gli affari della sua Cancelleria
- Comando generale della Real Marina
- Maggioria generale
- Comandi, ed Ispezioni de' Corpi, de' Cantieri, de' Magazzeni, e de' diversi Stabilimenti di Marina
- Comando, Direzione, ed Ispezione dell'Accademia, e della Scuola Nautica.
- Corpi attivi
  - Uffiziali di Guerra o Naviganti
  - Costruttori, o siano Individui del Genio Marittimo.
  - Cappellani, e Chirurgi
  - Piloti
  - Sotto-Uffiziali di Marina
  - Marinari Cannonieri
  - Marinari di pianta fissa
  - Soldati di Marina.
- Corpi sedentanei
  - Comando de' Porti
  - Guarda Magazzini
  - Artefici diversi
  - Veterani.
- Riserve . . Nelle urgenze straordinarie.

AMMINISTRAZIONE.

- Corpo Amministrativo, o sia Commessariato di Marina
- Intendenza Generale di Marina
- E tutte le altre Dipendenze, e Commissioni Amministrative.

CAPITOLO III.

Gerarchia del Ramo di Marina.

La Gerarchia di Marina si riferisce agli Agenti del *Comando*, ed a quelli dell'*Amministrazione*.

Avendo noi trattato largamente della necessità dei Gradi Gerarchici da stabilirsi nel Ramo di Guerra, non intratteniamo qui il Leggitore nelle stesse teorie, che riguardano la Marina. Solamente col Prospetto, che siegue, facciamo rilevare a colpo d'occhio i Gradi, che costituiscono la Gerarchia di questo Ramo.

Prospetto de' Gradi gerarchici del Comando, e dell' Amministrazione del Ramo di Marina.

GERARCHIA DEL MINISTERO DI MARINA.

- Ministro di Marina. Quello stesso della Guerra
- Direttore di Marina idem idem
- Capo Ripartimento
- Uffiziale di carico
- Uffiziali . .
  - di prima classe
  - di seconda classe
  - di terza classe
- Alunno.

GERARCHIA DEL COMANDO DI MARINA.

Uffiziali generali	Comandante Generale della Real Marina	
	Tenente Generale	
	Maresciallo di Campo	
	Brigadiere.	
Uffiziali superiori	Capitano di Vascello	- Colonnello
	Capitano di Fregata	- Tenente-Colonnello
	Maggiore - pe' Corpi di Marina.	
Uffiziali particolari	Tenente di Vascello	- Capitano
	Alfiere di Vascello	- Tenente
	Secondo Tenente	- pe' Corpi di Marina
	Alfieri	idem
Costruttori	Costruttore in capo	
	Costruttore di prima classe	
	Costruttore di seconda classe	
	Alunno.	
Piloti . . .	Primo Piloto.	
	Secondo Piloto	
	Terzo Piloto	
	Pilotino.	
sotto-Uffiziali di Mare	Primo Nostromo	
	Secondo Nostromo	
	Primo Guardiano	
	Secondo Guardiano.	
sotto-Uffiziali	Ajutante sotto-Uffiziale	
	Primo Sergente	
	Sergente	
	Caporale	
	Sotto-Caporale.	
Comune . .	pel Corpo de' soldati di Marina.	
Marinari di pianta fissa	Timoniere	
	Maestro di Stiva	
	Primo Marinaro	
	Secondo Marinaro	
	Terzo Marinaro.	
Artefici . .	Capo Maestro	per le rispettive arti.
	Primo Maestro	per le rispettive arti.
	Secondo Maestro	per le rispettive arti.

GERARCHIA DELL' AMMINISTRAZIONE DL MARINA.			
	Corpo Amministrativo	Intendente Generale di Marina	
		Ordinatore	
		Commessario di Marina di prima classe	
		Commessario di Marina di seconda classe	
	Impiegati di Scrittura	Capo Ripartimento	
		Capo Sezione	
		Uffiziale . .	di prima classe
			di seconda classe
			di terza classe
		Alunno .	
	Corpo Sanitario	Chirurgo Maggiore	
		Primo Chirurgo	
		Secondo Chirurgo	
		Terzo Chirurgo	
		Pratico .	
	Sacerdoti . .	Vicario	
		Parroco della Darsena	
		Cappellano pe' Corpi, e pe' Legni armati.	
	Professori, e Maestri	per l' Accademia, e per la Scuola Nautica.	

Tuttocchè gl' Impiegati Sanitarii, ed i Sacerdoti appartengano promiscuamente a' Corpi, ed agli stabilimenti di Marina: e l'Accademia colla Scuola Nautica dipendano più dal Comando, che dall' Amministrazione, non pertanto la loro Gerarchia si è descritta col Ramo Amministrativo di Marina, atteso la consuetudine di riguardare questi Agenti separatamente da quelli del Comando.

CAPITOLO IV.

Ascensi degl' Individui del Ramo di Marina.

Gli *Ascensi* regolari degl' Individui del Ramo di Marina debbono, al pari di quelli della Guerra, conferirsi in due modi cioè: o per *anzianità di grado*, o per *esame in concorso*, secondo gli ob-

blighi, e le conoscenze necessarie pe' rispettivi Impieghi.

Tutte le circostanze, che accompagnano le particolari Leggi degli ascensi Militari, si sono spiegate nel 4° Capitolo della II. Parte: percui è superfluo il ripeterle qui. Noi ci contenteremo di emettere il nostro parere sugli ascensi de'diversi gradi di Marina, sempre però in linea di progetto, e salvo le modificazioni, che detterà una discussione più esatta, ed approfondita.

ASCENSI DEL MINISTERO DI MARINA.		
	Alunno.	per esame in concorso
	Uffiziale di 3 classe	per anzianità dal grado di Alunno.
	Uffiziale di 2 classe	idem dagli Uffiziali di terza classe.
	Uffiziale di 1 classe	idem dagli Uffiziali di seconda classe
	Uffiziale di carico	per esame in concorso fra gli Uffiziali di prima classe.
	Capo Ripartimento	per anzianità dagli Uffiziali di carico
	Direttore della Real Segreteria	quello della Guerra.
	Ministro di Marina	idem idem.

ASCENSI DEL COMANDO DI MARINA.			
	Uffiziali di Guerra	Alfiere di Vascello	per esame in concorso fra gli Alunni dell' Accademia
		Tenente di Vascello	per anzianità dagli Alfieri di Vascello.
		Capitano di Fregata	idem dai Tenenti di Vascello.
		Capitano di Vascello	idem dai Capitani di Fregata.
		Brigadiere. . .	idem dai Capitani di Vascello.
		Maresciallo di Campo	idem da'Brigadieri.
		Tenente Generale	idem da' Marescialli di Campo.
		Comandante Generale	a scelta di S. M.

siegue ASCENSI ec.

Uffiziali degli altri Corpi, e degli Stabilimenti di Marina.	Alfiere. . .	per esame in concorso fra gli Ajutanti sotto-Uffiziali, e gli Alunni dell'Accademia, che non sono ben riusciti, per essere Uffiziali di Guerra.
	2° Tenente. .	per anzianità dagli Alfieri.
	1° Tenente. .	idem dai secondi Tenenti
	Capitano . . .	idem dai primi Tenenti.
	Maggiore . .	per esame in concorso fra i Capitani.
	Tenente-Col.lo	per anzianità da' Maggiori.
	Colonnello . .	idem da' Tenenti Colonnelli.
Piloti . . .	Pilotino. . .	per esame in concorso fra gli Alunni della Scuola Nautica.
	3° Piloto . .	per anzianità fra i Pilotini.
	2° Piloto . .	idem da' terzi Piloti.
	1° Piloto . .	idem da' secondi Piloti.
Sotto-Uffiziali di Mare	2° Nostromo	per esame in concorso fra gli Alunni della Souola Nautica.
	1° Nostromo .	per anzianità da' 2 Nostromi
	2° Guardiano	a scelta fra gli anziani marinari.
	1° Guardiano	per anzianità fra i secondi guardiani.
Sotto-Uffiziali de' Corpi attivi	sotto-Caporale	per esame in concorso fra i soldati.
	Caporale . .	per anzianità dai sotto-Caporali.
	Sergente . .	idem da' Caporali.
	1° Sergente. .	per esame in concorso da' Sergenti.
	Ajutante sotto-Uffiziale	per anzianità da' primi Sergenti.
Marinari di pianta fissa	3° Marinaro .	dalle Reclute.
	2° Marinaro	per anzianità dai terzi Marinari.
	1° Marinaro	idem da' secondi Marinari.
	Maestro di stiva	idem da' primi Marinari.
	Timoniere . .	a scelta fra i Marinari.
Artefici. . .	2° Maestro. .	dagli Artefici paesani.
	1° Maestro. .	per anzianità da' 2 Maestri
	Capo Maestro.	a scelta fra i 1. Maestri.

ASCENSI DELL' AMMINISTRAZIONE DI MARINA.

Corpo Amministrativo	Commessario di seconda classe . . .	per esame in concorso fra gli Ufficiali di prima classe del Ministero, ed i Capi Sezione delle Dipendenze.
	Commessario di 1. classe	per anzianità da' Commessarj di seconda classe.
	Ordinatore . . .	per anzianità da' Commessarj di prima classe.
	Intendente generale	a scelta di S. M. fra gli Ordinatori.
Impiegati di Scrittura	Alunno . . .	per esame in concorso.
	Uffiziale di 3. classe	per anzianità dagli Alunni.
	Uffiziale di 2. classe	idem dagli Uffiziali di 3. cl.
	Uffiziale di 1. classe	idem dagli Uffiziali di 2. cl.
	Capo Sezione	per esame in concorso fra gli Uffiziali di 1. classe.
	Capo Ripartimento	per anzianità da' Capi Sezione.
Uffiziali di salute	Pratioo	per esame in concorso.
	3° Chirurgo .	idem fra i Pratici.
	2° Chirurgo .	per anzianità da' 3 Chirurgi
	1° Chirurgo .	idem da' secondi Chirurgi.
	Chirurgo Maggiore	idem da' primi Chirurgi.
Sacerdoti . .	Cappellano . .	a scelta del Cappellano Maggiore fra tutt' i Sacerdoti del Regno.
	Parroco della Darsena	per anzianità fra i Cappellani.
	Vicario . . .	dal Parroco della Darsena.
Aceademia e Scuola Nautica.	Maestro . . .	per esame in concorso fra le rispettive facoltà.
	Professore . .	per esame in concorso fra le rispettive facoltà.

CAPITOLO V.

Tenuta degl' Individui dipendenti dal Ramo di Marina.

Tutte le considerazioni emesse sul vestiario, su i distintivi, sul cuojame, e sull' armamento delle Truppe di Terra, si applicano ai diversi Corpi di Marina: percui è superfluo il qui riportarle. Soltanto è utile il rimarcare, che il Legislatore nel definire il colore, la qualità delle materie, e la forma de'diversi articoli di vestiario di detti Corpi, deve aver riguardo al rispettivo servizio, che ciascun Individuo deve prestare e in Terra, e in Mare.

CAPITOLO VI.

Istruzione de' Corpi di Marina.

Le Leggi d'Istruzioni per la Marina riguardano, fra gli altri 1. gli Uffiziali di Guerra, 2. i Piloti, 3. i sotto-Uffiziali di Mare, 4. il Corpo de'soldati, 5. quello de' marinari cannonieri, 6. e quello de'marinari di pianta fissa.

Gli *Uffiziali di Guerra* oltre le cognizioni scientifiche di Nautica, debbono essere perfettamente istruiti nelle regole pratiche, che concorrono all' esatto servizio, nelle manovre dei Legni da guerra, affin di badare, che ciascuno adempia a' proprj doveri, e si eviti la lentezza, o il disordine nell' esecuzione, particolarmente nelle burrasche e ne' combattimenti.

I *Piloti*, ed i *sotto-Uffiziali di Mare*, abbenchè ammessi a queste cariche per esame in concorso, debbòno non per tanto conoscere il servizio pratico de'rispettivi mestieri a bordo dei bastimenti, acciò non gli arrivino nuovi gl'infiniti accidenti del mare.

I *soldati di Marina*, a parte de'principii elementari che hanno in comune colle altre Truppe di Fanteria, è necessario che sieno istruiti nelle loro meccaniche, e servizio di bordo.

I *marinari cannonieri* debbono apprendere non solamente il servizio de'pezzi di Artiglieria sulle Navi armate, ma benanche la pratica di marinari, cui sono chiamati in caso di bisogno.

Ed in fine i *marinari di pianta fissa* è necessario, che sieno istruiti nelle manovre di Mare colle vele, col sarziame, col timone ec. ec., adattando ognuno al proprio uso, affinchè regnino a bordo la speditezza, e l'ordine.

Perciò le regole di dettaglio di queste diverse istruzioni si debbono insegnare e in Terra sopra un piccolo legno di modello, e nel porto co'bastimenti all'ancora, ed in alto Mare co'legni alla vela.

CAPITOLO VII.

Servizio de' Corpi di Marina sulle Navi, ed a Terra.

Le Leggi del servizio di Marina concernono gl'individui de'Corpi descritti nell'antecedente capitolo per l'azione, che ciascuno di essi esercita separatamente o uniti. Queste leggi possono clas-

sificarsi, come quelle dell' Istruzione, ne' tre punti di veduta, 1. a terra pe' cantieri, e per gli altri stabilimenti di Marina, 2. a bordo de' legni ancorati ne' porti, 3. e per quelli alla vela in alto mare.

Il Legislatore dunque deve indicare tutte le particolarità che riguardano il servizio, ed i doveri di ogni Individuo sotto gli accennati tre punti di veduta.

CAPITOLO VIII.

Polizia interna de' Corpi di Marina, e delle Navi da guerra.

Tutte le prescrizioni additate per la pulizia interna dei Corpi di Truppa dell' Esercito di terra sono comuni a quelli dell' Armata di mare, tanto a terra, che a bordo delle navi ancorate, o alla vela. Quindi il Legislatore deve con esattezza e metodo stabilire queste regole per la Marina, adattandole a ciascun individuo e Corpo per tutti i gradi, e per tutte le posizioni.

CAPITOLO IX.

Disciplina Militare degl' Individui di Marina.

Tutti gli individui di Marina, a qualunque Corpo essi appartengono, debbono essere sottoposti alle Leggi di Disciplina, quali in materia di subordinazione conviene che sieno più rigorose, che quelle delle Truppe di terra, dipendendo talvolta

da un simile disordine il cattivo impiego delle Navi da guerra, e la loro perdita nelle tempeste, o ne' combattimenti sul Mare con tutte le funeste conseguenze che seco trascinano questi gravi disastri.

CAPITOLO X.

Giustizia Militare del Ramo di Marina.

Gl' individui della Real Marina possono delinquere o in terra, o in mare.

Nel primo caso i tribunali Militari dell'Esercito di terra, coll' aggiunzione di qualche Uffiziale di Marina per Giudice, possono procedere, giudicare, e far infliggere le pene nello stesso modo, e colle istesse formole stabilite per la giustizia del Ramo di Guerra.

Nel secondo caso, e precisamente allorquando i reati commessi a bordo delle navi attaccano il buon' ordine, e la Disciplina Militare, come sono i delitti d'insubordinazione, quelli di diserzione, di ammutinamento ec. ec. bisognano delle pene esemplari, ed immediate. Quindi per ogni bastimento, che si mette alla vela, si debbono stabilire i particolari Consigli di Marina, presieduti da' Comandanti de' rispettivi legni e composti dagli Uffiziali, ed altri Individui i più graduati ch' esistono a bordo. Questi consigli giudicano degli anzidetti reati, con forme abbreviate di procedura, e fanno, a tenore de' casi, e delle circostanze, eseguire subito le corrispondenti sentenze.

Perciò le leggi della Giustizia di Marina, rap-

portandosi ai delitti, che si commettono o in terra, o sulle navi, debbono stabilire con chiarezza, e precisione:

1. Le persone di Marina,
2. I reati degl' individui di Marina in terra,
3. Quelli a bordo delle navi,
4. I modi da procedere in terra,
5. Quelli sulle navi,
6. E le pene da assegnarsi nell' una, e nell' altra posizione.

Dippiù queste Leggi debbono accordare agl' individui, secondo i loro gradi, ed i delitti commessi, il beneficio dell' appello nell' istessa maniera, che l' hanno quelli dell' Armata di terra.

CAPITOLO XI.

Ricompense Militari per gl' individui di Marina.

Le ricompense agl' individui della Real Marina si distribuiscono, come per la Guerra, in ragione de' servizii, e meriti *ordinarii*, e *straordinarii*.

Gli ascensi, le decorazioni per lungo, e fedele servire, e le pensioni di ritiro sono i mezzi da ricompensare i servizj ordinarj di Marina.

Le pensioni di grazia, gli ordini Cavallereschi, e le altre distinzioni onorifiche, sono dirette a premiare le azioni virtuose, e la bravura de' Militari, e degl' impiegati di Marina, che si distinguono o in terra, o in mare.

Perciò il Legislatore, tirando dalle uguali regole per le Truppe di terra tutt' i dettami, che ap-

partengono alle ricompense ordinarie, e straordinarie degl' individui di Marina, deve appropriarli a costoro, prevedendo tutte le circostanze, ed occasioni da distinguersi.

Qui però è bene l'osservare che le Campagne di Mare, e le Crociere danno agl' individui, che l' eseguono, il dritto di un aumento proporzionale alla durata de' loro servizj, attesocchè l' esperienza fa conoscere, che la vita degli uomini di mare è più laboriosa, e maggiormente esposta ai pericoli, percui li fa più presto invecchiare, ed uscire dall' attività.

CAPITOLO XII.

Onori Militari del Ramo di Marina.

Tutte le ricerche, che abbiamo fatto nel Capitolo 12. Parte II. di quest'opera, per gli Onori Militari del Ramo di Guerra, si possono adattare a' diversi individui della Real Marina: ben inteso, che oltre gli onori da rendersi, o riceversi in Terra, si debbono prevedere quelli a bordo de' Bastimenti, tanto all' ancora, che alla vela. Noi quindi ne tralasciamo l' enumerazione, che forma il soggetto di questo Ramo legislativo della nostra Real Marina.

CAPITOLO XIII.

Matrimonj degli Individui della Real Marina.

Le regole pe' matrimonii di Militari, e degl' impiegati dell' Esercito di Terra sono ugualmente applicabili agl' individui della Real Marina colla sola differenza, che pe' marinari e per gli Artefici non conviene adoperare un soverchio rigore, giacchè costoro quando sono in terra possono considerarsi sotto la condizione de' marinari, e degli Artefici paesani.

Però se da un lato non debbonsi stabilire per la Marina quelle istesse eccezioni ch' esigono gl' individui della Guerra, dall' altro è giusto, che a favor della Marina le Leggi per le pensioni delle Vedove, e degli Orfani non abbiano quella estensione, e latitudine che per la Guerra: giacchè non esiste la stessa proporzione fra gli ammogliati di Marina, e le risorse, ch' essi apprestano al Monte Vedovile, ed all' Orfanotrofio Militare.

CAPITOLO XIV.

Orfanotrofio Militare per gl' individui della Real Marina.

Precedentemente si è fatto rimarcare, che giova all' unità dell' Amministrazione, e dell' economia l' instituire un' Orfanotrofio Militare concentrico, e comune per gl' individui di Guerra, e per quelli di Marina.

Le Leggi però che riguardano le somministrazioni delle pensioni, e degli altri soccorsi da darsi alle Vedove, ed agli Orfani degl' individui della Real Marina, debbono essere più rigorose, e più ristrettive, che per quelli della Guerra. Di fatti ne' Corpi dell' Armata di Terra, quando le prescrizioni de' matrimonii sono ben osservate, il numero degli ammogliati sta alla totalità de' rispettivi Corpi, come uno a sette, non così pe' marinari, e per gli Artefici di Marina. Accordandosi a costoro il permesso di ammogliarsi con poche eccezioni, ne deriva, che tutti, o almeno nella massima parte si ammogliano. Perciò il Legislatore prudente ed avveduto, nel determinare queste concessioni deve far regnare la dovuta proporzione fra le risorse, che la Marina puol dare all' Orfanotrofio Militare, ed il numero presuntivo delle Vedove, e degli Orfani de' marinari, e degli Artefici.

CAPITOLO XV.

Amministrazione del Ramo di Marina.

La scienza amministrativa del Ramo di Marina ha avuto per molto tempo, come quella della Guerra, varie vicende, e varie forme. Fino al 1823 fu soggetta a pochi dettami scritti, ed a molte Regole tradizionali, e di pura condizione. L' insieme di queste dottrine portava, che l' Amministrazione di Marina formava per se stessa un testo isolato dall' Amministrazione Generale dello Stato, e sottoposto esclusivamente agli ordini del Ministro,

senza alcuna relazione, o dipendenza dal Ministro delle Finanze: mancava il Controllo Superiore, e la censura: e le spese si facevano senza classificazione anticipata, e senza previdenza determinata: quindi un cespite assorbiva l' altro: quindi accadeva talvolta, che negli Arsenali di Marina erano ammonticchiati degl' immensi materiali per costruzione, ed erano esaurit' i fondi del Prest, e delle paghe. La presenza di questi sconci, ed il confronto che si faceva fra le due Amministrazioni di Marina, e Guerra, indusse la saggezza de' Ministri a promulgare una novella *Pianta* della Real Marina, che fu sanzionata da S. M. a dì 7 ottobre 1823. Con quella si fissarono sommariamente tutte le parti organiche del Ramo di Marina, si determinarono la forma, e la circoscrizione del suo Stato discusso annuale, e si annunziò contemporaneamente la futura pubblicazione di un nuovo regolamento dell' Amministrazione di detto Ramo, messo in armonia col sistema finanziero regnante. Attendendosi ancora questo nuovo Statuto, noi qui, per completare il nostro lavoro, ci permettiamo sommettere le nostre riflessioni in questa parte tanto interessante della Legislazione di Marina.

Nella fine delle *Considerazioni generali*, poste al principio di questa III. parte, si leggono tutte le materie, sulle quali debbono statuire le Leggi amministrative della nostra Real Marina, noi qui appresso accenniamo gli oggetti di queste Leggi sotto gli stessi punti di veduta, che abbiamo riguardato quelle del Ramo di Guerra.

1. L' Amministrazione di Marina dev' essere

diretta, e sorvegliata superiormente dal Ministro di questo Ramo, coll' ajuto, e soccorso delle sue naturali braccia amministrative, che si trovano nel suo Commessariato. I doveri di questo Corpo verso l' Amministrazione di Marina sono quell' istessi, che il Commessariato di Guerra ha presso il suo Ramo.

2. Il movimento Amministrativo di Marina s' imprime dal Ministro, e si comunica per mezzo de' Gestori, e degli Esecutori. I Gestori consistono ne' Fornitori, nelle Regie per Economia, ne' diversi magazzini, nelle Giunte Amministrative, e ne' Consigli di Amministrazione de' Corpi. Gli *Esecutori* sono gli Uffiziali di Salute, quelli di Scrittura, e Conservatori, gli Artefici ec. ec. Ciò che deve interessare eminentemente l' attenzione del Legislatore di Marina, è la costruzione, e il mantenimento de' Legni da guerra, oggetti principali di ogni Marina Militare. Quindi l' acquisto a tempo debito de' materiali necessarii, e l' esatto loro impiego, e consumazioni debbono essere sottoposti a Leggi chiare, e severe. Per la moltiplicità di tutti questi Articoli fin dal 1824 si sono istallati sette diversi magazzini, che immettono, ed esitano, secondo i bisogni, i differenti generi del materiale, cioè

1. Magazzino della Veleria,
2. Detto della Corderia,
3. Detto dell' Attrezzatura,
4. Detto de' Legnami,
5. Detto de' Minutenzi,
6. Detto de' pezzi di Artiglieria cogli affu-

sti, co' giuochi di Arme, e colle Munizioni di Guerra,

7. E detto di generi di altri usi ed inutili.

Quattro anni e più di esperienza hanno di già messo in evidenza le lacune, che dovè offrire la nuova Legge de' 7 ottobre 1823, e le correzioni a farsi.

3. I Corpi della Real Marina debbono avere i loro Consigli di Amministrazione: e le regole per quelli dell' Armata di Terra, quando saranno ben discusse, e compilate, si debbono applicare perfettamente a' Corpi di Marina.

4. In oltre l' Amministrazione di Marina deve avere il suo *Controllo materiale*, *morale*, e *reciproco*, non che la *censura superiore*, del che si è parlato abbastanza nel Ramo di Guerra.

5. Le Regole di Contabilità, ed i doveri de' Contabili di Marina nascono dalle sue istesse materie Amministrative, e determinate una volta queste Leggi per la Guerra, sarà facile l' adattarle alle cose, ed alle persone di Marina.

6. Infine il Ramo di Marina pe' Rapporti che deve conservare colla Tesoreria Generale, e col Ministero di Finanze in quanto a' pagamenti, ed alla liquidazione degli aggiusti, e per la reddizione de' conti da dare provvisoriamente alla sua Intendenza, e definitivamente in ogni anno alla Gran Corte de' Conti, dev' essere sottoposto alle stesse Leggi, pratiche, e formole stabilite per l'Amministrazione del Ramo di Guerra.

Conchiusione.

Finora, bisogna convenire, la ragione legislativa del nostro Ramo Militare, atteso l'influenza imperiosa delle passate vicende politiche, ha errato in un tristo circolo di vicissitudini, ed ambiguità: e se in qualch' epoca, e per qualche porzione si è innalzata ad un grado di regolarità, ed esattezza, le ricadute però son sempre state più frequenti, e più perniciose.

Io intanto con questa operetta non ho fatto, che tracciare, per dir così, la Carta Geografica delle dottrine, che costituiscono la materia legislativa Militare, e delegando alle persone, che verranno destinate a riordinare questa macchina tanto interessante, e complicata le *analisi*, e le *discussioni*, che non poteano trovare il loro luogo in un *Progetto*, mi son contentato di segnalarne i principali *punti*, e *divisioni*, accompagnati dalle corrispondenti rimarche, come altrettanti *Fanali* che debbono rischiarare la marcia del Legislatore in questo intricato sentiero.

Ma qui conviene osservare, che la scienza Legislativa degli Eserciti permanenti data da un' epoca non molto lontana, se per poco si riflette, che da meno di due secoli indietro si è adottato in Europa il sistema della permanenza delle Truppe regolari, e in pace, ed in guerra. Di là è derivato, che a misura, che questa scienza al par delle altre ha incominciato a svilupparsi, gli errori si sono dovuti frammischiare colle verità: e da quel momento l'insieme de' suoi dettami ha dovu-

to offrire delle lacune, e de' vizii, abbenchè molte parti si fussero ben fondate, e legittimamente stabilite.

Vi è dippiù. Nel progresso di ogni scienza, ed essenzialmente della Militare, le verità esatte si complicano d'ordinario colle dubbiose, e basta che una veduta sia tuttavia imperfetta per essere simultaneamente erronea da qualche lato. Quindi rare volte gli errori sono delle concezioni interamente false, ed arbitrarie.. Sovente il germe del vero si trova sepolto sotto le dottrine inesatte: e talvolta una nozione preziosa si legge sfigurata dalla oscurità del linguaggio.

Pel passato le opinioni sulla scienza Militare erano divise presso gli Autori, ed i Legislatori, perchè ciascun di costoro considerava la stessa cosa sotto differenti aspetti. Così son sembrate divergenti, e contradittorie quelle idee, che in vece di separarsi doveano riunirsi in un solo fascicolo, e comporre delle nozioni complete. Così un gran numero di opinioni ha potuto essere, come il presentimento delle verità benchè inesatte, e non ancora dimostrate a sufficienza.

A Dio non piaccia, che io qui rifiuti nel minimo senso la porzione di stima, e di elogio, che meritano le nostre Autorità Militari, ed Amministrative. Fra essi esistono in abbondanza, ed io amo ad esser giusto, degl'individui rispettabili, che accoppiano una rara sagacità ad una profonda erudizione, ed i lumi scientifici ad una esperienza matura, ed accertata. Ma non lo dissimuliamo: accanto alle intenzioni le più pure, ed alla istruzione la

più completa esistono sempre delle incertezze, e degli errori involontarii.

Oggidì però noi abbiamo a nostro favore il tempo, e l'esperienza. Queste due potenze riformatrici di tutte le umane creazioni già ci additano i modi sicuri da perfezionare ciò ch' esiste, e da fare ciò che manca. Una investigazione più seria, e più approfondita ci mostrerà infallibilmente dei novelli punti di veduta, e noi osserveremo con compiacenza dissiparsi progressivamente quelle nubi, che si erano ammucchiate in gran numero, sol perchè ci eravamo limitati a gittare sulla scienza della Legislazione Militare un colpo d' occhio rapido e superficiale.

L' Osservatore imparziale riconoscerà agevolmente, che i primi sistemi immaginati dagli antichi Militari non poteano essere, che dei tentativi, pei quali il loro spirito provava le sue forze, e cercava aprirsi un passaggio fra regioni scabrose, ed ottenebrate. Egli perciò non si meraviglierà se abbia veduto delle dottrine moltiplicarsi, variare, e finire sovente in semplici ipotesi. Ma Egli si accorgerà ben'anche, che questa moltiplicità, e questa variazione hanno avuto il loro vantaggio, perchè i passati dettami erano, come delle preparazioni necessarie alla scoverta della verità. Difatti le grandi scoverte raramente sono il frutto di una combinazione spontanea, e non si ottengono, se non dopo molti sforzi, e sperimenti, i quali hanno dato l'origine ad un sistema, che se da principio non avrà prodotto dei risultamenti positivi, almeno a-

vrà messo in chiaro quell' utilità, che rischiara le ricerche susseguenti.

Quindi il Legislatore del Ramo Militare non deve infastidirsi di esumare dalla polvere de' nostri Archivii i tanti materiali, che vi si trovano sparsi in disordine, e che nella maggior parte sono caduti in desuetudine, perchè si emanarono ad epoche lontane, e divise fra loro. Al contrario vi rinverrà delle pietre di buona qualità da potersi utilmente impiegare nella costruzione di questo vasto edificio. Egli però ne'suoi lavori deve spogliarsi di quelle sinistre prevenzioni, che hanno sempre promosso le controversie, e cagionato gli errori. Piazzato ad una giusta distanza, e ad una convenevole altura, potrà ormai, nella calma della meditazione, e dell'esperienza, disporre il suo travaglio sotto paragoni metodici, conoscere l'influenza delle cause, il carattere delle dottrine Militari, e la connessione delle idee relative: e così all'ombra di queste grandi induzioni sarà nel caso di acquistare delle conoscenze più esatte, e di precauzionarsi contro il ritorno delle stesse ambiguità, e contraddizioni. Gli errori dei suoi predecessori gl'insegneranno a meglio fare. Sentendosi animato da un ardore novello non sarà più sottoposto alle idee immature, e precipitate: ed egualmente, che gli scogli visibili rendono il nocchiero più prudente ed accorto nella sua navigazione, la vista degli attuali limiti delle leggi Militari, e degli ostacoli, che le circondano, determinandogli la sfera delle sue operazioni gl' imprimerà una novella energia, e lo assicurerà di un prospero successo.

Tal'è dunque lo scopo che debbono proporsi le persone chiamate ad un' opera di sì grave interesse: tali sono i doveri, che le sono imposti: e tali i frutti, che si possono sperare dalle loro ricerche, e travagli. Allora sì, ma allora solamente, potremo gloriarci di possedere un *Codice completo, e perfetto di Leggi Militari Patrie*.

FINE.

INDICE
DELLE MATERIE.

PARTE III.

DELLE LEGGI DEL RAMO DI MARINA.

FINE.






BIBLIOTECA